Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale

in

Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

Frodi IVA carosello: *analisi empirica delle aziende frodatrici e nuovi metodi di prevenzione*

Relatore
Prof. Marco Fasan

Correlatore
Prof. Maurizio Interdonato

Laureanda
Arianna Simionato
Matricola 873217

Anno Accademico
2024 / 2025

Indice

Introduzione……1

Capitolo I. Modus operandi delle aziende frodatrici……4

1. Frode IVA: inquadramento della fattispecie……4

2. Meccanismi di frode utilizzati……14

2.1 Frode carosello aperta e chiusa……14

2.1.1. Fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti……18

2.2 Frode carosello messa in atto mediante false dichiarazioni d'intento……21

2.3 Frode carosello messa in atto mediante lo sfruttamento del deposito IVA……25

2.4 Regime del margine……27

3. Principio di proporzionalità e profili sanzionatori……29

4. Divisione dell'onus probandi tra Amministrazione Finanziaria e società contribuente……32

5. Disciplina del doppio binario penale-tributario……36

Capitolo II. Analisi empirica delle aziende frodatrici……41

1. Introduzione……41

2. Criteri per l'identificazione delle aziende frodatrici……44

3. Risultati……45

3.1 Aree maggiormente intaccate dalla frode……45

3.2 Settori maggiormente intaccati dalla frode.....47

3.3 Caratteristiche delle aziende "Star".....48

3.4 Caratteristiche delle società cartiere.....54

4. Conclusioni.....59

Capitolo III. Il riciclaggio del denaro.....68

1. Analisi di scenario in tema di riciclaggio.....68

1.1 Il carattere transfrontaliero del riciclaggio.....70

2. Tecniche utilizzate.....75

2.1 Tecniche di riciclaggio "tradizionali".....76

2.2 Tecniche di riciclaggio "innovative".....82

3. Nuove regole antiriciclaggio.....90

Capitolo IV. Misure di prevenzione dell'evasione fiscale.....99

1. Compliance fiscale tra Fisco e aziende contribuenti: premessa.....99

2. Strumenti di prevenzione delle frodi fiscali.....104

2.1 Strumenti procedurali: utilizzo del reverse charge e dello split payment.....104

2.2 Strumenti esperibili d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate: chiusura della partita IVA ed esclusione dall'archivio VIES.....106

2.3 La responsabilità solidale.....109

2.4 Fatturazione elettronica.....111

2.4 L'intelligenza artificiale (IA) nella lotta all'evasione fiscale.....114

2.5 Crypto-Asset Reporting Framework……..118

3. Conclusioni……121

Bibliografia……..127

Introduzione

Le frodi IVA carosello rappresentano la tipologia di frode fiscale maggiormente sfruttata con lo scopo di evadere denaro conseguendo un illecito vantaggio, inteso in termini di vantaggio competitivo sleale nei confronti dei competitors sul mercato ovvero in termini di contabilizzazione di indebiti crediti fiscali. Tale tipologia di frode esiste da moltissimo tempo e continua a rimanere lo schema preferito dagli agenti fraudolenti in tema di evasione fiscale ai danni del gettito erariale, anche alla luce dei dati esaminati dalla Procura europea con il report EPPO.
La domanda principale dalla quale parte l'elaborato in esame riguarda il perché, nonostante tale frode venga in atto da moltissimo tempo, la stessa continui tutt'oggi ad esssere utilizzata in così larga misura.

L'elaborato partità dunque con il fornire una rappresentazione quanto più esplicativa possibile delle caratteristiche e principi su cui si basa il tributo oggetto delle frodi trattate (l'imposta sul valore aggiunto). Nello specifico, il capitolo I si occuperà di fornire un inquadramento circa gli elementi su cui si fonda l'imposta, per poi procedere con la descrizione del funzionamento del meccanismo di frode in oggetto, secondo tutti gli schemi maggiormente sfruttati per metterla in atto. Verrà, nello stesso capitolo, affrontato nello specifico il tema delle fatturazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, punto focale quale mezzo per mettere insieme la frode, nonché i temi della divisione dell'onus probandi tra amministrazione finanziaria e società contribuenti e profili sanzionatori associati alla commissione di tali frodi. Il capitolo si concluderà con la trattazione della disciplina del doppio binario penale-tributario, con riferimento a quanto indicato dalla Direttiva PIF.

Il secondo capitolo è quello più "operativo" dello studio eseguito. Dopo aver fornito una panoramica generale della situazione italiana ed europea associata alle frodi IVA, verrà esposto il lavoro effettuato con lo scopo di identificare il c.d. "*fraud profile*", ovvero tutte quelle caratteristiche che, se messe insieme, costituiscono segnali potenzialmente caratterizzanti aziende frodatrici. Lo studio partirà dalla disamina di 300 sentenze di condanna di aziende che hanno commesso delle frodi IVA carosello. Sulla base dei dati analizzati saranno esposti i risultati circa le aree geografiche maggiormente intaccate dalla frode, i settori di maggior rilievo, le caratteristiche delle aziende ideatrici della frode e delle società cartiere interposte nel meccanismo illecito. Lo studio si concluderà con

un'analisi *difference-in-differences* dove alle società frodatrici verranno associate società comparabili "sane". L'obbiettivo è quello di mettere in luce potenziali differenze a livello di dati di bilancio per individuare probabili *red flags* di anomalie conesse alla frode in oggetto. Verrano dunque esposti i risultati ottenuti sulla generalità dei bilanci esaminati e su quelli relativi al settore automotive.

Il capitolo III riguarderà lo step immediatamente successivo al compimento della frode, ma strettamente correlato ad essa, ovvero il riciclaggio del denaro illecitamente ottenuto tramite i meccanismi mistificatori posti in essere. Verranno, sul punto, esposte le tecniche più utilizzate per riciclare il denaro sporco, partendo da quelle tradizionalmente usate a quelle più innovative che stanno di recente prendendo piede, ponendo molta attenzione sull'utilizzo delle valute virtuali, o meglio delle criptovalute. Il capitolo si concluderà con la descrizione dell'attuale disciplina antiriciclaggio vigente.

Infine, il quarto capitolo affronterà il tema delle misure di prevenzione dell'evasione fiscale, già previste e utilizzate ovvero da implementare nel prossimo futuro. Ruolo centrale, in tal senso, oltre alla fatturazione elettronica per avere certezza della tracciabilità a ritroso del denaro, assumerà soprattutto l'intelligenza artificiale. L'ultimo paragrafo del capitolo, insieme alle conclusioni porranno l'attenzione soprattutto sul come la stessa potrà essere sfruttata per prevenire ex-ante ed analizzare ex-post le frodi IVA.

Capitolo I. Modus Operandi delle aziende frodatrici

Il capitolo si occuperà di descrivere la fattispecie oggetto del seguente elaborato, ovvero la frode IVA messa in atto sfruttando il funzionamento ordinario del tributo (rivalsa/detrazione) e quello relativo alle operazioni transfrontaliere (esenzione). Dopo aver effettuato un inquadramento della fattipecie generale, verranno elencate e descritte tutte le tecniche messe in atto per sfruttare tale meccanismo, riscontrate in concreto nelle sentenze esaminate, le cui evidenze empiriche sono riportate nel capitolo II.

Le tecniche citate, che costituiscono in pratica il *modus operandi* delle imprese frodatrici descritte, saranno le seguenti: la frode carosello aperta; la frode carosello chiusa; la frode carosello messa in atto mediante l'utilizzo delle false dichiarazione d'intento; la frode commessa tramite l'utilizzo del deposito IVA; lo sfruttamento del regime del margine.

Successivamente verrà esposto il principio di proporzionalità del tributo, strettamente collegato al regime sanzionatorio previsto per le frodi oggetto di analisi.

Alla fine del capitolo saranno poi affrontati due temi di particolare interesse, quali il doppio binario penale-tributario (paragrafo 5) e il tema, ridondante anch'esso nelle sentenze oggetto di studio, della divisione dell'*onus probandi* tra Amministrazione Finanziaria e società contribuenti qualora accusate di aver messo in atto una frode IVA (carosello nel caso di specie) ai danni dell'erario.

1. Frode IVA: inquadramento della fattispecie

L'art. 1 della Direttiva europea n. 112 del 28 novembre 2006 ha istituito il c.d. "sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)[1]". Il funzionamento di tale sistema è stato recepito all'interno del nostro ordinamento con gli artt. 18, 19, 19-bis, 19-bis 1, 19-bis 2 e 19-ter del DPR n. 633/1972 (c.d. "Decreto IVA")[2].

---

[1] Direttiva Comunità Europea n.112 del 28/11/2006, art. 1, CERDEF: "*La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) 2. Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione. A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, e' esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. Il sistema comune d'IVA e' applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso".*

[2] Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, artt. Da 18 a 19-ter, CERDEF, riguardanti rispettivamente la *"rivalsa"* (art. 18); *"detrazione"* (art.19); *Percentuale di detrazione. (NdR: Ai sensi dell' art.*

Nella fattispecie generale, il funzionamento ordinario dell'IVA, ai fini di una miglior comprensione dei meccanismi oggetto di studio del presente elaborato, si fonda su due elementi:

1. Sulla rivalsa e sulla detrazione nelle operazioni che intervengono tra gli operatori nazionali;

2. Sull'esenzione nelle operazioni che intervengono con soggetti transfrontalieri.

Per quanto concerne il primo punto, gli istituti della rivalsa e della detrazione sono tra loro fortemente collegati, tanto da poter rilevare che "l'effetto proprio della rivalsa, il suo predicato sottinteso, è per l'appunto il conferimento al cessionario del diritto alla detrazione". Tali istituti garantiscono che l'imposta si mantenga neutrale nei confronti dei soggetti passivi (esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo) e colpisca, di conseguenza, disvelando la propria natura di imposta generale sui consumi, il consumatore finale[3].

In termini semplicistici, qualora avvenga un'operazione di compravendita tra due soggetti nazionali, il cedente applicherà una percentuale d'imposta sul prezzo, contabilizzando un'IVA a debito verso l'erario; dall'altra parte, il cessionario si vedrà addebitata tale imposta, che pagherà insieme al prezzo d'acquisto al soggetto cedente, contabilizzando un'IVA a credito nello Stato patrimoniale attivo. L'IVA inizialmente addebitata al cessionario sarà poi recuperata applicando un importo superiore al prezzo finale di vendita ai consumatori, che risultano essere i soggetti finali su cui viene scaricato il peso di tale tributo. Tale meccanismo consente di rappresentare al meglio il principio fondamentale della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto[4], che viene mantenuta in

---

30, comma 4: "l'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001.") (19-bis); esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (19-bis 1); *Rettifica della detrazione* (19-bis 2); *Detrazione per gli enti non commerciali. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 47 L 21 novembre 2000, n. 342 tra gli enti indicati nel terzo comma, secondo periodo, dell'art. 19 ter in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato")* (19-ter).

[3] A.Giovanardi, "*Le frodi IVA, profili ricostruttivi – Capitolo 1"*, Giappichelli, Torino, 2013

[4] Secondo la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-475/17 del 7 agosto 2018, le caratteristiche dell'imposta sul valore aggiunto sono essenzialmente quattro: l'IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale

tutti i casi, ad eccezione del verificarsi di una comprovata frode o abuso nei confronti dell'erario[5].

La neutralità deve essere garantita al cessionario subito[6] e nei confronti di chiunque abbia le caratteristiche di soggetto passivo[7]. Pertanto, qualora non si ravvisi, come nei casi esaminati, la qualità di soggetto passivo IVA in capo agli operatori che hanno messo in atto comportamenti fraudolenti, il principio di neutralità non potrà essere applicato e passerà in secondo piano rispetto alle esigenze di tutela del gettito, soprattutto al verificarsi di casi di frode o abusi del diritto.

Nei casi di frode carosello, ove vengano emesse fatture indicative di importi per operazioni apparentemente comportanti l'applicazione dell'IVA, per valutare la possibilità di esercizio alla detrazione del tributo da parte di chi riceve la fattura (cessionario) non bisogna guardare alla fattura stessa, bensì all'operazione messa in atto. Difatti, l'esercizio del diritto alla detrazione non si estende all'IVA dovuta solo per il fatto di essere indicata in una fattura[8].

L'unica condizione che potrebbe comportare comunque il diritto alla detrazione del tributo, ancorchè l'emittente della fattura sia una mera scatola vuota, è la prova da parte del cessionario di aver agito in buona fede. La buona fede rappresenta il presupposto per l'applicabilità o la soccombenza del principio di neutralità in capo al cessionario nelle fattispecie di operazioni fraudolente ai danni dell'erario. Il punto verrà approfondito

---

contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall'IVA dovuta, cosicché il tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso dell'imposta va a carico del consumatore finale.

[5] G.E.Degani, "*Neutralità Iva: il diritto alla detrazione può essere negato solo in caso di frode o abuso*", NT+ Fisco, Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2022. Si legge "*La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza resa nella causa (…), ha affermato che il principio di neutralità dell'Iva consente al cessionario di detrarre l'imposta addebitata in via di rivalsa dal cedente anche se quest'ultimo non l'ha versata all'Erario, salvo i casi di frode o di abuso. Il principio di neutralità, infatti, è un elemento essenziale dell'Iva, generalmente riconosciuto dagli Stati membri (…), che consente di limitare il diritto alla detrazione dell'imposta unicamente in presenza di una comprovata frode o abuso*".

[6] L'art. 167 della Direttiva IVA n. 112/2006 recita: "*Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile".*

[7] I soggetti passivi IVA sono coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a IVA nell'ambito dell'esercizio di imprese, arti o professioni così come definite dagli artt. 4-5 del D.P.R. n. 633/1972. Sono inoltre considerati soggetti passivi IVA coloro che, nell'esercizio di tali attività, effettuano importazioni o operazioni intracomunitarie.

[8] Secondo l'art. 168 della Direttiva IVA n. 112/2006, comma 1 lett. a): *"il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo*". Se il soggetto che emette la fattura oggetto dell'operazione è una mera cartiera, il cessionario non potrà detrarre l'IVA per l'importo pagato, ancorchè indicato in fattura.

successivamente nel seguente capitolo quando si tratterà del regime sanzionatorio previsto in questi casi, fortemente legato al principio di proporzionalità dell'IVA (paragrafo 3).

Per quanto concerne invece il secondo punto in questione, occorre precisare che il tributo in oggetto possiede i caratteri della neutralità in capo al soggetto passivo dell'operazione e dell'effettiva incisione solo sul consumatore finale anche nei rapporti internazionali. In altre parole, l'IVA segue il principio di destinazione, che permette di tassare il bene oggetto della transazione nel Paese di consumo anziché in quello di origine. Infatti:

- Secondo l'art. 8 del DPR n. 633/1972, le cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate effettuate dai contribuenti non sono operazioni imponibili ai fini IVA. Ciò tuttavia non inibisce la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta da parte dell'esportatore sugli acquisti effettuati in Italia per produrre quei beni destinati ad essere esportati. Se così non fosse, verrebbe meno il principio di neutralità del tributo e l'esportatore verrebbe degradato a consumatore finale[9][10];

- L'IVA dovuta sulle importazioni è detraibile, semprechè gli acquisti siano inerenti all'attività economica svolta dall'importatore imprenditore o lavoratore autonomo;

- Sulla base del principio di destinazione di cui si è detto, i beni vengono tassati nel Paese cui sono diretti anziché nel paese originario degli stessi. Il modo in cui tale principio incide sui rapporti tra gli operatori comunitari è il seguente: il cedente comunitario non esercita la rivalsa dell'IVA (operazione non imponibile) nei

[9] A.Giovanardi, "*Le frodi IVA, profili ricostruttivi – Capitolo 1"*, Giappichelli, Torino, 2013.
[10] M.Bargagli, *"Le regole operative per gli esportatori abituali",* PMI, n. 3, 2013. Sul punto: "*In merito, l'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (rubricato cessioni all'esportazione), prevede che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili IVA le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili, e le prestazioni rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione ed assimilate, od operazioni intracomunitarie, (i.e. gli esportatori abituali), si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. Quindi, le cessioni e prestazioni di cui alla suddetta lett. c) sono effettuate, senza paga mento dell'imposta (…)".*

confronti del cessionario; il cessionario, a sua volta, registrerà l'operazione seguendo il meccanismo del *reverse charge*[11].

L'inversione contabile, in pratica, elimina la detrazione dell'IVA sugli acquisti: il cessionario integra la fattura d'acquisto con l'indicazione dell'IVA nazionale potenzialmente portabile a credito. Allo stesso tempo, però registra lo stesso importo emergente a credito anche nel registro delle vendite, di talché emerge un medesimo corrispettivo IVA sia nel registro degli aquisti (credito), sia nel registro delle vendite (debito), che viene compensato e si annulla.

Dunque, l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta sui consumi, neutrale per gli operatori economici, che si applica nel territorio dello Stato. Negli scambi internazionali è assicurata la detassazione (e detrazione) del bene in uscita e la tassazione (e detrazione) del bene in entrata seguendo il principio della tassazione nel Paese di consumo anziché in quello di origine.

È in questo contesto che si rendono fattualmente possibili le frodi IVA.

Le aziende frodatrici mettono in atto delle tecniche volte ad aggirare i meccanismi di funzionamento ordinario dell'IVA, ovvero a sfruttare gli stessi al fine di ottenere un vantaggio competitivo nei confronti dei competitors all'interno del mercato; di ottenere un credito IVA altrimenti non spettante; di ottenere un vantaggio individuale estraendo il denaro illecitamente conseguito grazie al mancato versamento del tributo.

Le motivazioni principali per le quali si commette questo tipo di frode verrano esaminate nel capitolo II del seguente lavoro.

---

[11] Secondo l'art. 17, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo del *reverse charge* si applica a molteplici operazioni effettuate nel territorio dello Stato, potendosi riferire in tal senso al c.d. *reverse charge interno.* Tra queste, tale meccanismo si applica: *"(…) alle cessioni di materiale d'oro e prodotti lavorati come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 3 del D.P.R. n. 150/2002; (…) a) alle attività di manodopera resa nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore; a-bis) alle cessioni di fabbricati o porzioni di essi per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA; a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento di edifici; c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprrocessori pre-installati; d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas serra definite dall'art. 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ."*

Tornando al focus del capitolo in questione, secondo il report annuale dell'EPPO 2023[12] questa tipologia di frode è commessa prevalentemente mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti IVA falsi, inesatti o incompleti. I suoi elementi caratterizzanti sono il coinvolgimento di operatori inadempienti (c.d. *missing traders)* e la presenza di sofisticate organizzazioni criminali operanti a livello transfrontaliero. Il danno complessivo stimato nei casi di frode in materia di IVA oggetto di indagine da parte dell'EPPO nel 2023 ammonta a circa 11,5 miliardi di euro.

Prima di procedere ad elencare le evidenze riscontrate dal report con riguardo ai meccanismi di frode maggiormente sfruttati, si rende neccessario fornire qualche indicazione circa le principali caratteristiche dell'organo il cui rapporto annuale è stato preso come principale riferimento per l'effettuazione dell'analisi comparata svolta nel lavoro in esame.

La procura europea (EPPO) è un'istituzione indipendente dell'Unione Europea, attiva dal 1° giugno 2021, con sede a Lussemburgo, incaricata di indagare e perseguire reati contro gli interessi finanziari dell'Unione quali frodi, corruzione, riciclaggio, frodi IVA transfrontaliere. Prima della sua istituzione, tale competenza era nelle mani delle autorità nazionali.
L'EPPO funziona tramine una c.d. "cooperazione rafforzata" tra 22 Paesi membri[13] aderenti, che hanno il compito di segnalare qualsiasi condotta criminosa a danno del bilancio europeo. Ha una struttura a due livelli: uno centrale, con il Procuratore Capo Europeo e 22 Procuratori europei, e uno nazionale, composto dai Procuratori Europei Delegati (PED) e dalle Camere permanenti. Il Procuratore Capo europeo, attualmente Laura Codruta Kövesi (in carica dal 2019)[14], gestisce l'istituzione e coordina le indagini, mentre i PED sono responsabili delle indagini nei singoli Stati membri.
La Procura europea, insieme alla Corte di giustizia europea, costituisce il principale cardine a presidio della legalità a livello comunitario.

---

[12] Relazione annuale della Procura europea 2023 (EPPO), Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, pag. 61.
[13] I Paesi membri partecipanti sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
[14] Nel Giugno 2023 Andrea Venegoni è stato nominato Procuratore Europeo per l'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea.

Giuridicamente, la Direttiva UE 2017/1371 (recepita con D.lgs. n. 75/2020) definisce l'ambito della nozione "frode e lesione degli interessi finanziari dell'UE" individuando, specificatamente, quali possono essere i reati rilevanti ai sensi della disciplina di cooperazione rafforzata tra i diversi Stati membri. Tra questi, per quanto rileva ai fini dell'inerenza allo studio svolto, emergono:

- I delitti contro il sistema comune dell'IVA (frodi carosello, frodi commesse nell'ambito di operazioni criminali, ecc.) compiuti in due o più Stati membri e il cui danno complessivo sia almeno pari a 10 milioni di euro;
- I delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita aventi ad oggetto proventi dei reati di competenza EPPO.

Sul punto, il report annuale relativo al 2023 pubblicato dalla Procura europea, descrive, fornendo dati e analisi, i risultati di un anno di attività svolta.

Per quel che concerne i risultati sui meccanismi di frode carosello maggiormente sfruttati, dal report citato emergono i seguenti schemi:

- frode carosello perpetrata da organizzazioni criminali mediante imprese di operatori inadempienti attive in diversi Stati membri;

- false dichiarazioni dell'origine delle merci importate da un paese terzo;

- abuso della procedura doganale 42[15], quando le condizioni previste per l'esenzione dall'IVA non sono soddisfatte e l'IVA non è pagata nello Stato membro in cui i beni sono effettivamente venduti al consumatore finale[16];

[15] Il regime doganale 42 è una procedura che semplifica l'adempimento del versamento dell'IVA per gli operatori economici. Il principio di destinazione stabilisce che i beni debbano essere tassati nel Paese cui sono diretti anziché nel Paese di origine. Qualora i beni in oggetto debbano transitare temporaneamente in un paese comunitario per poi essere rivenduti cambiando nuovamente Paese di destinazione, la procedura doganale 42 consente l'immissione in libera pratica, senza il pagamento dell'IVA al momento dell'importazione, con formalità semplificate e costi ridotti. Tale regime, presuppone che già al momento dell'importazione si debba essere certi che le merci siano destinate a essere trasferite dallo Stato di importazione in un altro paese membro.

[16] G.De Marinis, "*Il regime doganale «42» apre a vantaggi per le imprese",* NT+ Fisco, *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio 2019. Vi sono numerosi adempimenti richiesti alle imprese per poter accedere a tale regime. Il fine delle condizioni apposte è proprio quello di contrastare possibili frodi. Si legge: "*Al fine di armonizzare la normativa e le condizioni necessarie per usufruire di tale esenzione nonché per contrastare possibili frodi, un*

- frode in materia di IVA commessa da privati mediante il sistema delle società filtro e delle società cosiddette "cartiere".

Ciò che si può notare primariamente è che la frode carosello è in assoluto la tipologia di frode IVA maggiormente diffusa a livello europeo, con diverse varianti di utilizzo. In particolare, il primo punto del report si riferisce chiaramente, e lo esplicita, alla frode carosello messa in atto dagli operatori economci intesi come "aziende"; l'ultimo punto si riferisce alla frode carosello messa in atto da soggetti privati, ideatori della frode e creatori delle società filtro interposte; il secondo punto fa riferimento all'utilizzo delle false dichiarazioni d'intento, altra variante della frode carosello; il terzo punto riguarda invece una fattispecie non riscontrata all'interno delle sentenze esaminate. Si ritiene sul punto possibile, a parere di chi scrive, che tale meccanismo sia meno sfruttato (quanto meno a livello italiano) in ragione dei numerosi controlli e adempimenti richiesti per accedere allo specifico regime doganale, anche se la logica di base non si discosta molto dalla frode messa in atto mediante le false dichiarazioni di esportatore abituale[17].

Attraverso lo studio effettuato nel seguente elaborato, è stato raccolto un campione di 300 sentenze emesse dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia Tribuatria di primo e secondo grado, riguardanti le frodi carosello commesse da aziende presenti nel territorio italiano negli ultimi cinque anni (periodo 2020-2024).
Come detto in precedenza, la Corte di giustizia europea costituisce, insieme all'EPPO, il principale cardine a presidio della legalità a livello comunitario.

---

primo intervento si ebbe con la direttiva 2009/69/CE del 25 giugno del 2009 nella quale si elencano le informazioni minime da fornire alla dogana d'importazione al fine di poter usufruire del trattamento agevolato. In particolare, si stabilisce che l'esenzione può essere concessa a condizione che l'importatore fornisca il proprio numero di partita Iva, il numero d'identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito nell'altro Stato membro nonché idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro dell'Unione. È comunque lasciata facoltà agli Stati membri di stabilire che la prova dell'effettivo trasferimento dei beni sia presentata solo su richiesta dell'autorità competente. Quindi, per poter beneficiare della procedura di sospensione, sia l'importatore che il cessionario a cui i beni sono ceduti dovranno risultare presenti nell'archivio Vies, quale presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari".

[17] G.Liberatore, *"La Procura europea alza l'attenzione sulle frodi IVA"*, L'IVA, n. 5/2024. Sul punto: *"(…) relative all'abuso della procedura doganale 42, regime che permette agli importatori di ottenere l'esenzione ai fini IVA quando i beni importati sono destinati ad essere trasportati in un altro Stato membro differente da quello di importazione. Nei casi di frode si verifica, però, che i beni sono effettivamente venduti a consumatori finali".*

La Direttiva IVA europea n. 112/2006 è stata recepita internamente con il c.d Decreto IVA n. 633/1972. Qualora vi siano delle incongruenze tra quanto previsto dalla Direttiva europea e dalle norme nazionali nei temi oggetto di analisi, tali incompatibilità vengono risolte dalla Corte di giustizia europea.

Il campione di sentenze è stato raccolto dal database One Legale, effettuando una scelta casuale e seguendo un ordine di rilevanza delle sentenze, in modo da poter ottenere dei risultati quanto più rappresentetativi possibile.

Ancorchè le sentenze raccolte siano state emesse per la maggior parte dalla Corte di Cassazione, la stessa, nel suo giudizio, si rifà a fattispecie similari, riprendendo, nella descrizione delle ragioni che hanno portato alla decisione finale, soluzioni intraprese precedentemente dalla Corte di giustizia europea, citando in parte le cause esaminate da quest'ultima.

A titolo esemplificativo, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22727/2020[18], riguardante una controversia tra l'Agenzia delle Entrate e una società agricola emiliana, quest'ultima veniva accusata di aver agito in maniera fraudolenta. L'Agenzia richiedeva pertanto il recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della società stessa, in relazione ad acquisti effettuati da fornitori comunitari attraverso l'intermediazione di società inesistenti, costituite esclusivamente per omettere il versamento dell'IVA sui pagamenti effettuati dalla società ricorrente, cessionaria della merce acquistata. Il punto della questione si fondava sulla consapevolezza della ricorrente alla partecipazione alla frode carosello; in altri termini, sulla prova della mala fede della società.

In questo frangente è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, citando alcune sentenze cui fare riferimento quali: *"sentenze 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C 439/04 e C- 440/04; 21 giugno 2012, Mahagè ben e David, C- 80/11 e C- 142/11; 6 settembre 2012, Toth, C324/11; 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; 31 gennaio 2013, Stroy Trans, C642/11".*

Prendendo le citate cause n. 142/11 e n. 80/2011, una questione in cumune su cui la Corte ha risposto è se l'amministrazione fiscale che esclude il diritto alla detrazione (in ciscostanze assimilabili a quelle intervenute nella causa affrontata dalla Cassazione come precedentemente sintetizzate), sia tenuta a provare che il soggetto passivo fosse a

[18] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 29/01/2020) 20/10/2020, n. 22727.

conoscenza del comportamento illecito delle imprese coinvolte nelle operazioni. La Corte ha affermato, e si legge, che: *"(…) è possibile negare il beneficio del diritto a detrazione qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si sicriveva in un'evasione commessa dal fornitore o altro soggetto a monte"*. Afferma poi che tale soggetto, qualora segnatamente consapevole della frode: *"(…) dev'essere considerato, ai fini della Direttiva 2006/112, partecipante a tale evasione"*[19].
Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo il soggetto passivo partecipante alla frode perpetrata.

Tornando dunque all'analisi del contenuto delle sentenze raccolte, dalle stesse sono emersi chiaramente gli schemi maggiormente adottati nel territorio nazionale dalle aziende oggetto di causa per mettere in atto le frodi IVA ai danni dello Stato.
Risulta interessante in questo frangente, fare un confronto tra quanto rilevato a livello europeo e quanto emerge dal campione analizzato a livello italiano, in modo da poter confermare da un lato i risultati esplicitati dalla procura europea e dall'altro constatare l'esistenza di ulteriori meccanismi eventualmente sfruttati a livello territoriale.
Nello specifico, volendo fornire un'elencazione dei meccanismi di frode rilevati, maggiormente ridondanti, gli stessi possono essere qualificati come segue:

1. Frode carosello triangolare (*c.d. carosello aperto*);

2. Frode carosello classica (*c.d. carosello chiuso*);

3. Frode carosello messa in atto tramite l'utilizzo di false dichiarazioni d'intento;

4. Frode carosello messa in atto tramite l'utilizzo del deposito IVA;

5. Regime del margine.

[19] Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/06/2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagèben e David, pag. 7-9.

Possiamo in gran parte confermare quanto rilevato nel report annuale descritto. Lo studio effettuato sulle frodi carosello (le cui evidenze si ribadisce essere riportate nel capitolo II, cui si rimanda) ha evidenziato l'utilizzo del meccanismo nella sua forma classica e/o tramite l'utilizzo di false dichiarazioni di esportatore abituale, che possiamo ritrovare nella maggior parte dei casi anche a livello europeo.
Ancora, ha evidenziato le varianti dell'utilizzo del deposito IVA e del regime del margine a livello prettamente territoriale.
Nei seguenti paragrafi verrà approfondito il funzionamento di tutti gli schemi citati.

2. Meccanismi di frode utilizzati

2.1 Frode carosello aperta e chiusa

La frode carosello, come già detto, costituisce un illecito di ampia diffusione che sfrutta il regime transitorio sull'IVA comunitaria nei termini che verranno prospettati nel prosieguo. L'appellativo "carosello" conduce alla naturale propensione della struttura stessa dell'illecito, tesa ad originare andamenti ciclici di operazioni fraudolente.

Nella sua variante più semplice, la frode carosello viene messa in atto con l'utilizzo di tre operatori: un operatore nazionale, ideatore della frode; un operatore nazionale fittiziamente interposto nell'operazione (c.d. società cartiera); un operatore estero anch'esso interposto nell'operazione. Il meccanismo seguito è il seguente[20]:

a. Viene costituita in Italia una società cartiera, interposta quale mera scatola vuota spesso gestita da prestanome nullatenenti[21], tra un cedente comunitario ed un acquirente nazionale interponente (soggetto economico passivo, sottoposto agli adempimenti IVA verso l'erario, non consumatore finale);

[20] G.D.Toma, *"La frode carosello nell'IVA – Parte prima, Risvolti penali",* Diritto e Pratica Tributaria n. 3/2010.
[21] Le caratteristiche delle aziende idearici della frode ("Star") e delle aziende cartiere verranno trattate nel capitolo II del presente elaborato.

b. La cartiera effettua un acquisto intracomunitario di merci documentato da una fattura emessa dal cedente comunitario e annotata (teoricamente) sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti, utilizzando il meccanismo del reverse charge;

c. La cartiera rivende poi le merci all'acquirente nazionale, contribuente, ad un prezzo conveniente, applicando l'IVA. L'IVA incassata non viene versata all'erario, ma funge da "guadagno" per la società fittizia, che la trattiene e sparisce facendo perdere le proprie tracce.
È chiaro che il mancato versamento dell'IVA consente ad ogni acquirente del circuito commerciale l'acquisto delle merci a condizioni competitive.

Questo meccanismo segue due categorie principali di frodi carosello[22]:

- Le frodi aperte: in questo caso, la merce transita effettivamente lungo la filiera sopra descritta e arriva al mercato finale. Nei casi più semplici, il giro termina con la vendita della merce da parte dell'operatore nazionale al consumatore finale. Il prezzo di vendita sarà convenientemente influenzato dal mancato versamento dell'IVA precedente. È evidente, in questi casi, la finalità seguita di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato da parte degli ideatori della frode;

- Le frodi chiuse: in questi casi, le merci circolano solo cartolarmente, senza mai effettivamente spostarsi da un operatore all'altro. L'obbiettivo è quello di generare un credito IVA nei confronti dell'erario illecitamente. Chiaramente, questo sarà tanto più grande quanti più giri cartolari farà la merce. In altri termini, il vantaggio sarà maggiore quante più volte si ripeterà il carosello.

In aggiunta a quanto già detto, la situazione si complica ancora di più quando alla filiera vengono aggiunte delle società "cuscinetto" tra la società cartiera e l'acquirente nazionale effettivo. Queste hanno lo scopo di rendere più difficoltose le indagini svolte dall'Agenzia

[22] E. Corvino, "*IVA: meccanismi applicativi delle frodi carosello",* Quotidiano Più, articolo del 23/11/2024.

delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, messe in atto per far emergere il meccanismo di frode.

Viene riportata di seguito, una rappresentazione grafica del meccanismo di frode carosello (Figura 1) al fine di fornire una maggiore semplificazione dei concetti espressi e una maggiore comprensione di quanto riportato nelle sentenze analizzate, di cui si dirà in seguito.

Figura 1: rappresentazione grafica di una frode carosello

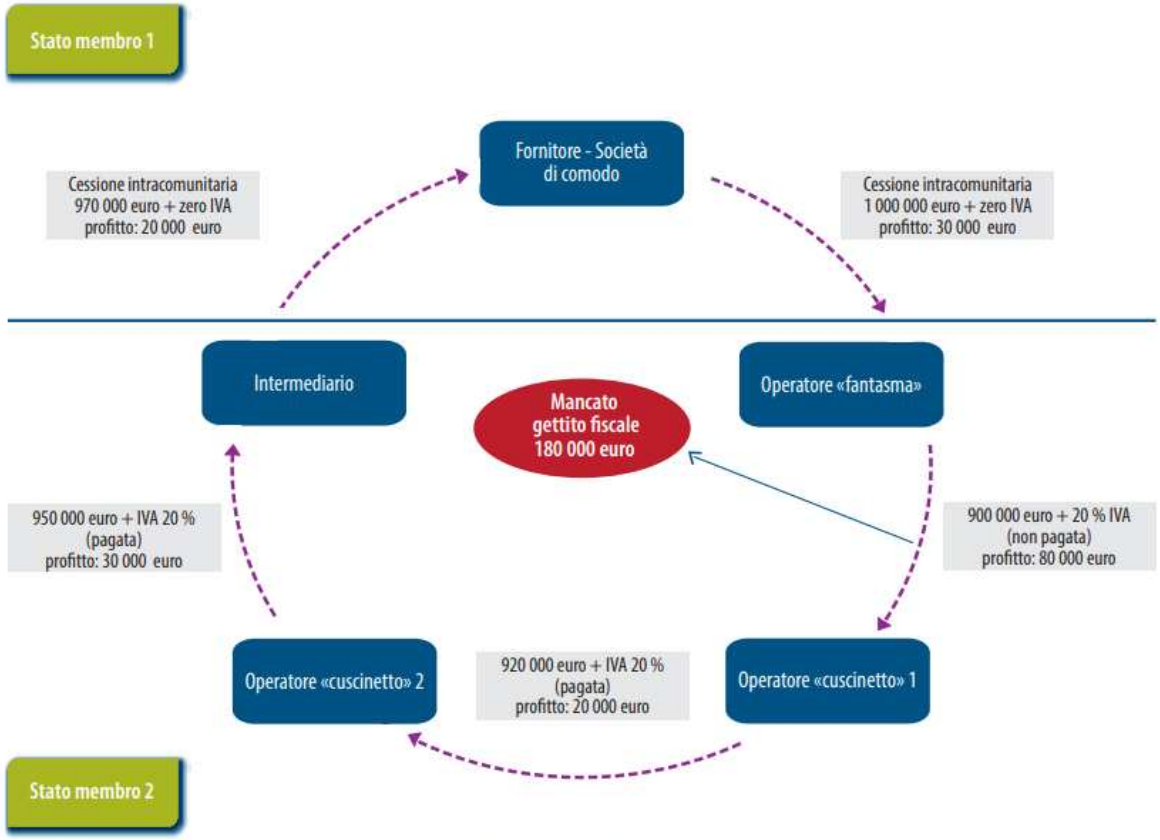

Fonte: Corte dei conti europea, in base a un esempio della Task Force Azione finanziaria.

Le sentenze esaminate descrivono concretamente le fattispecie sopra elencate.

Per quanto riguarda la frode carosello aperta, a titolo esemplificativo, in una sentenza della Corte di Cassazione del 2024[23] viene rappresentata la stessa fattispecie.

Il caso riguardava una società contribuente, accusata dall'Agenzia delle Entrate di aver posto in essere operazioni inesistenti con una società filtro, dalla quale aveva acquistato

[23] Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 14/02/2024) 15/03/2024, n. 7066.

ingenti quantitativi di merce per rivenderli sul mercato. La società filtro è poi risultata essere una mera cartiera le cui società fornitrici erano anch'esse scatole vuote.
Sul punto, si legge: *"la D. si era approvvigionata del 99% della merce dalle stesse tre società, la A.A., la B.B e la C.C.; le tre società da cui aveva acquistato merce non avevano presentato dichiarazioni fiscali nei predetti anni di imposta, non possedevano alcuna struttura, non conservavano scritture contabili (...). La società D. aveva movimentato ingenti volumi di prodotti avendo in compenso un numero ristretto di clienti e fornitori; la predetta società di fatto non aveva operato ricarichi sulla merce, risultando bonifici in entrata ed in uscita, coincidenti temporalmente e quasi di pari importo. (...) sulla base degli stessi elementi, si poteva ritenere accertato e provato il ruolo di mero intermediario rivestito dalla società D. nel descritto meccanismo della frode carosello e ne hanno tratto la conseguenza che gli acquisti effettuati, nell'anno xxxx, dalla società E.E. (contribuente), pari all'importo di euro xxxx, erano soggettivamente inesistenti".*
Nella sentenza, la merce viene effettivamente scambiata, ma le società emittenti le fatture risultano essere mere società filtro interposte ovvero scatole vuote non potendo dunque classificarsi come soggetti passivi d'imposta. Difatti, la Cassazione parla in questo caso di fatture soggettivamente inesistenti.

La seconda fattispecie della frode carosello chiusa è ravvisabile, sempre a titolo esemplificativo, in un'altra sentenza della Corte di Cassazione emessa nel 2021.
In questo caso, la causa riguardava una serie di acquisti/vendite di merci che circolavano tra le diverse società coinvolte solo cartolarmente, rimanendo effettivamente sempre nella disponibilità dell'impresa ideatrice della frode o in altra società comunque facente parte dell'organizzazione (quindi su accordo preso con le altre società idetrici)[24].
Si legge: *"Nel caso specifico la società originaria era la A.A. a cui la B.B., unitamente alla C.C. (società per la quale è intervenuta la sentenza favorevole passata in giudicato di cui si è detto in precedenza) ha ceduto telefoni acquistati dalla F.C. S.r.l., a sua volta acquirente presso imprese di comodo interposte appartenenti alla stessa organizzazione. La merce oggetto delle transazioni (telefonini) è risultata esistente e depositata nei magazzini della C.C., società ritenuta, anch'essa, appartenente all'organizzazione che aveva predisposto la*

[24] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 27/04/2021) 16/11/2021, n. 34482: *"Diverse società comunitarie operanti nel settore della telefonia ponevano in essere transazioni a catena documentate solo cartolarmente mediante l'interposizione fittizia di imprese di comodo attraverso le quali la merce tornava nella disponibilità delle prime società cedenti".*

frode IVA. A seguito dell'accertamento sono state ritenute oggettivamente inesistenti le operazioni di acquisto tra B.B. e la F.C. S.r.l. e di vendita tra la prima società e la A.A.".
L'Agenzia delle entrate parla in questo caso di operazioni oggettivamente inesistenti, poichè ravvisa numerosi elementi sufficienti a ritenere che le operazioni esaminate non siano mai realmente state poste in essere.

2.1.1 Fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti

Ancorchè l'Agenzia delle entrate, qualora ravvisi la presenza di operazioni illecite poste in essere tramite l'utilizzo di fatturazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, applichi le medesime misure ai fini della possibilità di detrazione dell'IVA, si ritiene importante in questa sede fornire una breve descrizione di quelle che sono le differenze tra le due tipologie di fatturazioni. Questo poiché nello studio effettuato, ritornano in modo alternato i due tipi di fatture.
Difatti, come emerge nel paragrafo precedente, si è in presenza di una frode carosello sia quando il meccanismo ravvisabile viene applicato mediante l'utilizzo di fatturazioni oggettivamente inesistenti, sia che si tratti di fatture solo soggettivamente inesistenti.

Per quanto riguarda le fatture soggettivamente inesistenti, la Corte di Cassazione, in accordo con quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea, precisa che queste vengono a configurarsi sia quando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo d'imposta, sia quando la falsità delle fatture in oggetto riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione esaminata.
Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria ritenga che la fattura o le fatture emerse attengano ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, come nel caso sopra riportato *(Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 14/02/2024) 15/03/2024, n. 7066),* e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la

prestazione in essa rappresentata, la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea di principio, esclusa[25][26].

La ragione risiede nel fatto che in questi casi, viene a mancare il presupposto sine qua non è possibile esercitare la detrazione dell'IVA, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972[27].

Per quel che concerne invece le fatture oggettivamente inesistenti, autorevole dottrina in accordo con l'Amministrazione Finanziaria afferma che si possono definire tali i documenti attestanti un fatto mai avvenuto nella realtà[28]. Una vendita di merce ad un soggetto, nel momento in cui è effettuata solo cartolarmente verso un soggetto che in realtà non esiste perché è una mera scatola vuota e le merci non vengono mai consegnate, non si muovono dal "punto di partenza" o comunque non seguono mai il ciclo della fatturazione, è classificabile come un'operazione oggettivamente inesistente.

Diversificare le due tipologie di fatturazione è di fondamentale importanza ai fini dei collegati effetti collaterali di tali operazioni sul meccanismo di detrazione dell'IVA.

Di base, sia per le fatture oggettivamente inesistenti che per le fatture soggettivamente inesistenti, vi è un illiceità dell'operazione messa in atto a monte, tale per cui l'IVA si rende indetraibile, in linea con quanto affermato in precedenza nel presente capitolo.

Tuttavia, ciò non accade nella totalità dei casi, anzi, prima di poter affermare l'effetto di recupero dell'IVA illecitamente detratta (che quindi comporta in altri termini l'indetraibilità effettiva del tributo per l'operazione osservata), la discriminante da osservare è la consapevolezza in capo al contribuente alla partecipazione al meccanismo di frode.

---

[25] Ipotizzando la volontarietà/consapevolezza del contribuente alla partecipazione al meccanismo di frode.

[26] Nella causa C-537/22 si legge: *"l'amministrazione ha dedotto che le operazioni descritte in tali fatture non avevano avuto luogo tra le due imprese di cui trattasi. Di conseguenza, detta amministrazione ha deciso di negare alla Global Ink Trade il diritto di detrarre l'IVA figurante su dette fatture".*

[27] Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, art. 19, comma 1, CERDEF: *". Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".*

[28] I. Caraccioli, S. Mattia, L. Pintaldi, "Fatture per operazioni inesistenti e onere della prova", Il Fisco, n. 40/2016 (Cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 27/04/2021) 16/11/2021, n. 34482).

Chiaramente, quanto affermato riguarda esclusivamente le operazioni cui fanno capo le fatturazioni soggettivamente inesistenti. Questo perché:

- Nell'ipotesi di fatture oggettivamente inesistenti l'impossibilità di detrarre l'imposta è sempre acclarata, in conseguenza della implicita mancanza di inerenza all'attività svolta dal medesimo cessionario e/o committente dell'IVA indicata per falsi acquisti di beni o prestazioni di servizi[29].
  In altri termini, non si può banalmente detrarre l'IVA su un'operazione mai avvenuta poiché se non c'è il presupposto alla base del funzionamento del tributo, lo stesso non può essere sfruttato a proprio vantaggio;

- Nell'ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, la detrazione non dovrebbe essere negata nel caso in cui il cessionario e/o committente sia in buona fede con riferimento agli importi indicati e/o in relazione al soggetto emittente la fattura.

Dunque, come si dirà in seguito nella descrizione delle aziende ideatrici della frode, la discriminante per la possibilità di detrazione o meno dell'IVA per l'operazione fraudolenta è, di fatto, la consapevolezza del soggetto nazionale della sua partecipazione al meccanismo di frode.
Sul punto, i bilanci d'esercizio delle aziende contribuenti non costituiscono, nella maggior parte dei casi, uno strumento utile di individuazione della frode. In altre parole, non c'è una voce di bilancio precisa che costituisca una red flag per individuare una possibile commissione di una frode carosello. Questo da un lato accade perché gli importi delle fatture non vengono riportati in contabilità o rientrano all'interno di altri importi relativi ad operazioni reali e lecite; dall'altro perché talvolta accade che la società stessa che ha a che fare con società cartiere fraudolente, molto semplicemente non lo sa.
Viene quindi meno il dato informativo del bilancio d'esercizio perché rispetto ad aziende simili che non hanno avuto rapporti con missing traders, non vi è alcuna apparente differenza rilevabile.

---

[29] M. Ravaccia, "*Indetraibilità dell'IVA indicata su fatture per operazioni inesistenti*", Diritto e Pratica Tributaria, n. 3/2003.

Tornando, a questo punto, al concetto esaminato, il contribuente-controparte di una fattura emmessa, qualificata come soggettivamente inesistente, che dia prova certa e inconfutabile della sua inconsapevolezza dovuta non ad una sua negligenza, bensì ad elementi che non avrebbe potuto comunque conocere, conserva il diritto di detrazione dell'IVA per l'operazione intercorsa.

Si riserva di approfondire l'argomento della divisione dell'onus probandi tra Amministrazione Finanziaria e società contribuente nell'apposito paragrafo del presente capitolo, cui si rimanda (paragrafo 4).

2.2 Frode carosello messa in atto mediante false dichiarazioni d'intento

Come evidenziato in precedenza, la frode carosello si realizza grazie al mancato versamento dell'IVA, addebitata e detratta dal cessionario, da parte del cedente, il quale acquista la merce da soggetti comunitari senza addebito del tributo nei suoi confronti e utilizzando il meccanismo del reverse charge per contabilizzare correttamente gli importi a debito e a credito, compensandoli.
Dopodichè, una volta rivenduta la merce all'impresa Star italiana applicando il tributo all'importo, la cartiera si trova in una posizione di debito IVA verso l'erario.
Il missing trader, in altri termini, si trova programmaticamente in una posizione di debito IVA per l'imposta addebitata in rivalsa al cessionario, e ciò grazie alla mancata applicazione del tributo sugli acquisti connessa al carattere intracomunitario dell'operazione. Con questo meccanismo, il vantaggio che ottiene la cartiera è massimizzato: la stessa non versa l'IVA a debito, bensì la incassa e sparisce.
L'importo dell'imposta sottratta al gettito è tutto guadagno illecito per l'impresa fittizia.

Tali condizioni potrebbero potenzialmente realizzarsi anche nei rapporti interni tramite l'utilizzo delle false dichiarazioni d'intento.
L'emissione di false dichiarazioni d'intento è finalizzata all'acquisto di beni in regime di non imponibilità (al pari delle operazioni intracomunitarie) da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali, in assenza dei requisiti normativi. In questi casi, il beneficio che si ottiene è quello di sfruttare il regime della non imponibilità dell'IVA di cui

all'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972[30] già citato in precedenza, cui si rimanda, pur essendo la merce oggetto dell'operazione ceduta ad un soggetto economico operante nel mercato interno, e che quindi, non avrebbe diritto di fruire del regime di detassazione[31].

In altri termini, ai fini di una miglior comprensione pratica del meccanismo di frode, lo schema è il medesimo delle frodi carosello classiche. L'unica differenza è che la merce, al posto di circolare tra la cartiera, l'impresa italiana e l'impresa estera (nella versione più semplice), circola internamente, senza l'effettuazione di operazioni intracomunitarie. Il carosello interno comporta gli stessi vantaggi del carosello classico grazie alla non imponibilità prevista per le operazioni poste in atto dai c.d. esportatori abituali, assimilabile alla non imponibilità in capo alla cartiera che acquista la merce da una società estera.

In una sentenza della Corte di Cassazione emessa nel 2024, nei confronti di un soggetto accusato di aver organizzato una complessa frode IVA ai danni dell'erario si legge che la stessa: *"comportava l'acquisto della merce da reali operatori del settore della grande distribuzione senza versamento dell'IVA, emettendo false lettere d'intento; successivamente la medesima merce, invece di essere ceduta all'estero, veniva fatturata con IVA ad altri soggetti fittizi operanti nel territorio della Repubblica e gestiti dal medesimo C.C.; detti operatori rivendevano sottocosto a terzi, applicando l'IVA, grazie al mancato versamento dell'imposta trattenuta e non versata[32]"*.

La frode carosello messa in atto mediante le false dichiarazioni d'intento è uno schema di frode che si ritrova nelle sentenze esaminate in misura minore rispetto alle preponderanti frodi carosello classiche aperte o chiuse (circa il 7% del campione esaminato).

La motivazione, a parere di chi scrive, appare rinvenibile nel fatto che i soggetti che si dichiarino esportatori abituali devono rispettare determinati requisiti precisamente indicati dalla legge, tra cui l'essere operativi da più di un anno. Questo, in aggiunta agli stringenti obblighi previsti dall'Agenzia delle entrate nei confronti del cedente

---

[30] Art. 8 DPR n. 633/1972, comma 1, lett. c): Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: *"c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".*

[31] E. Tito e G. Giusti, *"Responsabilità di cedente e cessionario nel caso di emissione di false dichiarazioni d'intento"*, Il Corriere Tributario, n. 44/2016.

[32] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 05/12/2023) 12/06/2024, n. 16303

dell'operazione, rende la stessa oggettivamente più "rischiosa" rispetto alle altre fattispecie finora esaminate.

Sul punto, l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. del 29/12/1983 n. 746, intitolato "*Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8 del DPR n. 633/1972"* sancisce che è esportatore abituale chi abbia effettuato cessioni all'esportazione, registrate nell'anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), in misura superiore al 10% del volume d'affari determinato ai sensi dell'art. 20 dello stesso Decreto Iva[33].

Il comma 1, lett. c) del medesimo Decreto Legge afferma poi che: *"l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione (...), trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale (...)".*

L'Agenzia delle entrate, inoltre, mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento.

In aggiunta a tutti i requisiti previsti e gli adempimenti richiesti per la qualificazione di esportatore abituale, l'Agenzia delle entrate ha previsto una serie di strumenti a favore e/o obblighi in capo al cedente dell'operazione con lo scopo di verificare l'effettivo status di esportatore abituale in capo alla controparte ovvero la presenza effettiva di tutte le condizioni necessarie a qualificarlo come tale. In presenza di questi adempimenti cui è soggetto il cedente, non risulterà semplice sostenere che non si aveva la consapevolezza della fittizietà della comunicazione d'intento qualora risulti che la controparte abbia per esempio iniziato la propria attività da un periodo di tempo inferiore all'anno.

Sul punto, gli operatori hanno possibilità di accedere all'archivio V.I.E.S. (*Vat Information Exchange System*), la cui finalità consiste nel controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. Un esportatore abituale dovrebbe essere di norma incluso in detto archivio visto l'obbligo per legge data

---

[33] Art. 20, comma 2, DPR n. 633/1972: *"Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36."*

la quantità di operazioni intracomunitarie che nella teoria effettua, e la registrazione della partita IVA nel VIES consente agli operatori di verificare la data di inizio attività dell'impresa in oggetto.
Qualora il dichiarato esportatore abituale non risulti in tale elenco o la durata dell'attività risulti inferiore rispetto all'anno, risulta complicato provare l'inconsapevolezza, ovvero la buona fede del soggetto cedente.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23842/2024[34] riguardante una condanna per frode carosello messa in atto mediante false dichiarazioni d'intento, tra gli elementi di prova a sfavore della società fittizia dichiarante emergeva che la stessa fosse stata istituita solo nove mesi prima ripetto alla dichiarazione di fallimento successivamente intervenuta.
Si legge inoltre che: "*Emerge altresì dalla consapevolezza dell'assenza del requisito di esportatore abituale in capo alla Srl C.N., desumibile dalla dichiarazione IVA 2012,* che *l'appellante dichiarava di aver visionato al fine di riscontrare la regolarità e l'idoneità del soggetto a svolgere le operazioni."*

Alla luce di quanto esposto, risulta abbastanza evidente come, ancorchè il meccanismo produca gli stessi vantaggi del carosello classico messo in atto mediante l'emissione di fatture inesistenti, i rischi di un possibile sospetto da parte dell'Agenzia risultano maggiori alla luce dei precisi requisiti richiesti e agli strumenti di prevenzione specifici messi a punto con il fine ultimo di portare alla luce tale tipologia di frode. A queste ragioni si associa coerentemente la bassa percentuale di frodi carosello rilevate appartenenti a tale categoria.
Si riserva di approfondire nel capitolo 4 dell'elaborato il temna riguardante le misure adottate al fine di prevenire e contrastare le frodi IVA oggetto di analisi.

[34] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 29/05/2024) 05/09/2024, n. 23842 (si legge: *"Peraltro, dalle informazioni acquisite emergeva che la detta sede era stata istituita di fatto solo nove mesi prima rispetto alla dichiarazione di fallimento.")*

2.3 Frode carosello messa in atto mediante lo sfruttamento del deposito IVA

L'istituto del deposito IVA è disciplinato dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993[35], in attuazione della Direttiva IVA n. 2006/112/CE art. 154-166 e 202.

Il comma 4, lett. b) del suddetto articolo stabiliva, fino al 2011, che sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto anche *"le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA".*

Ciò che accadeva era che la cartiera non pagava l'IVA in dogana perché si impegnava ad introdurre la merce sdoganata in un deposito IVA (vi era una sorta di differimento dell'imposizione).

Una volta che i beni venivano estratti dal deposito ed immessi in libera pratica nel territorio nazionale, scattava l'obbligo di pagamento del tributo, che tuttavia avveniva mediante il meccanismo del reverse charge. L'IVA veniva dunque imputata con autofattura e contabilizzata sia nel registro delle vendite, sia in quello degli acquisti, compensandosi.

Dopodichè, la frode avveniva secondo il metodo classico: il soggetto missing traders vendeva le merci ad altro operatore nazionale ad un prezzo vantaggioso addebitandogli l'IVA, che poi non veniva pagata all'erario, bensì incassata dalla stessa cartiera, per poi sparire dalla circolazione. Dall'altra parte il cessionario approfittava di un prezzo di acquisto vantaggioso e della detrazione dell'IVA addebitatogli.

Tale tipologia di variante è stata utilizzata fino al 2011. Nello stesso anno, infatti, sono state introdotte delle modifiche (per quello che concerne il punto di interesse analizzato) all'art. 50-bis sopracitato che hanno reso di fatto impossibile l'utilizzo del deposito IVA quale variante strumentale al compimento di una frode IVA.

L'art. 7, comma 2, lett. cc-ter), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70[36], è intervenuto sul comma 4, lett b) dell'articolo 50-bis (tutt'ora in vigore). A seguito delle modificazioni lo stesso stabilisce che sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto*: "le*

---

[35] Il Decreto Legge è intolato *"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie."*

[36] Si legge: "all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. (…)".

operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia d'imposta"[37].
L'art. 2, comma 36-vicies quater del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, è anch'esso intervenuto sull'art. 50-bis, comma 6, stabilendo che l'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta *"iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate."*

Appare evidente che la regolamentazione inserita rende inattuabile ormai il compimento di una frode IVA sfruttando il regime del deposito IVA così modificato. Qualora un soggetto volesse usufruire di tale regime, posticipando il versamento del tributo, sarebbe obbligato a prestare una garanzia in dogana proporzionata al tributo che dovrà versare. Inoltre, per poter poi estrarre i beni, dovrà dimostrare all'Agenzia delle entrate di essere un soggetto fondamentalmente operativo e regolare nei suoi adempimenti verso l'erario, tutti requisiti assolutamente non concordanti con le caratteristiche di società cartiera fittizia.

Nell'elencazione effettuata in precedenza si è detto che l'utilizzo del deposito IVA rientra tra le fattispecie riscontrate nel campione di sentenze esaminato.
Ancorchè questo sembri contradditorio rispetto al fatto che detto strumento si rende praticamente non sfruttabile dal 2011 ai fini del compimento di una frode, va ricordato che la documentazione esaminata fa riferimento a frodi commesse in passato e giudicate oggi.

[37] Art. 50-bis, comma 4, lett b), Decreto Legge 30/08/1993 n. 331, CERDEF (Cfr. rt. 50-bis, comma 4, lett b), Decreto Legge 30/08/1993 n. 331 in vigore fino al 13/07/2011). La prestazione della garanzia non è dovuta per: *"i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93" della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".* I soggetti cui si riferisce la disposizione sono i soggetti titolari della certificazione attestante lo status di "*operatore economico autorizzato*" ai sensi dell'art. 14-bis del regolamento europeo citato, le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le *"ditte di notoria solvibilità"*, ai quali, in base all'art. 90 del DPR sopra elencato, l'Amministrazione Finanziaria può concedere l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali.

Nel secondo capitolo si vedrà che quasi la totalità delle frodi giudicate nel quinquennio preso in analisi (2020-2025) sono state commesse in media, tra 10 e i 20 anni anteriori al giudizio.
Alla luce di ciò, si rende ragionevole la possibilità di aver riscontrato dei casi di frode IVA carosello commessi mediante lo sfruttamento del deposito IVA secondo il regime precedentemente in vigore.
È il caso della sentenza n. 6031/2020, relativa a una frode IVA commessa negli anni fra il 2007 ed il 2011, da tre società appartenenti al medesimo gruppo, le quali si erano avvalse dell'stituto del deposito IVA al fine non già di posticipare il versamento, ma di evadere in toto l'IVA.
Sul punto, si legge: *"nel caso concreto, ben delineato nella sentenza impugnata, si trattava di interposizione di imprese "cartiere" fra società dello stesso gruppo R. facenti capo alle stesse persone fisiche allo scopo di acquistare prodotti da Paesi extracomunitari in sospensione di IVA tramite l'utilizzo del deposito doganale e poi cederli ai reali destinatari con l'applicazione dell'imposta che non veniva, però, versata, con ingenti perdite per l'erario".*[38]

2.4 Regime del margine

Tra i settori maggiormente intaccati dalle frodi IVA carosello, il 36,3% rigurda il settore dell'automotive. Di questa percentuale, il 10% delle frodi è effettuata mediante lo sfruttamento del regime del margine.
I casi a cui si fa riferimento, riguardano in particolare il commercio di autovetture usate. Difatti, detto regime, disciplinato dall'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, in accoglimento delle disposizioni della Direttiva IVA di cui all'art. 311 e ss., riguarda gli scambi di beni mobili usati, d'antiquariato, d'arte o da collezione, suscettibili di reimpiego nello Stato o in un altro Stato membro, che hanno già scontato l'imposizione, in via definitiva, antecedentemente alla reimmissione nel mercato. Si tratta di beni che i soggetti passivi acquistano dai consumatori finali (su cui grava il peso del tributo)[39].

[38] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 03/10/2019) 04/03/2020, n. 6031.
[39] Si considerano acquistati da privati: i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione; i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in "regime di franchigia"

Per i beni così acquisiti, al momento della rivendita, sorge un debito verso l'erario per la sola IVA calcolata sul differenziale tra il prezzo dovuto dal cessionario e il costo di acquisto aumentato delle spese accessorie relative al bene acquistato, ovvero sul "margine" dell'operazione.
Questa operazione, non implica alcun diritto di detrazione dell'imposta in capo al nuovo acquirente. Tale regime, infatti, ha lo scopo di evitare una doppia tassazione su beni per i quali il venditore ha pagato un prezzo, già comprensivo dell'imposta, che non ha potuto portare in detrazione[40].

Nelle frodi commesse attraverso lo sfruttamento del regime del margine, il ruolo delle cartiere risulta un po' diverso. In tali frodi non è necessario che venga omesso il versamento dell'IVA poiché è sufficiente che nella fattura si attesti l'applicazione del regime in assenza dei presupposti di legge.
Di fatto, questa frode potrebbe benissimo essere commessa anche in assenza di una società fittiziamente interposta; basterebbe che il cedente indicasse in fattura il falso.
In questo modo, viene innescato il meccanismo fraudolento, che non si risolve in un'indebita detrazione IVA, bensì in un vantaggio concorrenziale sul mercato dell'usato.
In particolare, per quanto riguarda i casi riscontrati nella ricerca, le auto usate possono essere qualificate tali se immatricolate da più di sei mesi e con percorrenza superiore a 6000 km[41].

Lo schema basilare di frode utilizzato sfruttando detto regime è il seguente:

a. La società cartiera acquista i beni da altra società estera utilizzando il meccanismo del reverse charge, quindi mantenendo l'IVA neutrale;
b. La stessa cartiera rivende poi la merce ad altro soggetto nazionale (contribuente), simulando l'applicazione del regime del margine.

In sostanza, la cartiera effettua un acquisto intracomunitario, con registrazione dell'operazione sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti, cui fa seguito una cessione al margine in assenza di presupposti legali.

---

nel proprio Stato membro; i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del margine.
[40] M. Bargagli, *"Regime del margine: regole operative",* Guida alla fatturazione, n. 4/2013.
[41] F. Mancini, "*Il mercato delle auto tra regime del margine e frodi carosello*", Corriere Tributario, n. 22/2007 (Cfr. art. 36, comma 10, D.L. n. 41/1995).

In questo modo, la società contribuente potrà pagare l'IVA alla cartiera solo sul margine da questa operato (qualora non venda a prezzo di acquisto), e poi rivendere la merce ai propri clienti ad un prezzo molto vantaggioso rispetto alla concorrenza.
A titolo esemplificativo, in una sentenza della Corte di giustizia di tributaria di secondo grado dell'Umbria, riguardante l'acquisto di autovetture usate da due fornitori nazionali rivelatesi mere cartiere, si legge: *"I Verificatori dell'Ufficio Dogane rilevavano dall'Anagrafe Tributaria vari elementi che facevano supporre i ruoli di cartiere assunti dai due fornitori su indicati. Inoltre, dall'analisi delle singole operazioni di acquisto e di vendita, emergeva che venivano simulate le condizioni necessarie per ottenere le immatricolazioni senza preventivamente assolvere al pagamento dell'IVA, ricorrendo a indicazioni e/o omissioni fuorvianti e a false dichiarazioni sostitutive di atto notorio: in definitiva, si ricorreva ai meccanismi del falso consumatore finale e del falso regime del margine"*[42][43].

Chiaramente, questo tipo di frode, per essere proficuo, deve riguardare beni ad alto valore unitario, in modo da ottenere un guadagno cospicuo prima della cessazione dell'esistenza della cartiera.
Per questo motivo la metà delle frodi che sfruttano il regime del margine, ma anche quelle in precedenza esaminate, sono attuate nei settori dell'automotive in primis e dell'elettronica[44].

3. Principio di proporzionalità e profili sanzionatori

Ad inizio capitolo si è fatto parecchio riferimento al principio di neutralità dell'IVA e si è posto il focus su quanto questo fosse effettivamente sacrificabile in favore dell'obbiettivo primario dell'Unione Europea di combattere l'evasione fiscale[45].

---

[42] Corte di giustizia tributaria di secondo grado Umbria Perugia, Sez. II, Sent., (data ud. 28/03/2024) 28/03/2024, n. 138.
[43] L'Agenzia delle entrate richiede la comunicazione di tutta la documentazione necessaria attestante la genuinità dell'operazione. Una volta effettuato questo adempimento, potrà essere concessa l'immatricolazione dei veicoli. Nel capitolo IV dell'elaborato verranno descritte tutte le misure adottate al fine di prevenire ed evitare la commissione di frodi carosello ai danni dello Stato.
[44] Nel secondo capitolo del seguente elaborato verrano descritte le evidenze empiriche riguardanti i settori maggiormente intaccati dalle frodi carosello in Italia.
[45] Sentenza del 21/06/2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11 Mahagèben e Dàvid, comma 41, pag. 8: *"(…) si deve rammentare che la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obbiettivo riconosciuto*

La giusta "misura" in tal senso deve essere guidata da un ulteriore principio: il principio di proporzionalità, secondo cui gli Stati membri devono seguire un giusto bilanciamento tra la messa in atto di azioni volte a conseguire il principale cardine europeo della lotta all'evasione e il livello di limitazione ovvero lesione del principio di neutralità a guida del funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto[46].

In altri termini, secondo tale principio, il principio di neutralità è tanto più sacrificabile quanto più appaiono lesivi o pregiudizievoli i comportamenti dei contribuenti ai danni del gettito erariale. Dunque, il peso delle misure di contrasto all'evasione sarà tanto maggiore quanto più gravi risulteranno essere i danni causati da tali comportamenti. In questi casi, il principio di neutralità, ovvero il diritto alla detrazione, risulteranno cedevoli rispetto all'esigenza di tutela delle finanze dello Stato.

Ci si chiede a questo punto, quali debbano essere le sanzioni applicabili nei casi di frodi carosello, così come descritte nel seguente elaborato, le quali figurano chiaramente lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Sul punto, occorre primariamente fare riferimento alla Direttiva sulla Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea (Direttiva PIF) del 5 luglio 2017.

L'art. 3 della Direttiva al comma 1 recita che: *"gli stati membri adottano le misure necessarie affinchè, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato".* Al secondo comma procede poi ad elencare le fattispecie che costuiscono una frode lesiva degli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la lett. d) elenca tre casistiche rilevanti. Si legge: *"(…) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione; ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione*

---

ed incoraggiato dalla Direttiva 2006/112 (v., in particolare, sentenze Halifax e a., cit., punto 71; del 7 dicembre 2010, R., C-285/09, Racc. pag. I-12605, punto 36, nonché del 27 ottobre 2011, Tanoarch, C-504/10, Racc. pag. I-10853, punto 50). A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze del 3 marzo 2005, Fini H, C-32/03, Racc. pag. I-1599, punto 32; Halifax e a., cit., punto 68, nonché Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 54)".

[46] Direttiva IVA del 28/11/2006, n. 2006/112/UE, art. 273: *"Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera."*

di un'obblico specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA[47]*".* In sostanza, ancorchè ai fini della Direttiva PIF si faccia riferimento a frodi transfrontaliere, le tre ipotesi individuate richiedono la diminuzione delle risorse del bilancio dell'UE o il mancato pagamento dell'IVA o, infine, la costituzione illecita di diritti di rimborso IVA. Siamo nelle casistiche oggetto dell'elaborato.

La Direttiva PIF è relativa, non a caso, alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Le frodi IVA carosello, difatti, oltre a comportare sanzioni amministrative erogabili dall'Agenzia delle Entrate, primo tra tutti il disconoscimento del diritto alla detrazione del tributo, comportano delle conseguenze rilevanti anche penalmente.
Si riserva di affrontare con maggior dettaglio il tema della disciplina del doppio binario penale-tributario nell'ultimo paragrafo del seguente capitolo, cui si rimanda (paragrafo 5).
Si può comunque sottolineare, in questo frangente, che nonostante la Direttiva di diritto penale si riferisca alle condotte gravemente fraudolente aventi natura transnazionale, vi possono essere frodi IVA di rilevante entità che avvengono anche all'interno del medesimo Stato (come in tutte le casistiche riscontrate nel campione di analisi mediante l'utilizzo di false dichiarazioni di esportatore abituale). In tali casi, coerentemente con il principio di proporzionalità, è lasciata facoltà agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione, posto che la Direttiva PIF detta soltanto norme minime[48].
Se da un lato, questo consente di certo un maggior raggio d'azione per ciascun Stato, non si può non notare, come sottolineato anche dalla dottrina, che nel settore delle sanzioni IVA, manca una armonizzazione della normativa dell'Unione Europea, mentre è lasciata ai diversi Paesi ampia discrezionalità nella scelta delle sanzioni che ritengono più appropriate, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.

---

[47] Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017, n. 2017/1371/UE, art. 3, commi 1 e 2 lett. d).
[48] A. Della Carità, R. Biancolli: *"Frodi IVA "gravi" nella Direttiva PIF: tutela degli interessi finanziari UE o depotenziamento della "Taricco"?",* Corriere Tributario n. 28/2018, pag. 4.

Questo concetto è ravvisabile soprattutto in tema di sanzioni amministrative: autorevole dottrina, facendo riferimento alla sentenza della CGE *Rodopi,* n. C-259/12, ha ribadito che la Corte ha affidato direttamente al giudice nazionale la valutazione dell'importo della sanzione amministrativa in base alle circostanze concrete del caso, eventualemnte anche riducendone la misura. Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì affermato che la valutazione circa la proporzionalità della sanzione deve tener conto della natura e della gravità della violazione che detta sanzione mira a punire, nonché delle modalità di determinazione dell'importo della sanzione stessa[49].

4. Divisione dell'onus probandi tra Amministrazione Finanziaria e società contribuente

Elemento critico delle fattispecie esaminate è senza dubbio il diritto alla detrazione dell'IVA. La domanda principale che ci si dovrebbe porre è la seguente: in caso di frode IVA carosello, il cessionario conserva il diritto alla detrazione dell'IVA? Chiaramente, per quasi ogni interrogativo cui ci si pone di fronte, la risposta maggiormente appropriata è "dipende". Il discrimine tra la possibilità di conservare tale diritto ovvero recuperare gli importi a tassazione è la buona fede oggettiva del cessionario stesso.
Nel definire la buona fede oggettiva, la Corte fa riferimento alla diligenza dell'operatore economico, ovvero alla sua media accortezza che gli dovrebbe consentire di riconoscere il suo dante causa come soggetto fraudolento.
Come si può notare, non si fa esplicito riferimento ad elementi concreti che se individuati, esplicitano con chiarezza la buona fede o mala fede del contribuente; il confine tra conoscibilità e non conoscibilità della frode è estremamente labile.

Nella già citata sentenza *Mahagében e Dàvid* della Corte di Giustizia europea, nei punti 45 e 46 si afferma, riferendosi alla sentenza *Kittel e Recolta Recycling,* che è possibile negare al soggetto passivo il beneficio del diritto a detrarre l'IVA solamente qualora si dimostri, attraverso elementi oggettivi non direttamente esplicitati, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione cui ha partecipato si iscriveva in un'evasione

[49] G.E. Degani: *"Illegittime le sanzioni doganali sproporzionate",* Il Fisco n. 35/2023, pag. 3355.

commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte. Tale soggetto passivo, qualora consapevole, si considera partecipante all'evasione indipendentemente dal fatto che tragga o meno beneficio dalle operazioni intercorse[50].

Ad enfatizzare ulteriormente la mancanza di indicazioni specifiche circa gli elementi da individuare per provare la consapevolezza dei soggetti contribuenti alla partecipazione al meccanismo di frode, si riscontrano le medesime indicazioni della Corte di Giustizia europea anche all'interno di moltissime sentenze esaminate nel campione oggetto di studio.

Nella sentenza n. 18020 del 23/06/2021, riguardante l'acquisto di autovetture nuove e usate da parte di una Srl italiana attraverso l'utilizzo di false fatturazioni. Una società estera vendeva le autovetture ad una o più società cartiere le quali rivendevano a loro volta le merci alla contribuente, applicando l'IVA che poi non veniva versata bensì intascata. Nel valutare la consapevolezza della Srl, la Corte di Cassazione afferma che, ai fini della prova della mala fede del soggetto passivo, è necessario dimostrare, in via presuntiva, in base ad elementi "oggettivi e specifici", che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente[51].

Ridondanti anche in questo caso sono gli elementi oggettivi e specifici che tuttavia non demandano ad ulteriori chiarimenti in merito.

Si può tuttavia rinvenire ad una ulteriore precisazione circa questi elementi e che si riscontra in talune sentenze esaminate. Nella sentenza n. 35591 del 20/12/2023 si fa riferimento ad elementi "chiari, precisi e concordanti" richiesti all'art. 2729 cc[52]. Qualora si individui la sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza in capo agli

---

[50] Allo stesso modo, la sentenza *Kittel e Recolta Recycling* nei procedimenti riuniti C-439/04 e C-440/04 del 6 luglio 2006 al punto 56 recita: *"Del pari, un soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una frode all'IVA, ai fini della sesta direttiva si deve considerarlo partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni."* In tale situazione, il soggetto passivo si ritiene dunque un collaboratore degli autori della frode e ne diviene complice.

[51] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 25/11/2020) 23/06/2021, n. 18028. La sentenza rimanda ai giudizi della Corte di Giustizia europea emanati il 6 luglio 2006 e già citati.

[52] Art. 2729 Codice Civile, comma 1 e 2*: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.), il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e consordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni (2721, 2722)".*

elementi emergenti per dimostrare la mala fede del soggetto passivo, l'idoneità di questi verrà apprezzata dal giudice di merito in modo totalmente discrezionale[53].

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che nelle operazioni intervenute tra determinati soggetti siano state messe in atto pratiche mistificatorie tramite l'utilizzo di fatturazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, spetta alla stessa l'onere di provare l'oggettiva fittizietà del fornitore anche in via presuntiva, e quindi la consapevolezza del destinatario che l'operazione o le operazioni si inserivano in una evasione dell'imposta[54]. In termini semplicistici, spetta all'Agenzia delle Entrate provare l'esistenza dei suddetti elementi gravi, precisi e concordanti che attestino la mala fede del contribuente.

Una volta dimostrata la fondatezza degli elementi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, spetta alla società contribuente dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle accuse erariali. In altri termini, spetta poi al contribuente la dimostrazione dell'aver agito in buona fede.

Nel caso di specie, qualora l'Agenzia attesti la presenta di gravi indizi di partecipazione del contribuente nell'ambito di una frode carosello, il contribuente dovrà fornire la controprova che smentisca quanto affermato dall'Agenzia e attesti la sua non conoscibilità del meccanismo fraudolento[55].

---

[53] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 06/10/2023) 20/12/2023, n. 35591: *"(…) il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia (di regola) desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi."*

[54] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 25/11/2020) 23/06/2021, n. 18028: "*In tema di IVA, infatti, il principio di neutralità dell'imposizione comporta che l'Amministrazione f inanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l'imposta o partecipato ad una frode (v., ancora, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 9721 del 19/04/2018 Rv. 647833 - 01) e tale giurisprudenza interna è del tutto in linea con quella comunitaria, per cui "In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C 285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) - e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni."*

[55] D. Mirarchi: *"La Corte di cassazione sul nuovo (immutato) onere probatorio"*, L'IVA n. 2/2023: *"l'Amministrazione è tenuta a comprovare oggettivamente un elemento soggettivo ovverosia la consapevolezza del soggetto passivo, che "sapeva o avrebbe dovuto sapere", che l'operazione sottostante si inserisce all'interno di una frode volta a determinare un'evasione dell'IVA. (…) L'assolvimento di tale onere probatorio da parte*

Volendo riportare qundo detto in un caso concreto, nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado n. 3303 del 01/06/2023, la società contribuente veniva accusata di aver preso parte ad un meccanismo di frode mediante operazioni di acquisto messe in atto tramite l'utilizzo di società fornitrici cartiere. L'Agenzia delle Entrate aveva constatato la presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, tali da far supporre la conoscibilità della frode in capo all'imputata. Tra questi: l'inesistenza in capo alla società fornitrice di un magazzino per lo stoccaggio della merce, ovvero l'assenza di adeguate strutture operative e dipendenti; la totale assenza di dichiarazioni fiscali e relativi versamenti; l'inesistenza accertata della società presso la sede legale dichiarata in CCIA e l'irreperibilità dell'amministratore nonché rappresentante legale; l'assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto e/o accordi commerciali tra la contribuente e la società fornitrice.

La società contribuente, avrebbe dovuto dimostrare, innanzi a tali accuse a parere di chi scrive fondate, la propria buona fede. A tal fine, come si legge nella sentenza, non è sufficiente portare alla luce la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, poiché si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e preordinate allo scopo di camuffare i reali intenti dei contraenti e le condotte illecite perpetrate[56].

In questo caso, stante la chiara partecipazione alla frode del contribuente, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare la sua inconsapevolezza, qualificandosi quale parte soccombente del processo.

In ogni caso, occorre osservare che nei rapporti di questo tipo, anche se alla controparte dell'operazione non compete di norma conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, vigono degli obblighi minimi di verifica che un imprenditore od

---

dell'ente impositore comporta lo "spostamento" dell'obbligo in capo al contribuente che, a sua volta, è tenuto a "provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, nonil fatturante, ma altri" e, al contempo, "di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti nell'evasione".

[56] Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. XV, Sent., (data ud. 10/05/2023) 01/06/2023, n. 3303: *"In caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, oltre l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni (il soggetto formale non è quello reale), che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero "a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente " (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, B., C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14, par. 50)."*

operatore commerciale è tenuto a seguire, data la diligenza richiesta per il ruolo ricoperto di cui si è già parlato in precedenza.

5. Disciplina del doppio binario penale-tributario

La disciplina del doppio binario penale-tributario è un tema centrale del diritto italiano, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra processo penale e accertamento tributario. Come precedentemente descritto, la Direttiva PIF identifica quali reati penalmente perseguibili le frodi carosello transfrontaliere, non facendovi rientrare frodi di speculare gravità commesse internamente.

A ciascun Stato membro è lasciata facoltà di decidere in merito alla proporzione delle misure da adottare queste ultime fattispecie.
In Italia, il D.Lgs. n. 74/2000[57] detta le regole che disciplinano i reati in materia di imposte dirette e IVA. Esso, pur non indicando chiaramente il termine di "frode carosello", si riferisce chiaramente ai casi finora esaminati, agli articoli 2, 3, 8 e 11.

- L'art. 2 fa rientrare nelle fattispecie penalmente rilevanti le dichiarazioni fiscali fraudolente mistificate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione inesistente, prevedendo nel qual caso la reclusione da quattro a otto anni;
- L'art. 3 si riferisce ai casi di presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di artifici diversi dall'art. 2 dello stesso decreto e prevede una pena compresa tra i tre e gli otto anni di reclusione;
- L'art. 8, che è anche quello maggiormente coerente con i casi in oggetto, rende rilevanti penalmente le emissioni di fatture o diversa altra documentazione per operazioni inesistenti, utilizzate con il fine ultimo di favorire l'evasione fiscale delle imposte sui redditi o dell'IVA. Chiunque rientri in questa fattispecie è punito con la reclusione da quattro a otto anni;

[57] CERDEF, decreto legislativo del 10/03/2000, n. 74: *"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205."* Tale decreto è stato abrogato dall'art. 101 del testo unico del 5 novembre 2024, n. 173 a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter che sono stati abrogati dall'art. 130 del testo unico 14 novembre 2024, n.175. Gli effetti dell'abrogazione entranno in vigore a partire dal 01/01/2026.

- Infine, l'art. 11 si riferisce a chiunque si sottragga in modo fraudolento al pagamento delle imposte mediante la vendita simulata o altri atti fittizi dei propri beni o beni di terzi con lo scopo di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se da un lato, la commissione di una frode IVA carosello rientra chiaramente nella sfera penale del diritto, dall'altro lato vi è anche un processo tributario parallelo avviato per gli stessi fatti. Il processo penale è avviato per i reati tributari così come descritti; il processo tributario per l'accertamento dell'evasione e il recupero delle imposte dovute, con le relative sanzioni amministrative.
Di base, nella prospettiva del doppio binario, un processo non dovrebbe escludere l'altro ed entrambi possono procedere parallelamente. Vi sono tuttavia alcuni aspetti da tenere in considerazione al fine di garantire un processo equo e formalmente corretto.
In primis, l'art. 4 del Protocollo n.7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo[58] sancisce il principio secondo cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. In altri termini, tale articolo fonda il c.d. principio del *"ne bis in idem".* Tale principio appare particolarmente rilevante nel momento in cui fissa una regola ben precisa. L'esistenza del doppio binario procedurale potrebbe far sorgere dei conflitti di interesse tali per cui gli stessi fatti potrebbero venir giudicati e puniti due volte. Dunque, si ritiene che il doppio binario penale-tributario sia ammissibile ovvero compatibile con il principio enunciato solo se le due sanzioni erogate (penale e amministrativa) perseguono fini diversi e la somma totale non risulti essere eccessiva.

Secondo la CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), come si evince da talune sentenze, qualora la sanzione applicata riveli una natura "repressiva e ripristinatoria" per l'ordinamento, la sanzione penale non può trovare applicazione. Secondo la stessa, la coesistenza delle due sanzioni violerebbe il principio del ne bis in idem.

---

[58] Consiglio dell'Unione Europea, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, art. 4 -*"Ne bis in idem": "1) Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2) Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. 3) Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione."*

Al contrario, la Corte di Cassazione riteneva che le sanzioni potessero coesistere a patto che afferiscano a fattispecie di diritto diverse. Le sanzioni in tale caso, possono essere applicate parallelamente, in linea con i due processi paralleli avviati, che conservano ciascuno la propria autonomia[59].

A rafforzare il concetto di autonomia dei due processi, nell'ordinamento italiano l'esito di uno dei due non influisce sull'esito dell'altro. Di talchè, l'assoluzione in sede penale non necessariamente comporta lo stesso risultato in sede tributaria.
La disciplina così descritta poteva dirsi corretta fino all'attuazione del nuovo assetto normativo, conseguente all'entrata in vigore della Legge n. 130/2022[60], di riforma del processo tributario.
Il punto di svolta è stata l'introduzione della prova testimoniale, ancorchè in forma scritta e documentale, anche nel processo tributario. Ciò sembra consentire la diretta applicazione anche in materia tributaria degli effetti di un giudicato penale, di talchè, si rende in questo modo sicuramente applicabile il principio ne bis in idem e si esclude in taluni casi la configurabilità del doppio binario penale-tributario[61].

Sul punto, l'art. 654 c.p.p. sancisce chiaramente che: "*nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*".
L'inserimento della prova testimoniale nel processo tributario ha effetto anche con riguardo all'art. 654 citato. Lo stesso recita che l'efficacia di giudicato del processo penale

[59] A. Palasciano, *"Il doppio binario penale-tributario: dalle pronunce CEDU alla Corte di Cassazione",* Il Fisco n. 46/2014.
[60] Legge 31 agosto 2022 n. 130, entrata in vigore il 16 settembre dello stesso anno. L'art. 4 lett. c) ha sostituito il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo (alle condizioni ivi previste) la prova testimoniale scritta assunta con le formme di cui all'art. 257-bis c.p.c.
[61] A. Lovisolo, *"Esperibilità della prova testimoniale nel processo tributario e c.d. doppio binario",* GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 12/2023.

si estende al giudizio in sede civile e amministrativa "purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".

Il processo tributario non viene citato poiché prima dell'introduzione della prova testimoniale il rischio era quello di utilizzazione all'interno del processo tributario di prove ammissibili solamente a livello penale, aggirando il precedente divieto della prova tramite testimonianza.

Dopo l'entrata in vigore della Legge n. 130 del 2022 si ritiene ragionevole che la disciplina dell'art. 654 c.p.p. possa essere riferita anche al processo tributario, potendo estendere anche a questo gli effetti di un giudizio penale in materia. Questo poiché, venendo meno la limitazione imposta dalla prova testimoniale, non emergono ulteriori limitazioni che pongano un impedimento in tal senso.

Capitolo II. Analisi empirica delle aziende frodatrici

In questo capitolo verranno esposte le modalità di esecuzione e le evidenze empiriche di uno studio effettuato su un campione di 300 sentenze emanate dalla Corte di Cassazione e dalla Commissione Tributaria di primo e secondo grado, di aziende contribuenti soccombenti per aver commesso una frode carosello secondo uno o più meccanismi di cui al Capitolo 1 dell'elaborato in oggetto. I risultati ottenuti verranno poi confrontati con i dati riportati nell'EPPO Annual Report 2023 al fine di evidenziare i punti in comune e discordanti, giungendo a tal punto alle considerazioni finali.

1. Introduzione

Il presente lavoro intende analizzare le caratteristiche delle aziende italiane che hanno messo in atto una frode IVA carosello ai danni dell'erario. Secondo la relazione annuale dell'EPPO *(European Public Prosecutor's Office)*, relativa al 2023, la perdita di gettito stimata a causa del sistema di funzionamento ordinario dell'IVA (rivalsa e detrazione) e di quello transitorio degli scambi intracomunitari (esenzione) è di circa 11,5 miliardi di euro[62]. In particolare, il nostro Paese ha prodotto, nel 2023, la maggiore perdita di risorse al bilancio comunitario, principalmente a causa delle frodi IVA.

Da qui, la necessità di indagare le caratteristiche e il modus operandi delle aziende che compiono questo tipo di frode, radicata nel nostro sistema da moltissimo tempo e che continua ancora oggi ad essere utilizzata in larga misura. Ci si chiedono le motivazioni per le quali viene messa in atto; se vi possano essere individuate possibili "red flags" indicative di una azione frodatoria verso il Fisco; che fine fa il denaro che viene incassato illecitamente in tal modo e in che modo possano essere implementate le misure di prevenzione a questo tipo di frode.

Di seguito vengono mostrati i dati del report sopracitato relativi all'importo stimato di evasione in Italia, con la parte di questa relativa alle frodi IVA (Figura 1):

[62] G.LIBERATORE, "*La procura europea alza l'attenzione sulle frodi IVA*", L'Iva n. 5/2014

(Figura 1)

Fonte: Report annuale della Procura europea (EPPO), 2024

Lo studio delle caratteristiche delle aziende condotta in questo lavoro, è ottenuta sulla base dell'analisi della fatturazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, intervenuta tra le aziende ideatrici delle frodi (contribuenti) e le aziende cartiere fittiziamente interposte tra queste ultime e le società estere per mettere in atto il meccanismo.

Questo poiché, una delle motivazioni lampanti per cui viene commesso questo tipo di frode è che il bilancio di esercizio non costituisce una fonte di supporto per individuare una possibile red flag. Le fatture in esame spesso si confondono in mezzo alla gestione caratteristica dell'impresa: tra i ricavi e costi dell'esercizio sono ricomprese sia le operazioni illecite con i soggetti *missing traders*, sia quelle effettuate con reali controparti di mercato, e questo rende impraticabile, guardando ad occhio nudo un bilancio, stabilire se siano state commesse o meno operazioni soggettivamente inesistenti.
Lo stesso ragionamento può essere fatto per i crediti IVA: le società che acquistano merci da una società cartiera, contabilizzano un credito IVA, che da un lato è ricompreso in mezzo ad altri crediti tributari realmente spettanti, dall'altro viene compensato, e dunque sparisce, qualora la merce venga rivenduta ai clienti finali nazionali.

Alla luce di tali ragionamenti, le red flags individuabili per le aziende ideatrici, che chiameremo "Star" in questo frangente, non riguardano tanto indici economico-finanziari di bilancio, quanto caratteristiche comuni legate alla governance aziendale: compagine societaria, livello di controllo interno connesso alla dimensione aziendale, stato di salute dell'azienda. Sul punto, lo studio ha evidenziato tratti distintivi delle aziende Star che tipicamente non sono presi in considerazione, o addirittura risultano discordanti rispetto alla primaria fonte di comparazione scelta per questa analisi (Eppo).

Diverse, in parte, sono le considerazioni che possono essere fatte per le aziende cartiere. Le stesse, in ragione delle loro peculiarità ben note di cui si dirà in seguito, nella maggior parte dei casi non presentano alcun dato contabile. Tuttavia, nei casi in cui è stato possibile reperire il "bilancio", sono emerse delle caratteristiche comuni a livello di conto economico strettamente connesse a quanto descritto nelle sentenze esaminate.

Coerentemente con quanto già detto, si può affermare che l'incriminazione dell'impresa Star avviene quasi sempre in un momento successivo alla segnalazione dell'impresa cartiera collegata. Tramite un avviso di accertamento diretto a una di queste imprese che risulta inadempiente nei confronti dell'erario, si risale, in base ai dati delle fatture emesse, all'impresa contribuente coinvolta. Questo costituisce, in estrema sintesi, la prassi seguita dal Fisco. In rari casi l'Agenzia delle entrate è riuscita ad intercettare in primis l'impresa Star in ragione dei pochi segnali di allarme finora a disposizione della stessa.

2. Criteri per l'identificazione delle aziende frodatrici

Ai fini dell'identificazione delle aziende frodatrici, è stato ideato un protocollo di raccolta dei dati che a partire da documenti ufficiali quali sentenze di condanna della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, permettesse di individuare le imprese di nostro interesse. La scelta degli organi giurisdizionali cui si fa riferimento è dovuta esclusivamente ad un meccanismo di ricerca selezionato in base a criteri puramente soggettivi emersi nel database utilizzato.

Ancorchè si tratti di sentenze emesse da organi nazionali e non riferibili al massimo cardine in materia quale è la Corte di Giustizia europea, i giudizi da questa emessi vengono ripresi in larga parte nei contenuti oggetto di studio. Quindi, nonostante gli esiti analizzati non siano direttamente emanati dall'organo europeo, i concetti su cui si fondano, e dunque la sostanza fattispecie studiate è la medesima.

In particolare, sono state raccolte informazioni su un campione di 300 operazioni della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate avvenute in tutta Italia nel periodo 2020-2024.

Le sentenze sono state individuate utilizzando la banca dati "One Legale", di Wolters Kluwer, tra quelle disponibili di anno in anno. Le stesse delle sono state selezionate in ordine di rilevanza, scelte in modo casuale tra quelle che vedevano le società contribuenti come soccombenti del giudizio ovvero condannate penalmente od obbligate al pagamento di una determinata somma in favore della cassa delle ammende, in modo che il campione potesse risultare sufficientemente sostanzioso e oggettivamente rappresentativo. È stata dunque esclusa dal campione esaminato tutta la documentazione che vedeva i contribuenti esaminati come innocenti, ovvero vincitori del giudizio contro l'Agenzia.

Dalla maggior parte dei documenti ufficiali esaminati, è stato possibile ottenere le informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti, ovvero la ragione sociale delle aziende "Star" e delle società cartiere fittiziamente interposte. In totale, in questa seconda fase, sono state individuate sicuramente 300 sentenze di condanna delle società contribuenti; tra queste, sono state recuperate le ragioni sociali del 70% delle stesse.

Il database "Telemaco", delle Camere di Commercio italiane e la banca dati "AIDA", sono stati utilizzati per verificare l'esistenza dei soggetti individuati, ancorchè in liquidazione ovvero cessati. Tramite quest'ultima banca dati è stato inoltre possibile reperire i dati di bilancio di cui al par. 1, riguardanti le società cartiere.

A questo punto, sono state riunite le informazioni riportate nei documenti ufficiali con quanto esaminato nelle banche dati disponibili e sono stati evidenziati risultati (esposti nei successivi paragrafi) concernenti:

- Le aree maggiormente intaccate dalle frodi negli ultimi cinque anni;
- I settori cui prestare maggiormente attenzione in questo frangente;
- Alcune caratteristiche di particolare interesse concernenti tanto le società ideatrici della frode, quanto i soggetti interposti.

3. Risultati

3.1 Aree maggiormente intaccate dalla frode

L'istogramma di seguito mostra la distribuzione del campione esaminato tra le diverse regioni d'Italia (Figura 2).

Figura 2 - regioni maggiormente intaccate

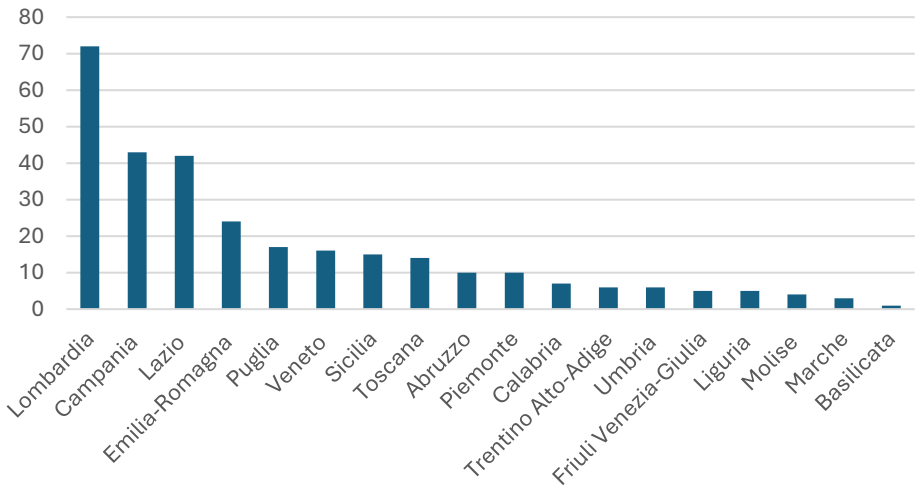

Il primo dato che risulta evidente è che il fenomeno delle frodi carosello, seppur diffuso largamente in tutto il territorio, si concentra in alcune particolari aree.

Al Nord, la maggior parte delle aziende che commettono la frode IVA si concentra in Lombardia, in particolare nelle province di Milano e Brescia. Tale tipo di frode trova poi diffusione, sempre al Nord, anche se in modo meno preponderante, nel Veneto, in particolare nella provincia di Padova e Venezia, e in Piemonte, nella provincia di Torino.

Tra le regioni del Centro-Italia, si nota una forte concentrazione nell'Emilia-Romagna, soprattutto nella provincia di Bologna, seguita poi dalla Toscana, prevalenetemente nella zona di Arezzo.

Per quanto riguarda il Sud, le aziende frodatrici si distribuiscono molto omogeneamente tra la Campania e il Lazio, principalmente nelle province di Napoli, Salerno, Avellino e Roma e Viterbo.

Di recente, un articolo della CIGIA di Mestre[63], ha pubblicato un articolo riguardante il grado di evasione fiscale delle regioni d'Italia. Da questo articolo emerge che, in valore assoluto, l'evasione si concentra maggiormente nelle regioni settentrionali, poiché contano un maggior numero di abitanti e presentano un livello di ricchezza prodotta molto superiore alla media. In particolare, l'impatto più alto si registra in Lombardia con un valore dell'economia non osservata di 31,3 miliardi euro. Segue il Lazio con 20,9, la Campania con 18, il Veneto con 15 e l'Emilia Romagna con 14,8. Utilizzando invece il parametro del valore percentuale sul Pil, la relatà più investita risulta essere la Calabria (19,2%). Seguono poi la Campania (18%), la Puglia (17,6%), la Sicilia (17,3%), la Sardegna e il Molise (16,3%).

Ancorchè l'articolo riguardi l'evasione fiscale nel suo complesso, è interessante osservare come questa ricomprenda tutto il territorio e non sia circoscritta esclusivamente ad una zona.

L'analisi dello studio ha condotto a dei risultati molto simili alla stima dell'evasione in termini assoluti. Coerentemente, i valori indicati per il campione sono anch'essi in termini assoluti.

Possiamo dunque affermare che la frode carosello è largamente diffusa tra le aziende lungo tutto il territorio italiano, concentrandosi prevalentemente nella regione della Lombardia a Nord, nella regione della Campania e del Lazio al Sud e nell'Emilia Romagna al Centro.

[63] Ufficio stampa CGIA Mestre, "*La CGIA ha mappato l'evasione e il "nero"-illegalità al top in Calabria per propensione e in Lombardia per impatto*", 19 Ottobre 2024.

3.2 Settori maggiormente intaccati dalla frode

Secondo il report annuale dell'EPPO, "*Tra i settori soggetti a questo tipo di frode si annoverano quello del commercio di autovetture, degli pneumatici per autoveicoli e concessionari automobilistici, dei prodotti elettronici e tessili, dei servizi VoIP, dei macchinari pesanti, dell'energia e dei prodotti farmaceutici, degli hardware e dei software informatici, delle monete di platino, delle biciclette elettriche, delle bevande alcoliche e non alcoliche*"[64].

Il grafico a torta di seguito (Figura 3) rappresenta le evidenze riscontrate in base ai settori evidenziati dalle sentenze esaminate in cui è stata rilevata la frode carosello:

Figura 3: settori maggiormente intaccati

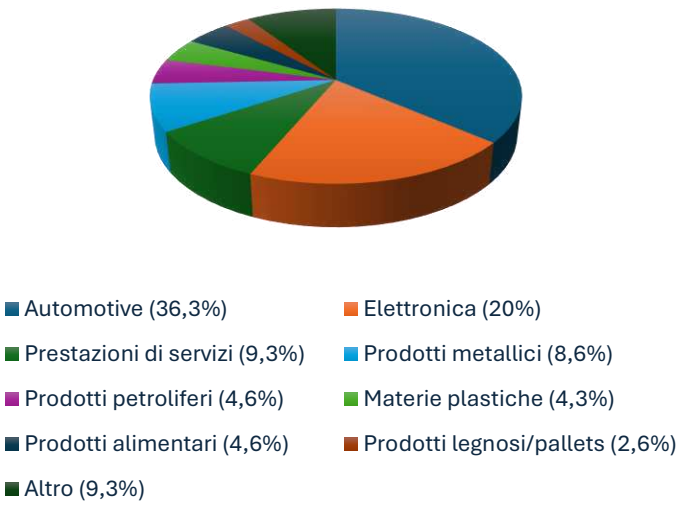

In gran parte, possiamo dare conferma a quanto su esposto. In particolare, il settore intaccato in maniera preponderante è quello dell'automotive (sia del nuovo sia dell'usato), nel quale sono state ricomprese anche le frodi commesse nel commercio degli pneumatici. Al secondo posto, così come confermato dall'Eppo, troviamo il settore dei prodotti informatici, seguito dalle prestazioni di servizi, principalmente nel campo dell'edilizia, e dai prodotti metallici, spesso ad alto valore individuale.

[64] Procura Europea (EPPO - European Public Prosecutor's Office), *"Relazione annuale della procura europea 2023",* Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2024 (cfr. G.LIBERATORE, "*La procura europea alza l'attenzione sulle frodi IVA*", L'Iva n. 5/2014, pag. 46).

Presentano poi all'incirca la medesima percentuale i settori riguardanti il commercio di prodotti petroliferi (principalmente carburanti), materie plastiche e prodotti alimentari (soprattutto carni fresche e bovini). Infine, troviamo il commercio di pallets e altri ambiti. Dalle evidenze riscontrate, si deduce che oltre alla rilevante diffusione delle frodi carosello nei settori che definiremo "tradizionali" quali l'automotive e l'elettronica[65], emerge una presenza del meccanismo di frode trasversale a quasi tutte le attività economiche, ancorchè in percentuale minore.

Lo schema del carosello presenta una praticità tale da poter essere applicato potenzialmente in qualsiasi ambito.

A titolo di esempio, coerentemente con la attuale crescente regolamentazione europea sulla sostenibilità ambientale, l'utilizzo di energie rinnovabili e tutte le altre misure previste al fine di diminuire l'impatto delle emissioni inquinanti nei diversi ambiti economici, tra la documentazione esaminata vi è un caso di frode carosello commessa da un'azienda lombarda, nell'ambito del commercio di EUA (EU Allowances), ovvero le quote di emissione di C02 e dei c.d. "certificati verdi"[66].

3.3 Caratteristiche delle aziende "Star"

Riprendendo quanto detto in precedenza, le aziende che definiremo "Star", le quali si servono del meccanismo del reverse charge e della funzione di rivalsa/detrazione dell'IVA, nonché di società cartiere interposte, sono società operative le cui transazioni, legate nella maggior parte dei casi all'attività caratteristica svolta, ancorchè fiscalmente mistificate, non risultano riconoscibili all'interno del bilancio. Questo perché si nascondono nella medesima voce di bilancio in cui confluiscono importi di altre operazioni potenzialmente lecite. In molti altri casi poi, potrebbero non venire direttamente indicate all'interno del bilancio[67] o addirittura l'azienda che commette la frode potrebbe non esserne al corrente,

---

[65] L'automotive è un settore estremamente intaccato da questo tipo di frode per l'elevato valore unitario dei beni in questione (diffcilmente un individuo/azienda froderebbe lo Stato andando incontro anche a conseguenze penali per poche centinaia di euro); l'elettronica è anch'essa un settore molto intaccato sia per l'alta marginalità dei prodotti se presi in quantità più elevate, sia soprattutto per la collegata facilità di trasporto della merce in ottica di una frode transfrontaliera.

[66] Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 12/03/2024) 24/07/2024, n. 20558.

[67] Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 28/09/2022) 26/10/2022, n. 40355. Si legge: "*(…) l' accertamento della consapevolezza - in capo alla ricorrente - della somma di 205.000 Euro bonificata dalla (A.A. società cartiera), unitamente alla consapevolezza delle 24 fatture appena citate, pacificamente emesse nell'ambito di frode*

con ciò rendendo ulteriormente irrilevante a causa della non intenzionalità del reato, l'indagine a livello di prospetti economici e patrimoniali. In questo frangente tuttavia, ci soffermeremo sulle entità condannate, e dunque asseritamete consapevoli e, talvolta, ideatrici dell'organizzazione fraudolenta.

Occorre anzitutto fare una premessa su quelle che sono le motivazioni principali che portano le suddette società a mettere in atto una frode carosello. La dottrina fino ad oggi ha evidenziato che le stesse possono essere suddivise sostanzialmente in due macrocategorie:

1. Ottenere un vantaggio competitivo sui competitor: l'evasione dell'IVA tramite la frode carosello semplice o triangolare permette all'azienda ideatrice della frode di acquistare la merce ad un prezzo ribassato e, conseguentemente, di rivenderla ai clienti ad un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza (c.d. concorrenza sleale);

2. Ottenere indebiti crediti fiscali: qualora la società ideatrice della frode non rivendesse la merce acquistata ad un prezzo vantaggioso ai clienti finali, ma rivendesse la stessa nuovamente ad una società estera in esenzione da IVA (facendo dunque "ripartire il giro"), otterrebbe crediti IVA non spettanti, derivanti dall'operazione di acquisto con la controparte nazionale, da cui otterrebbe invece un'IVA a credito. La stessa sarebbe tanto maggiore quanto più aumentano le ripetizioni del "carosello"[68].

Un'altra motivazione interessante è legata proprio alla difficoltà per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza di individuare, aldilà della fatturazione, fattori eclatanti per riconoscere la commissione della frode. Nel grafico seguente (Figura 4) vengono indicati gli anni cui si riferiscono le sentenze di condanna emanate nel periodo 2020-2024 oggetto di studio:

---

carosello e, in parte maggioritaria, nei confronti della stessa società che aveva effettuato il bonifico in questione. La mancata annotazione in contabilità di queste fatture, peraltro, aveva costituito espressione della medesima finalità evasiva che aveva retto l'art. 5 in rubrica (...)".

[68] A.GIOVANARDI, "*Le frodi IVA, profili ricostruttivi*, *Giappichelli"*, Torino, 2013

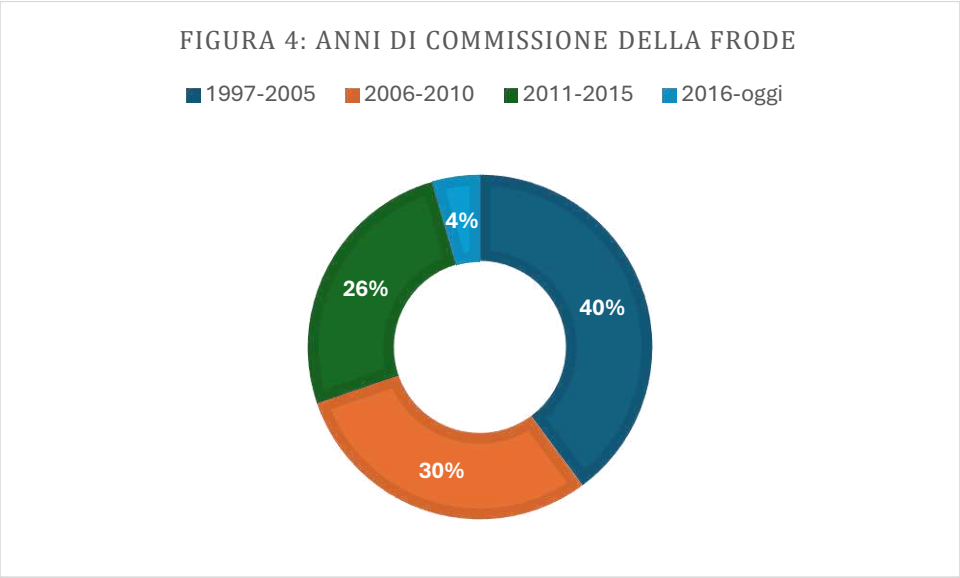

Dal grafico si rileva che in media il 70% delle frodi IVA carosello vengono giudicate dopo circa 15/20 anni dalla loro commissione, e il 96% delle stesse in un arco temporale compreso tra i 10 e i 20 anni dopo la loro commissione.
Ciò rende ancora più appetibile questo tipo di frode per una possibile azienda "criminale". In parte le ragioni legate a un tale quantitativo di anni di attesa sono sicuramente dovute ad un sistema burocratico e della giustizia molto macchinoso e concatenato legato al nostro Paese. Tuttiavia, ciò è anche dovuto alla complessità di individuazione dei meccanismi di frode adoperati, spesso intelligentemente mascherati con tecniche ad hoc.

Alla luce di ciò, per individuare alcuni tratti peculiari delle imprese Star, sono state esaminate le aziende da un punto di vista qualitativo, e quindi di struttura aziendale, invece di seguire un'ottica quantitativa di indicatori economico-finanziari, come già detto, non perseguibile.
Dalle caratteristiche osservate risulta che:

a. Del 70% delle aziende di cui si conosce la ragione sociale, il 50,9% delle stesse è in liquidazione o ha cessato l'attività: sul punto, occore fare qualche riflessione.
   Il dato fa emergere una ulteriore motivazione che spinge le aziende a commettere una frode di questo tipo. Spesso le aziende giudicate in bonis mettono in atto

meccanismi illeciti per ottenere un vantaggio competitivo o conseguire un credito IVA non spettante.

Le aziende che si trovano in una posizione di disequilibrio economico, finanziario e patrimoniale, mettono invece in atto questo tipo di frode o per tentare di risanare l'attività d'impresa diminuendo l'esborso finanziario (acquistare ad un prezzo inferiore la merce e contabilizzare un credito IVA) o, nelle situazione più ostili, per appropriarsi indebitamente di ricchezza.

Dallo studio emerge infatti, che talvolta, in queste situazioni, i pagamenti verso le società cartiere avvengono mediante bonifico bancario, quindi con un metodo di pagamento tracciabile a mascherare l'apparente veridicità dell'operazione, e poi l'importo viene restituito in contanti all'azienda Star.

A titolo esemplificativo, si riporta in parte il contenuto di un sentenza di accoglimento delle ragioni riportate dall'Agenzia delle entrate riguardante un'azienda contribuente operativa nel commercio di rottami metallici, dichiarata fallita, in cui si legge: "*le società (…), mere cartiere, fornivano alla prima documenti di trasporto e fatture relative ad operazioni inesistenti e mai avvenute, i cui importi erano dapprima pagati dalla (…) alle seconde mediante bonifico e, successivamente, da queste restituiti in contanti, salva la ritenuta di una percentuale quale compenso per il servizio reso*"[69].

b. Il 90% delle aziende esaminate ha la forma di società di capitali, di cui l'80% è costituito da società a responsabilità limitata. Possiamo dunque affermare che c'è un'alta probabilità che le aziende che mettono in atto una frode di questo tipo siano Srl: ciò potrebbe risultare scontato alla luce del fatto che il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato principalmente da PMI per lo più a gestione familiare. Tuttavia, la peculiarità è che nella maggior parte dei casi il giro d'affari creato con l'organizzazione fraudolenta risulta essere spropositato rispetto alle capacità finanziarie e alle dimensioni che caratterizzano le imprese Star.

   È il caso del gruppo Ragosta Srl[70], operante nel settore dei prodotti metallici. Come si legge nella sentenza: "*si trattava di interposizione di imprese "cartiere" fra società*

[69] Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 03/07/2024) 11/09/2024, n. 24407

[70] Redazione ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), "*Iva, sequestro da 263 mln Gruppo Ragosta*", Napoli, 05 marzo 2015 (Cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 03/10/2019) 04/03/2020, n. 6031).

dello stesso gruppo R. facenti capo alle stesse persone fisiche allo scopo di acquistare prodotti da Paesi extracomunitari in sospensione di IVA tramite l'utilizzo del deposito doganale e poi cederli ai reali destinatari con l'applicazione dell'imposta che non veniva, però, versata, con ingenti perdite per l'erario".

In particolare, a fronte di un volume d'affari di 2,3 milioni di euro circa della società Far Sud Srl e di approssimatamente 57 milioni di euro per la società Imi Sud Laminati Srl[71], hanno messo in atto una frode carosello con un totale evaso di 263 milioni di euro.

c. Tra le società a responsabilità limitata esaminate, quasi tutte sono caratterizzate da una compagine societaria ristretta (da uno a tre soci in media), molte addirittura, sono a socio unico. Ancorchè in questa sede dire che le società unipersonali frodano più facilmente di altre forme giuridiche si ritiene un'affermazione forte, risulta comunque essere un dato di particolare interesse che necessita un approfondimento.

   Di fatto, tra i soggetti esaminati, come già detto, emerge che molte Srl siano costituite da un socio unico. Si ritiene in linea generale che il grado di facilità nel compiere una frode dipenda principalmente dalle intenzioni e dalle pratiche gestorie piuttosto che dalla struttura giuridica stessa.

   Tuttavia, è anche vero che le società unipersonali possono essere più vulnerabili alle frodi rispetto ad altre tipologie societarie.

   Il socio unico può compiere operazioni con la propria Srl unipersonale senza particolari limitazioni (la legge non vieta che tra la Srl unipersonale e il suo socio unico possano essere stipulati contratti) e, un problema ulteriore per i creditori di questa società è il fatto che il libro degli amministratori ha una vidimazione solo iniziale, senza ulteriori controlli annuali, per cui non si hanno molte certezze sull'effettiva sequenza cronologica delle operazioni. In pratica il socio unico, avendo la doppia veste di proprietario della Srl unipersonale e controparte del contratto, potrebbe porre in atto, in assenza di altri controllori, degli atti di frode

[71] La società Dagar Srl faceva anch'essa parte dello stesso gruppo. Era stata creata appositamente come cuscinetto/cartiera per operare il meccanismo di frode. Sul database AIDA l'azienda risulta in liquidazione e in nessuno dei documenti depositati risulta indicato il volume d'affari, dato che sarebbe comunque irrisorio vista la natura di missing traders della società stessa.

alla legge, a diretto discapito dei creditori sociali[72]. Questo è tanto più probabile anche nel caso in cui il socio stesso, gestore della società, sia un soggetto già con precedenti penali o che utilizza la stessa per scopi illeciti.

A queste considerazioni ne va aggiunta un'altra: come già detto, il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato da PMI, molte delle quali a gestione familiare.

Ma che succede se si utilizza questa tipologia di gestione mascherandola utilizzando più società a responsabilità limitata intestate ai diversi familiari?

È il caso di queste quattro aziende lombarde, ciascuna intestata a un familiare della stessa, operanti nella commercializzazione di materie plastiche. Nella sentenza si legge: *"(…) Al centro della frode fiscale, vi erano quattro società riconducibili ai componenti della famiglia, ovvero la AZ Chimica Cuggiono, prima acquirente di prodotti plastici dall'estero, la (…), destinataria finale della merce; la (…), attiva nella commercializzazione di materie plastiche, mentre vi era poi una sede logistica, rappresentata dalla (…), dove venivano concentrate le materie plastiche acquistate dai rivenditori nazionali; ciò posto, la frode veniva realizzata interponendo numerose società fittizie, tra la AZ Chimica e la (…), o altri clienti finali, nel senso che la AZ Chimica e le altre società emettevano fatture di acquisto e di vendita relative operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, finalizzate, nel primo caso, a evadere l'iva e a vendere i prodotti plastici e chimici a prezzi ribassati e, nel secondo caso, a far perdere le tracce della merce movimentate, occultando e distruggendo la documentazione contabile al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto[73]".* Le stesse sono state rincondotte, insieme ad altri soggetti, a una maxi frode per un'evasione di circa 70 milioni di euro in tre anni nei confronti dell'erario. La società principale AZ Chimica Srl, aveva un volume d'affari (contabilizzato) in quegli anni passato da circa 180.000 euro a 15 milioni di euro in tre anni.

Molti sono poi i casi simili dove vengono create appositamente società intestate a familiari/parenti/amici al fine di mettere in moto un'organizzazione fraudolenta di questo tipo per conseguire vantaggi illeciti.

---

[72] M.DI PACE, "*Le problematiche della disciplina delle operazioni tra socio unico e Srl unipersonale*", PMI n. 3/2009.

[73] Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2022) 23/01/2023, n. 2608.

In sintesi, dunque, possiamo concludere, secondo quanto analizzato tramite lo studio svolto, che le società operative "Star" ideatrici della frode presentano la struttura giuridica di una società di capitali, quasi sicuramente una società a responsabilità limitata.
Non tutte le aziende che innescano una frode carosello lo fanno per ottenere un vantaggio competitivo o fiscale illecito, anzi, molte di esse si trovano in una situazione di instabilità economico-finanziaria e patrimoniale, o addirittura sono in liquidazione. Dunque, uno stato di criticità mette in dubbio l'operato delle aziende in un'ottica di going concern rendendo al contrario più probabile la commissione di frodi per estrarre ricchezza a discapito dei creditori.
Sono caratterizzate principalmente da una compagine societaria molto ristretta, che rende più agevole il compimento della frode e la mistificazione delle tecniche illecite utilizzate.
Molti sono i casi di società a responsabilità limitata unipersonale e i legami di parentela o di amicizia con i "complici" dell'organizzazione fraudolenta ritornano in modo frequente.
Il bilancio di aziende operative ideatrici della frode non si ritiene un elemento di supporto sufficientemente significativo, se non in qualche caso, dove l'unico dato anomalo, anche se non sempre rispondente a una logica fraudolenta, è l'aumento consistente del volume d'affari in un arco temporale relativamente breve.

3.4 Caratteristiche delle società cartiere

Riprendendo brevemente quanto descritto nel Capitolo 1, le società cartiere sono entità predisposte ad hoc per sfruttare il meccanismo di funzionamento ordinario dell'IVA (rivalsa/detrazione) ai danni dell'erario. Tali aziende si interpongono fittiziamente tra la/le società Star contribuenti e le società estere fornitrici della merce oggetto della frode, talvolta operative, talvolta anch'esse fittizie.
Dallo studio effettuato è emerso che nella quasi totalità dei casi, l'intercettazione della frode in capo alla contribuente è partita da avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società missing traders, tramite cui, grazie alla ricostruzione dei dati delle fatturazioni, si è risaliti alla/e società operative ideatrici.

L'analisi effettuata ha rilevato dei tratti comuni costantemente ridondanti delle suddette società:

a. Omesse dichiarazioni dei redditi e omessi versamenti dell'imposta: il punto di partenza dell'analisi dell'Agenzia delle entrate è proprio questo. L'avviso di accertamento viene emesso sulla base delle inadempienze compiute. Qualora la cartiera restasse in vita per un tempo sufficiente a reperire i contatti del gestore della stessa, le indagini dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza comincerebbero da questo punto;

b. Assenza di una struttura organizzativa/operativa in termini di personale dipendente e mezzi strumentali, idonea allo svolgimento della asserita attività di impresa: le cartiere risultano essere talvolta soggetti attivi solo giuridicamente, caratterizzate da una palese inattività tale da poter essere definite come mere "scatole vuote". Questo dato è attestato dal fatto che in numerose sentenze emerge che le merci risultanti dalle fatture soggettivamente inesistenti, effettivamente esistevano e venivano acquistate da un fornitore estero. Tuttavia, le stesse, pur figurandosi acquistate dalla società cartiera, non transitavano presso il soggetto missing traders, essendo questo sprovvisto di una qualsivoglia organizzazione d'impresa. Di fatto, passavano direttamente dalla società estera ai magazzini della società Star contribuente, effettivo acquirente;

c. Sedi legali indicate totalmente irreperibili, inesistenti o improbabili: spesso le società indicano come propria sede legale un appartamento di una persona fisica o un altro locale totalmente inidoneo ad ospitare l'attività d'impresa dichiarata o qualunque attività d'impresa in generale. Quando vengono create ad hoc più società cartiere, spesso l'indirizzo delle sedi legali e operative coincide tra le stesse;

d. Breve durata di vita: i soggetti missing traders hanno unicamente uno scopo, che è quello di acquistare la merce all'estero in esenzione dell'IVA, rivenderla a un'entità

nazionale con applicazione dell'imposta, incassare l'imposta e sparire. La difficoltà per il Fisco sta infatti nel riuscire ad intercettare le frodi prima che dette società spariscano. Dopodichè, una volta che la cartiera cessa la sua esistenza, ciò che accade è che questa viene sostituita con un'altra avente lo stesso compito, e così via. A titolo esemplificativo, una sentenza della Corte di Cassazione afferma: "*l'Ufficio ha fornito alla C.t.r. numerosi elementi indiziari da cui ha dedotto l'inesistenza oggettiva di una serie di operazioni di acquisto con società "cartiere", volte a "coprire" gli effettivi e diversi acquisti fatti in nero dalla società contribuente. Tali elementi, analiticamente indicati nei motivi di ricorso, sono riassumibili nel (…) fatto che le cartiere si fossero "succedute" l'una all'altra, cambiando denominazione, ma mantenendo inalterati tanto gli amministratori (risultati essere dei prestanomi inesperti del settore) (…)*[74]".

e. Gestione da parte di un soggetto prestanome: molto spesso questo tipo di società viene gestito da soggetti nullatenenti o c.d. "teste di legno", totalmente disinteressati. Si legge in alcune sentenze, che i soggetti indicati risultavano non avere mai gestito un'impresa e non avere alcuna esperienza in merito al settore cui la cartiera faceva riferimento. Alcuni, addirittura, non erano nemmeno a conoscenza del fatto e dichiaravano di non aver mai avuto alcun rapporto e di non conoscere affatto i rappresentanti legali delle aziende cui risultavano avvenute le operazioni come riscontrato dalle fatture[75]. Altre volte invece, i soggetti cui le imprese sono intestate risultano essere persone affini ai gestori delle società Star. Attraverso numerose intecettazioni telefoniche, l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza hanno constatato i ridondanti rapporti di amicizia e di familiarità tra i diversi soggetti coinvolti nelle fattispecie trattate;

[74] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 25/10/2022) 02/11/2022, n. 32259

[75] Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 11/12/2020) 05/03/2021, n. 6150. Si legge: *"la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: (…) vari erano gli elementi indiziari dai quali si desumeva complessivamente l'esistenza di una frode carosello: (…) il carattere di cartiere delle società interposte di primo livello, desumibile dall'impiego, quali rappresentanti legali, di soggetti qualificabili come "teste di legno", nullatenenti, non qualificati a dirigere un'impresa e, talora, con precedenti penali, dalla inconsistenza patrimoniale*". (Cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2020) 29/12/2020, n. 37629; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia Brescia, Sez. XXV, Sent., (data ud. 18/01/2024) 06/03/2024, n. 717; Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 25/01/2023) 10/05/2023, n. 19609 ecc.).

f. Incoerenza dell'oggetto sociale: capita talvolta che l'Agenzia rilevi che l'oggetto delle fatture emesse per le operazioni soggettivamente inesistenti non sia inerente rispetto all'attività d'impresa dichiarata dalla società cartiera;

g. Anomalie nei metodi di pagamento delle cartiere: altro elemento ridondante nelle fattispecie esaminate è il metodo di pagamento della merce acquistata all'estero. Le società cartiere sono da considerarsi soggetti solo apparentemente esistenti, presentando dunque una capacità finanziaria non idonea a poter effettuare investimenti (spesso anche molto consistenti). Difatti, i pagamenti molto spesso avvenivano in concomitanza con l'ordine della società "cliente" in assenza di qualunque rischio aziendale, e addirittura, risultava che la società contribuente pagasse anticipatamente la merce rispetto alla consegna della stessa, circostanza anomala in quasi la totalità dei settori. In realtà, la società ideatrice forniva essa stessa la provvista alla cartiera, che risultava poi l'acquirente mascherato della merce all'estero;

h. Forma giuridica di società di capitali: quasi la totalità delle cartiere individuate mediante lo studio effettuato presentano la forma di società di capitali, in particolare società a responsabilità limitata con capitale minimo. È necessario in questo caso riprendere alcune delle considerazioni mosse in precenza, ancorchè con riguardo alle società unipersonali. La motivazione per la scelta di questo tipo societario si ritiene riferibile alla maggior facilità e minor costo per la costituzione rispetto ad altre forme societarie, alla la flessibilità operativa, molto meno burocratica rispetto al sistema utilizzato nelle società per azioni ad esempio e, infine, al fatto della responsabilità dei soci, limitata per l'appunto; ciò a dire che gli stessi non rispondono personalemente con il loro patrimonio per i debiti della società;

i. Omissione della tenuta dei libri e dei registri contabili obbligatori per legge: come detto in precedenza, una delle maggiori difficoltà nel reperire informazioni ovvero

“incastrare” le società fraudolente, è la mancanza di dati contabili concreti indicativi di una palese frode IVA carosello.

In termini pratici, non c’è un dato di bilancio specifico che possa fungere da perno per l’identificazione del carosello, tanto più se i bilanci sono totalmente falsi o se addirittura non esistono, e manca anche la documentazione Intrastat per le operazioni con le altre aziende intracomunitare.

Di fatto, le cartiere, in ragione della loro funzione, raramente conservano qualche scrittura contabile. Il lavoro delle autorità si fonda tutto su quanto riportato nelle fatturazioni. Una volta ricostruiti gli importi, le probabili date e le controparti, viene fatto un confronto con quanto riportato in fattura e quanto esposto in bilancio (delle imprese Star).

Ciò che qui principalmente rileva, tornando alle operazioni compiute dalle cartiere, è il fatto che le stesse rivendono la merce acquistata all’estero alla società contribuente (nelle frodi carosello triangolari più semplici, per conodità esplicativa) ad un prezzo molto vantaggioso, sicuramente inferiore al prezzo medio di mercato. Addirittura, rivendono la merce al prezzo di acquisto o, come in molte sentenze appare, sottocosto, seguendo una logica totalmente antieconomica.

Tra i pochi dati di bilancio reperiti in base alle ragioni sociali dei soggetti missing traders indicati nella documentazione esaminata, vi è un dato interessante riguardante la percentuale di ricarico applicata dalle società cartiere riportato nei dati di seguito (Figura 5):

Figura 5: Percentuali di ricarico società cartiere

CARTIERA	Ricavi	Costo del venduto	Ricarico
Deatron Srl	10.935.699 €	10.786.540 €	1,38%
Duwin Srl	6.958.266 €	6.836.402 €	1,78%
Scrapmetaliron Srl	10.486.340 €	10.506.267 €	-0,19%
Tecno Petrol Srl	80.008.555 €	78.222.610 €	2,28%
Romafer Srl	3.270.650 €	3.231.904 €	1,20%
Nordest Trading Srl	12.952.033 €	12.793.540 €	1,24%
Exportmaxx Srl	2.248.741 €	2.549.500 €	-11,80%
Nuova auto 3000 By Import & Export Srl	21.536.825 €	23.635.567 €	-8,88%
MEDIA	-	-	**-1,62%**

Fonte: banca dati AIDA

Su alcune sentenze la percentuale di ricarico applicata dalle società cartiere viene calcolata sottraendo al valore della produzione il costo del venduto, e dividendo la differenza nuovamente per il costo del venduto. L'Agenzia delle entrate dunque, ipotizza (anche se potremmo utilizzare un termine più forte) che tutta l'attività della società cartiera, ovvero tutti i dati indicati nei documenti contabili, siano riferibili ad attività fraudolente, come nei fatti, nella quasi totalità dei casi accade. Questa formula dovrebbe indicare il margine di profitto generato rispetto ai costi sostenuti, che l'Agenzia tratta come "margine di ricarico".

Notiamo che i margini di ricarico, quando presenti, sono molto bassi. Questo è un meccanismo per "camuffare" la fittizietà dell'operazione e farla sembrare quanto più reale possibile. L'importo del ricarico molto spesso poi viene restituito oppure risulta molto semplicemente falso. Sono emersi casi in cui, sempre analizzando le fatturazioni, gli importi non corrispondevano, oppure erano indicati solo cartolarmente senza poi vedere una movimentazione dei conti corrispondente.

Il dato che salta più all'occhio, tuttavia, è il ricarico negativo relativo alle ultime due società cartiere, rispettivamente di -11,8% e -8,88%. Questi numeri non rappresentano degli outliers, sono anzi dimostrativi dell'antieconomicità delle operazioni sopra descritto.
Le cartiere acquistano all'estero e rivendono la merce agli operatori nazionali sottocosto. Molto probabilmente, un margine così negativo è dovuto a più giri cartolari della merce accertata, tali da farne diminuire sempre di più il valore con evasione dell'iva. In altri termini, con tutta probabilità, la merce è passata nelle mani di più cartiere evasori totali, per poi essere rivenduta al cliente finale. Questi giri cartolari hanno permesso l'estrazione illecita dell'IVA in maniera maggiore facendo diminuire sempre di più il valore della merce compravenduta.

4. Conclusioni

In questo lavoro sono stati utilizzati dati ufficiali su aziende coinvolte in organizzazioni fraudolente per studiare il fenomeno delle frodi IVA carosello, tipologia di frode più diffusa in Italia. Lo studio è stato fatto su un campione di 300 sentenze ciascuna riguardante un

caso specifico di frode carosello che vedeva la società contribuente imputata come soccombente del giudizio.

L'analisi ha rivelato caratteristiche delle aziende operative contribuenti finora non considerate, poiché difficilmente individuabili in ragione della poca chiarezza nei dati economico-finanziari disponibili e rilevabili.
Da un'indagine più accurata è stato possibile individuare invece delle caratteristiche che possiamo definire esogene, comuni alla maggior parte delle società ideatrici delle frodi, riguardanti il loro stato di salute, la loro struttura aziendale e la compagine sociale nel suo complesso. Ciò ha fatto anche emergere una ulteriore motivazione legata alla commissione del suddetto tipo di frode IVA, che va ad aggiungersi alle due tradizionali finalità legate all'ottenimento di un vantaggio competitivo illecito nei confronti dei competitors e alla contabilizzazione di crediti IVA non spettanti. La stessa consiste nella possibilità, tramite questo meccanismo, di estrarre ricchezza indebitamente dall'azienda in esame per conseguire un vataggio individuale.

È emerso inoltre che il volume d'affari di queste società risulta essere di gran lunga maggiore rispetto alle dimensioni delle stesse e ai dati dichiarati. L'unico dato talvolta segnalabile a livello di bilancio quale red flags è appunto l'aumento del volume d'affari in modo abbastanza sostanzioso in tempi relativamente brevi. Resta comunque un divario molto grande con quanto dichiarato e quanto invece è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle entrate.

È stato possibile ricavare tali informazioni non solo sulla base di quanto indicato nei testi delle sentenze esaminate, bensì anche attraverso un'analisi effettuata partendo dai dati anomali sul fatturato ricavati da taluni bilanci pubblicati dalle aziende frodatrici.
Nello specifico, è stata effettuata un'analisi *difference-in-differences* utilizzando come gruppo di trattamento i dati di bilancio relativi alle aziende condannate per frode, e come gruppo di controllo le corrispondenti aziende comparables operanti in un'ottica di regolare going concern.

Dal campione iniziale delle 300 sentenze, è stato possibile ricavare i dati di 64 aziende frodatrici (21,33%), ciascuna delle quali è stata associata ad un'azienda comparabile.

Le motivazioni legate alla minor quantità di bilanci rinvenibili si ritrovano strettamente collegate al paragrafo 3.3 del presente capitolo.
Molte delle sentenze esaminate riguardano frodi avvenute 10, 15, addirittura 20 anni fa. La disponibilità di dati contabili risalenti a tali date è pertanto risultato limitato. Talvolta, anche qualora si riuscissero a trovare bilanci così datati delle imprese frodatrici, non sono stati altrettanto rinvenibili dati per gli stessi anni relativi alle aziende da comparare.
Alla luce di ciò, si è svolta l'analisi DID partendo dal dato del fatturato delle imprese, per poi metterlo in relazione con ulteriori dati di bilancio quali l' EBITDA margin e il costo del venduto.

Si è detto più volte che il bilancio di esercizio non costituisce un indicatore di per sé particolarmente utile a scovare tali comportamenti illeciti. Tuttavia, talvolta si possono individuare anomalie, che potrebbero costiture delle red flags rispetto al compimento delle frodi carosello.
Più la merce circola nel carosello, anche solo cartolarmente, più il dato del ricavo delle aziende dovrebbe aumentare. Ciò che ci si dovrebbe aspettare in particolare per tali aziende è un'aumento delle vendite dato dal fatto che grazie all'IVA intascata e non versata all'erario le stesse riescano a praticare prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. Ovvero, un aumento del fatturato dato dalla ripetizione del giro anche solo cartolare delle merci per mezzo delle società filtro. Tale aumento si rende possibile grazie contemporaneamente all'acquisto delle stesse merci ad un prezzo inferiore rispetto alla normalità del mercato, ovvero sottocosto, seguendo un principio di antieconomicità (si veda il par. 3.4).
Per queste ragioni, all'analisi del fatturato si è associato il dato del costo del venduto. In particolare, si è presa a riferimento l'incidenza del costo del venduto sul fatturato negli anni di commissione della frode.
Sulla base dei dati raccolti dalla generalità dei bilanci ritrovati, si riporta di seguito la media della variazione percentuale del fatturato dall'anno antecedente la commissione della frode all'anno di commissione della stessa, sia per le aziende ideatrici della condotta illecita, sia per le comparables. Si riporta inoltre, la mediana relativa a tali dati (Figura 6):

Figura 6: Andamento del fatturato dall'anno antecedente la frode all'anno di compimento della stessa

Dati	Aziende con frode	Aziende comparables	Differenza
Media dev. Standard fatturato	197,98%	8,56%	**189,43%**
Mediana dev. Standard fatturato	10,93%	5,07%	**5,86%**

Fonte: Banca dati AIDA

Ciò che si nota nell'immediato è l'aumento consistente del fatturato nell'anno della frode rispetto all'andamento medio delle aziende comparabili, in coerenza con quanto suddetto. La mediana delle aziende comparabili non si distacca di molto rispetto al dato medio, suggerendo un andamento abbastanza lineare/proporzionale con un range di valori chiaramente delineato. Al contrario, la mediana delle aziende frodatrici è ampiamente inferiore rispetto al dato medio.
Anche se ciò potrebbe suggerire la presenza di outliers, in realtà è il segnale più probabile di commissione della frode. I valori che spingono verso l'alto la media dei dati si riferiscono alle variazioni di fatturato maggiori rispetto alle comparables. Se talune aziende esaminate vedono un aumento del dato dei ricavi molto più alto rispetto al normale andamento delle aziende dello stesso settore, è proprio in questo punto che si rende maggiormente evidente la probabilità di un'anomalia connessa a una frode.

Si riporta, a questo punto, il connesso dato dell'incidenza del costo del venduto sul fatturato delle aziende frodatrici e delle aziende comparabili, nell'anno antecedente la frode, nell'anno del compimento della stessa e in quello successivo (Figura 7):

Figura 7: andamento incidenza CV/fatturato

Dati	Aziende con frode	Aziende comparables	Differenza
media Incidenza CV/fatturato X-1	**81,48%**	74,31%	7,17%
media Incidenza CV/fatturato anno X	**85,33%**	73,29%	12,04%
media Incidenza CV/fatturato X+1	**79,74%**	69,85%	9,89%

Fonte: banca dati AIDA

In base a quanto affermato in precedenza, quello che si dovrebbe verificare è una diminuzione dell'incidenza del costo del venduto a fronte di un aumento del fatturato.
Ciò che si nota invece nel caso delle aziende frodatrici è che l'incidenza di tale valore comincia a diminuire nell'anno successivo alla commissione della frode, mentre aumenta di un 4% circa dall'anno antecedente a quello di commissione della frode.
L'aumento è comunque relativamente "basso" rispetto alla variazione del fatturato di un +197%. La motivazione di tale aumento si ritiene con tutta probabilità legata ad una coerenza apparente con il fatturato stesso. Il dato anomalo per antonomasia sarebbe proprio quello di vedere una diminuzione o stabilità del costo del venduto a fronte di un aumento importante del fatturato.
Talvolta, si tendono a simulare acquisti di merci o indicare gli stessi in misura maggiore rispetto a quelli effettivamente sostenuti per dare coerenza al dato del fatturato registrato.
In altri casi, come già visto in precedenza, il dato sui costi è corretto ed è in aumento poiché le società versano in condizioni di tensione operativa, finanziaria ed economica, e l'unico dato influenzato/anomalo risiede nel fatturato di bilancio.
Nel caso delle aziende comparables, a fronde di un aumento medio del fatturato dell'8%, l'incidenza del costo del venduto diminuisce negli stessi anni di un 1%. Si ritiene ragionevole pensare che tale diminuzione possa riguardare principalmente una gestione maggiormente efficiente delle scorte di magazzino. In atri termini, riuscire a realizzare maggiori vendite date in parte da merce nuova acquisita e in parte dalla vendita di scorte

già presenti in magazzino permette di migliorare l'efficienza della gestione operativa e di relizzare maggiori margini di vendita con un risparmio di costi ad essa associati.
Per comprendere l'effetto complessivo di bilancio della frode, è stato infine esaminato il dato dell'EBITDA margin. Lo stesso rappresenta un indice di redditività operativa e fornisce una proxy di quanto effettivamente riesce a realizzare un'azienda mediante la sua gestione caratteristica. Il dato dell'EBITDA margin rilevato per le aziende analizzate è il seguente (Figura 8):

Figura 8: Andamento EBITDA margin dall'anno antecedente la frode all'anno di compimento della stessa

Dati	Aziende con frode	Aziende comparables	Differenza
Media dev. Standard EBITDA margin	-13,06%	11,62%	**24,67%**
Mediana dev. Standard EBITDA margin	-3,77%	-2,05%	**1,72%**

Fonte: banca dati AIDA

Quello che possiamo immediatamente notare per le aziende frodatrici è una diminuzione generale del dato esaminato. Questo costituisce prettamente un dato anomalo, soprattuto se guardato con riferimento al fatturato.
È vero che un aumento dei ricavi importante ed un aumento più contenuto dei costi relativi all'acquisto delle merci potrebbe probabilmente portare ad un necessario aumento dei costi legati prevalentemente al personale, per la necessità di gestire maggiori ordini o il magazzino, o le relazioni post-vendita. Tuttavia, il costo del personale è un costo a gradino, semi-fisso, che non varia in maniera proporzionale al fatturato, ma in blocco ogni qual volta lo stesso superi una certa soglia. Vedendo un fatturato così in ampia crescita associato ad una diminuzione dell'EBITDA margin medio di un -10% potrebbe scattare qualche campanello d'allarme: un'azienda che presenti tali caratteristiche sembra in rapida espansione pur diventando sempre meno profittevole, e questo è un segnale anomalo.
Guardando il dato delle comparables, l'EBITDA margin invece, in media, tende ad aumentare di un 11%, suggerendo una generale profittabilità delle aziende analizzate. La mediana tuttavia, indica un dato del -2% circa. Tale dato potrebbe rifarsi a costi per la

gestione aziendale/amministrativi relativamente più alti dati da un maggior volume delle vendite registrate.

Volendo effettuare lo stesso tipo di analisi per uno dei settori maggiormente intaccati dalle frodi quale risulta essere l'automotive, di seguito vengono riportati i dati analizzati relativamente al setttore in oggetto (Figure 9, 10, 11):

Figura 9: andamento del fatturato dall'anno antecedente la frode all'anno di commissione della stessa – settore automotive

Dati	Aziende con frode	Aziende comparables	Differenza
Media dev. Standard fatturato da X-1 A X	16,35%	-1,49%	**17,84%**
Mediana dev. Standard fatturato da X-1 A X	10,15%	1,78%	**-8,37%**

Fonte: banca dati AIDA

Figura 10: andamento incidenza costo del venduto/fatturato – settore automotive

Dati	Aziende con frode	Aziende comparables	Differenza
media Incidenza CV/fatturato X-1	**99,05%**	85,51%	13,53%
media Incidenza CV/fatturato anno X	**89,12%**	83,76%	5,36%
media Incidenza CV/fatturato X+1	**83,71%**	80,90%	2,82%

Fonte: banca dati AIDA

Figura 11: andamento EBITDA margin – settore automotive

Dati	Aziende con frode	Aziende comparables	Differenza
media dev. Standard EBITDA margin	-138,55%	10,94%	**149,50%**
mediana dev. Standard EBITDA margin	-26,47%	7,03%	**33,50%**

Fonte: banca dati AIDA

Le aziende analizzate nel settore dell'automotive mediamente hanno registrato un aumento del fatturato maggiore rispetto alla media delle comparables. Nello specifico, l'aumento è stato del 17,84% superiore rispetto alla media delle comparabili.
A tale aumento è stato associato un calo del costo del venduto, la cui incidenza sui ricavi è passata dal 99% all'89% dall'anno antecedente alla frode all'anno di commissione della stessa. Anche il dato delle aziende comparabili è in diminuzione, ma lo stesso è associato ad un dato medio del fatturato negativo e comunque la diminuzione è decisamente inferiore rispetto al dato registrato dalle imprese accusate di frode (-2% contro il -10% delle aziende frodatrici).
Nonostante il fatturato in aumento e l'incidenza del costo del venduto in diminuzione, l'indice di redditività della gestione caratteristica risulta subire un crollo, registrando un valore medio di -138,55%, a fronte di un dato medio delle aziende comparabili coerente con l'andamento dei dati di un +10%.

Qui si rende presente un'anomalia importante legata ad una potenziale commissione di frode carosello, a partire dal dato principale osservato del fatturato, associato all'incidenza del costo del venduto sullo stesso e all'andamento dell'EBITDA margin per gli anni di interesse.

Capitolo III. Il riciclaggio del denaro

Quanto si è detto finora è che la frode carosello funziona mediante diversi meccanismi, aventi in comune la sottrazione di denaro all'erario per perseguire differenti scopi. L'IVA, che nella versione più classica del carosello, non viene versata da parte della cartiera interposta nell'operazione, viene intascata dalla società stessa, o dal contribuente nazionale qualora (come nella maggior parte dei casi accade) fosse l'artefice del meccanismo avviato. Completato come già detto questo "giro", la cartiera sparisce e insieme a lei, il denaro in questione.

Il tutto avviene in tempi molto brevi, onde evitare un possibile accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Più le tempistiche tra un'operazione e l'altra di questa filiera sono ravvicinate, più risulta difficoltoso intercettare la frode e riscostruire i fatti.

Il denaro illecitamente conseguito viene riciclato e le modalità attraverso cui può essere riciclato sono molteplici, partendo dalla semplice esportazione del denaro contante allo sfruttamento delle valute virtuali.

L'EPPO in primis, associa la commissione di una frode carosello al riciclaggio di denaro relativo ai beni provenienti dal sistema di frode relativa all'IVA.

Il capitolo in esame si occuperà di fornire una panoramica di contesto complessiva al fine di dare una misura dell'impatto del riciclaggio del denaro all'interno del sistema. Si proseguirà poi con la trattazione dei principali metodi utilizzati per ripulire il denaro illecito, partendo da quelli più classici e concludendo con alcune tecniche più innovative.

In conclusione, verrà affrontato brevemente il tema della nuova normativa antiriciclaggio post riforma del 2024 volta a prevenire l'impiego di tali metodi attraverso la previsione di un nuovo modello di disciplina armonizzato.

1. Analisi di scenario in tema riciclaggio

Il termine *riciclaggio* si riferisce ai processi attraverso cui i proventi di attività criminali vengono riutilizzati allo scopo di occultare la provenineza illecita degli stessi[76]. Ciò

[76] L'art. 648 bis del Codice penale definisce i termini dell'incriminazione per il reato di riciclaggio (fornendone implicitamente una definizione), la quale è stata introdotta al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata. Si legge, al comma 1: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad

avviene tramite operazioni più o meno complesse il cui unico fine è rendere difficoltosa la ricostruzione a ritroso dei flussi di denaro fino al reato che in origine li ha generati. Dal punto di vista penale, le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti con il denaro sottratto, non sono punibili di per sé, se non in quanto collegate ai reati da cui traggono fondamento i capitali impiegati.
In altre parole, lo scopo dell'attività di riciclaggio per qualunque operatore economico è quello di trasformare il denaro c.d. "sporco" proveniente da attività illecite/frodi, in fondi "puliti", privi di qualsiasi ombra che possa collegarli al reato originario. Questo poiché chiunque commetta una frode, in primis gli evasori fiscali[77] (per raggiungere uno dei vantaggi delineati nel precedente capitolo), ha come obbiettivo principale quello di ridurre al minimo le probabilità di subire dei controlli e dunque il rischio di essere scoperto[78].

Fornire una stima del riciclaggio a livello nazionale ed internazionale presenta non poche criticità. Questo poiché, al di là delle percentuali circa i casi di riciclaggio conosciute grazie alle indagini penali (il 5% dei reati indagati dall'EPPO alla fine del 2023 era riferito al riciclaggio del denaro a livello europeo) non esistono misure di valutazione perfettamente attendibili circa la parte di denaro sommersa. Tuttavia, volendo comunque fornire dei dati rilevati dalle autorità competenti in materia, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato che il riciclaggio a livello mondiale si stanzi attorno al 5% del PIL, mentre le stime a livello domestico si attestano a percentuali ancora più elevate, mediamente superiori al 10% del PIL e addirittura con un andamento crescente grazie all'apertura internazionale e al susseguirsi delle varie crisi economiche[79]. Tali valori sono tuttavia da "prendere con le pinze", poiché nel corso degli anni sono state fornite una serie di stime, percentuali o assolute che hanno portato a risultati differenti, talvolta anche discordanti[80].

---

essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000"

[77] L'evasione fiscale non è l'unica condotta criminale a produrre denaro da riciclare. Tra le altre, si possono annoverare la corruzione, l'estorsione, il narcotraffico, i reati fallimentari e societari, il gioco d'azzardo, i reati di contrabbando di merci, lo sfruttamento sessuale, la contraffazione e altri.

[78] M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, "*Le nuove regole antiriciclaggio*", Wolters Kluwer, edizione 2023 (cfr. Relazione annuale della Procura europea 2023 (EPPO), Procura europea 2024).

[79] A. M. Tarantola, *"La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario – Il ruolo della Banca d'Italia",* testimonianza del vice direttore generale della Banca d'Italia presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Roma, 10 maggio 2011

[80] M. Giammatteo, *"Il valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia"*, sito ufficiale della Banca d'Italia, sintesi non tecnica dello studio "THE SIZE OF MONEY LAUNDERING AND OTHER ILLICIT FINANCIAL CONDUCT FOR ITALY", riporta la descrizione della metodologia adottata dallo studio citato, la

Ad ogni modo, opinione comune è che la possibilità di reimpiegare il denaro illecito nascondendolo dietro attività apparentemente pulite costituisca una minaccia di non poco conto, per la quale si rendono necessarie misure ad hoc. Ciò vale sia a livello globale, quanto a livello europeo e italiano. Si riserva di affrontare il tema della normativa antiriciclaggio nell'ultimo paragrafo del seguente capitolo.

Il concetto appena esposto viene ribadito altresì da autorevole dottrina[81], la quale tuttavia aggiunge un'affermazione interessante. La stessa afferma, che, essendo l'Italia un paese con una pressione fiscale molto elevata e con presidi antiriciclaggio molto stringenti, questa non rappresenta il luogo primariamente scelto per il riciclaggio dei capitali provenienti dall'estero[82]. Quindi, se da un lato il riciclaggio del denaro prodotto internamente presenta una minaccia di una pericolosità elevata, vista la possibilità di essere reimpiegato in Italia o all'estero, dall'altro lato il rischio che il denaro sottratto illecitamente all'estero possa essere reimpiegato in Italia risulta essere in proporzione, molto inferiore, in ragione delle norme che caratterizzano il nostro sistema economico.

1.1 Il carattere transfrontaliero del riciclaggio

Ai fini delle tecniche che si descriveranno nel seguito e di un inquadramento maggiormente compresibile dei motivi che hanno portato a riformare la disciplina antiriciclaggio da adottare, è necessario, a parere di chi scrive, dedicare un po' di attenzione alla caratteristica che maggiormente definsce il riciclaggio del denaro. Esso assume infatti la qualifica di reato di carattere transnazionale. Non a caso i suoi reati presupposto sono anch'essi connotati dalla transnazionalità. L'evasione fiscale, messa in

---

quale ha portato alla conclusione secondo cui il riciclaggio in Italia per il periodo 2018-2022 (con dati aggiornati a maggio 2024) si stima essere intorno al 1,5-2% del PIL, corrispondente a circa 25-35 miliardi di euro l'anno. Lo studio è stato pubblicato con un documento a gennaio 2025 dalla UIF. La sintesi cita inoltre una delle stime maggiormente riportata dalla dottrina, formulata dal FMI nel 1998 e fondata su opinioni di esperti e analisi non pubblicate, che ha ipotizzato un valore annuale del riciclaggio a livello mondiale compreso tra il 2% e il 5% del PIL.

[81] M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, "*Le nuove regole antiriciclaggio*", Wolters Kluwer, edizione 2023

[82] Cfr. MEF, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria.

atto mediante le frodi IVA carosello, nella sua forma più classica prevede lo svolgimento di operazioni tra società nazionali ed estere facendo circolare il denaro tra i diversi Paesi[83].

Il fatto che la legislazione dei diversi Paesi in materia di riciclaggio si differenzi molto, presentando talvolta delle lacune importanti, ha fatto si che il sistema venisse riformato. D'altro canto, ha permesso al riciclaggio di proliferare e di sfruttare i vuoti di tale farmmentazione della disciplina.

Il carattere transnazionale che denota il reato in esame è strettamente collegato ai c.d. "*centri offshore*", ovvero i paradisi fiscali[84] che in virtù delle loro caratteristiche, favoriscono l'effettuazione di molteplici trasferimenti di fondi da e verso altri Paesi in modo da rendere quasi impossibile la riscostruzione a ritroso della movimentazione e provenienza del denaro. In particolare, il fatto che gli stessi abbiano una regolamentazione molto blanda a livello di disciplina antiriciclaggio e siano non collaborativi sul piano dello scambio di informazioni, assicura ai capitali esteri che vengono trasferiti una sostanziale opacità.

Secondo l'OCSE, nei paradisi fiscali sono custoditi circa 7.000 miliardi di dollari, di cui 1.600 miliardi riconducibili ad attività criminali. Per il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il denaro in questi luoghi ammonterebbe a 7.300 miliardi di dollari. Ancora, secondo uno studio non troppo recente, risalente al 2012, l'ammontare di denaro trasferito nei paradisi fiscali varierebbe in un range compreso tra 21.000 e 32.000 miliardi di dollari[85]. In base a pubblicazioni più recenti, i patrimoni totali delle famiglie nei paradisi fiscali sarebbero di circa 6.900 miliardi di euro, di cui soltanto il 20% dichiarato, con una conseguente perdita di gettito fiscale di 170 miliardi di euro[86].

---

[83] Si veda il Capitolo 2 per la descrizione dei meccanismi di frode potenzialmente utilizzabili per mettere in atto una frode carosello ai danni dell'erario.

[84] I paradisi fiscali sono tutti quei Paesi indipendenti con livelli di imposizione molto ridotti, che non effettuano accertamenti valutari o tributari, tutelano il segreto bancario, consentono l'anonimato nei mercati finanziari e negli assetti proprietari delle imprese ecc. e che per questo attraggono molto i capitali stranieri. Gli stessi sono indicati nella c.d. *black list,* sviluppata dall'OCSE durante il *Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard,* tenutosi a Londra in occasione del G20, il 2 aprile 2009. Nella black list sono stati inseriti i Paesi che sostanzialmente non si sono uniformati agli standard internazionali previsti (in questo caso per la lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo poi), né hanno intrapreso alcun processo di adeguamento. Accanto a questa, sono state individuate altre due liste: la *white list,* nella quale rientrano tutti quei Paesi che si sono uniformati agli standard internazionali e la *grey list,* comprendente i Paesi che, pur avendo aderito agli standard internazionali, non hanno ancora adottato dei processi per adeguarsi in concreto agli stessi.

[85] Lo studio, realizzato per il gruppo Tax Justice Network da James Henry, esperto di tassazione (ex capo economista della società di consulenza Mckinsey), è stato pubblicato in data 22 luglio 2012 dal settimanale britannico Observer (D. Taino, Il tesoro nascosto nei paradisi fiscali vale quanto il PIL di USA e Giappone, in Corriere della Sera del 23 luglio 2012).

[86] G. Zucman, La ricchezza nascosta delle nazioni, Torino, 2017.

Per quanto concerne l'Italia, le stime si stanziano su un range che va dai 140 ai 550 miliardi di euro. In un recente articolo del Sole 24 Ore[87] si afferma che il capitale trasferito nei Paesi della black list da parte degli italiani nel 2019 ammonterebbe a 142 miliardi di euro, pari all'8,1% del Pil. In base al rapporto del Dipartimento per la fiscalità generale e l'unione doganale difuso in quell'anno, l'Italia è il quarto Paese nell'Unione europea per quantità di ricchezza accumulata nei centri offshore. In cima alla classifica si posiziona la Germania con 331 miliardi di euro, seguita dalla Francia e dal Regno Unito, che allora faceva ancora parte dell'Europa, rispettivamente con 277 e 218 miliardi. Vengono di seguito riportati i grafici elaborati dalla testata giornalistica con riguardo alla misurazione del quantitativo di ricchezza presente nei centri offshore relativamente al nostro Paese (Figure 1 e 2):

Figura 1: stima assoluta denaro nei Paesi offshore anni 2001-2016

Figura 2: stima relativa (% Pil) ricchezza offshore anni 2001-2016

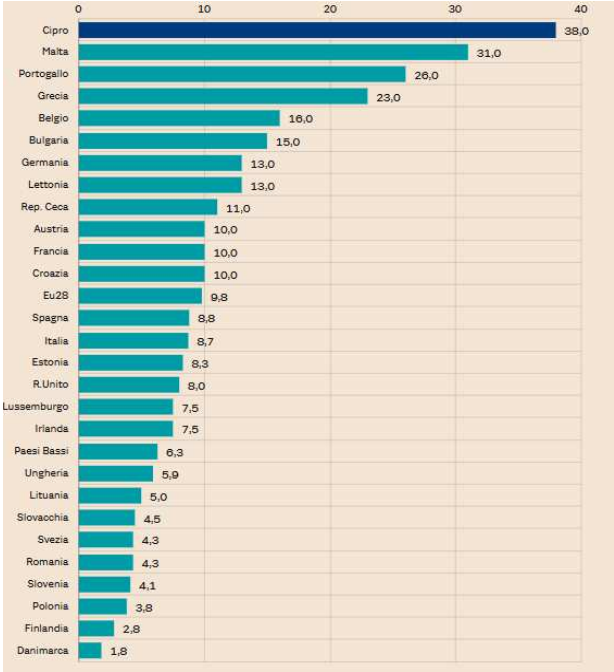

Fonte: Il Sole 24 Ore

Tali stime si riferiscono agli anni dal 2001 al 2016. Se guardiamo agli anni successivi, in base quanto riscontrato nel *Global Tax Evasion Report 2024* di EuTax Observatory, negli

[87] Roberto Galullo, Angelo Mincuzzi, *"Nei paradisi fiscali nascosti dagli italiani 142 miliardi (l'8,1% del Pil)"*, 12 ottobre 2019.

anni dal 2016 al 2022 il denaro depositato dagli italiani nei centri offshore ha registrato un forte aumento, tale per cui l'importo totale dei capitali in esame equivale più o meno all'intero ammontare previsto per il Pnrr[88].
Secondo il report, a livello globale sono presenti nei paradisi fiscali 11.000 miliardi di euro, pari al 12% del Pil mondiale.
In base alle analisi effettuate risulta poi che il denaro detenuto dagli italiani all'estero sia per il 90% depositato in conti correnti di banche offshore oppure investito in attività finanziarie come azioni/obbligazioni/fondi ecc. e per il restante 10% circa impiegato per l'acquisizione di immobili in aree come Dubai, Singapore o nelle gradi capitali europee. Mancano o non sono attendibili le stime sulle somme impiegate per l'acquisto di beni di lusso ad altissimo valore quali opere d'arte, di antiquariato, yacht e altri. Si vedrà nel paragrafo successivo che una delle tecniche tradizionali di impiego dei capitali ripuliti consiste non a caso nell'impiegare gli stessi per acquistare beni di altissima gamma. Se fosse possibile stimare i dati sul valore totale di tali beni ottenuti grazie alle somme provenienti dai Paesi offshore, molto probabilmente la ricchezza detenuta nei paesi fiscali assumerebbe un importo molto più elevato di quello rilevato[89].

Rispetto alle località maggiormente "gettonate" dove trasferire il denaro, la Svizzera rimane per l'Italia al primo posto. Tuttavia, il report ha rilevato un dato interessante e sicuramente da non sottovalutare: analizzando la percentuale detenuta nei diversi centri offshore sul totale di richezza detenuta all'estero a livello globale, emerge che, se in passato la meta preferita in assoluto è indubbia ed è sempre stata la Svizzera, negli ultimi anni c'è stata un'inversione di rotta verso i paesi asiatici. Emerge infatti che una quota crescente della ricchetta offshore globale viene oggi gestita in centri offshore asiatici, primariamente Singapore e Hong Kong. Una bella differenza rispetto al passato, considerando che prima della crisi finanziaria dei mutui sub prime, quasi la metà della ricchezza offshore globale era gestita in Svizzera (oggi ammonta a cira il 20%). Si riporta

[88] Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la fonte su cui l'Italia ha investito per il rilancio della sua economia nel lungo periodo, in aderenza agli obbiettivi fissati dall'Unione Europea su numerosi temi, tra cui la riduzione di emissioni di gas serra (obbiettivi fissati per il 2030/2050). L'importo totale stanziato dal piano ammonta a 194,4 miliardi di euro.
[89] Marco Sabella, *"Paradisi fiscali, i conti (nascosti) degli italiani valgono più del 10% del Pil: dove sono".* Il Corriere della Sera, 1 gennaio 2024. (Cfr. Global tax evasion report 2024, Eutax Observatory; cfr. Redazione Ansa, *"Fisco: Oxfam, in Italia 186 miliardi di ricchezza offshore"*, 23 ottobre 2023).

di seguito il grafico illustrante l'evoluzione dello spostamento della ricchezza nei centri offshore nel ventennio 2001-2022 (Figura 3):

Figura 3: Ubicazione globale ricchezza nei centri offshore
(% sul totale della ricchezza)

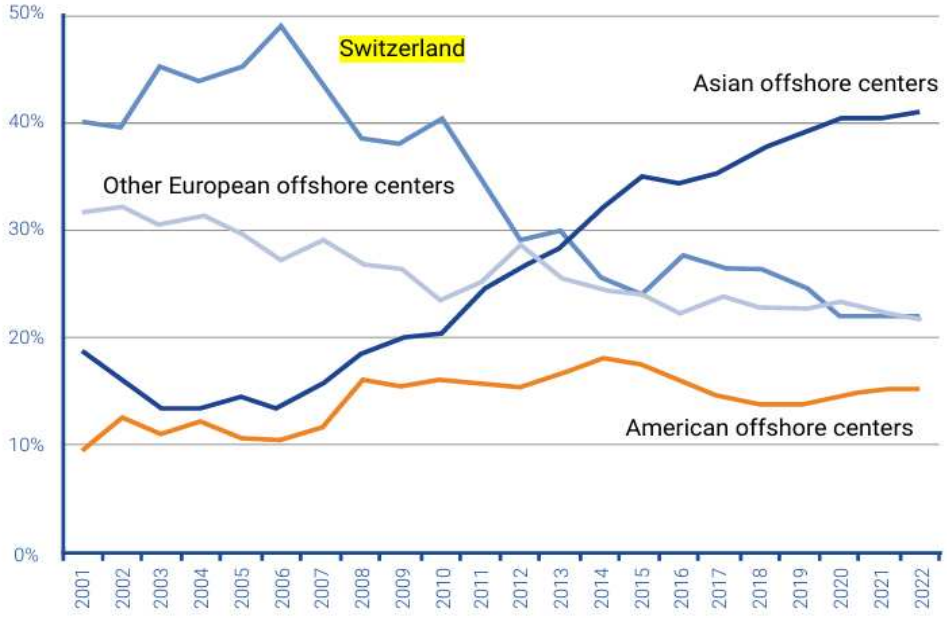

Fonte: Global Tax Evasion Report 2024

Ciò che si può concludere, sulla base di quanto osservato, è che il carattere della transnazionalità del riciclaggio è la caratteristica che consente di sfruttare al massimo le possibilità, per un individuo che voglia ripulire fondi di origine illecita, di occultare il denaro senza lasciare traccia.

Tale carattere viene rafforzato dal fatto che molti Paesi non aderiscono agli standard internazionali fissati per favorire la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e non sono collaborativi sul piano dello scambio di informazioni. Infatti, è proprio in questi Paesi che viene consumato il reato per poi rimpatriare il denaro ripulito. Allo stesso modo, è per questo che la maggior parte, se non tutte le tecniche di riciclaggio utilizzate, sfruttano i centri offshore per movimentare i fondi.

La disciplina antiriciclaggio non è armonizzata, né a livello globale, né tanto meno a livello europeo e necessita di essere riformata. È per questo che è stato sviluppato un pacchetto

di riforme ad hoc, applicabile a partire dal 2025, di cui si tratterà nell'ultimo paragrafo del seguente capitolo.

2. Tecniche utilizzate

Al fine di rendere sempre più difficoltosa la ricerca del nesso causale tra le attività lecite e la provenienza dei fondi utilizzati per metterle in piedi, con il tempo sono emerse pratiche molto sofisticate. Spesso per chi si trova nella posizione di possedere denaro illecito da riciclare, la liquidità posseduta è sproporzionata rispetto all'esercizio di eventuali attività economiche. È per questo che, nella maggior parte dei casi, l'occultamento dei fondi avviene dopo vari passaggi. Inoltre, è più facile mascherare l'illegittimità degli stessi intestando a terzi beni/attività economiche, i quali vengono gestiti per conto del "criminale" attraverso un rapporto di collaborazione o che potremmo definire "a prestazioni corrispettive illecite".

Vi sono innumerevoli modalità attraverso cui è possibile riciclare il denaro sporco. In base agli insegnamenti giudiziari, possiamo innanzitutto individuare tre step distinti per la messa in atto di un'operazione di riciclaggio:

1. Il "*placement stage*", dove i proventi illeciti vengono inseriti nel sistema dei pagamenti;
2. Il "*layering*", che è lo step successivo, avviene quando i capitali vengono movimentati attraverso una serie di passaggi con lo scopo di nascondere o eliminare il nesso causale tra il denaro e il reato da cui lo stesso origina;
3. La fase di "*integration*" finale, che avviene quando gli importi entrano a far parte del sistema economico legale.

Tali step sono individuati principalmente a scopo "didattico" per far comprendere il meccanismo logico attraverso cui avvengono queste operazioni. Nella pratica, difficilmente si riesce a scomporre le attività illecite nelle fasi sopra descritte ed è estremamente difficoltoso ricostruire a ritroso il percorso del denaro.

Come accennato in sede di introduzione del capitolo, le tecniche utilizzante che possiamo individuare vanno da quelle più tradizionali a quelle più innovative. Per fare un esempio, un soggetto potrebbe riciclare il denaro illecito trasferendolo su conti bancari di imprese

create all'estero o gestite da familiari o collaboratori/conoscenti, per poi effettuare successivamente dei prelevamenti di contante. O ancora, si potrebbe utilizzare il denaro sporco per acquistare immobili/proprietà o beni di lusso, per poi rivenderli ottenendo il del denaro pulito. In questo caso, oltre a rendere difficile ricostruire il ciclo dei soldi investiti, i proventi della vendita potrebbero benissimo essere investiti in attività lecite o illecite, come molto spesso avviene (ad esempio nel traffico di droga).
Il report della procura europea riporta un'indagine su un caso di riciclaggio per un importo stimato di 2,2 miliardi di euro, dovuto a una frode carosello molto complessa messa in atto mediante l'utilizzo di fatture e dichiarazioni fiscali inesistenti/fraudolente. Il capo di accusa del caso consiste nell'aver versato i proventi illeciti derivanti dall'evasione dell'IVA in conti esteri. Tali proventi sarebbero derivati da denaro sporco utilizzato per comprare proprietà immobiliari e beni di lusso, poi rivenduti ottenendo grandi ricompense. Inoltre, un gestore di private banking avrebbe aiutato il gruppo di aziende accusate ad aver aggirato le normative antiriciclaggio.
Nel prosieguo del capitolo verrà fornita un'elencazione maggiormente ordinata delle differenti tecniche di riciclaggio.

2.1 Tecniche di riciclaggio "tradizionali"

Tra le modalità per nascondere i proventi illeciti all'occhio delle autorità nazionali ed internazionali, possiamo fornire di seguito un'elencazione con una breve descrizione di quelle maggiormente utilizzate nel corso della storia, e per questo definite tradizionali. A parere di chi scrive, rimanendo sul tema delle frodi IVA carosello, il "prodotto tipico" dell'evasione fiscale è il riciclaggio del denaro sottratto all'erario, mediante le seguenti pratiche:

a. Il trasporto del denaro contante all'estero da parte dei c.d. *"corrieri"* che poi otterranno un compenso per il lavoro svolto. Chiaramente questa costituisce la tecnica più semplice se vogliamo, comunque non esente da rischi, quanto meno per il tetto massimo imposto per il denaro trasportabile. Molto spesso infatti lo stesso viene trasportato in più tranche. I paesi esteri cui si fa riferimento sono precisamente i c.d. paradisi fiscali, non collaborativi sul piano dello scambio di

informazioni e della cooperazione internazionale, che poi è il cardine su cui si fonda la disciplina antiriciclaggio europea e nazionale;

b. Come accennato in precedenza, altro grande classico è costituito dall'acquisto di immobili di pregio o beni di lusso, oggetti di antiquariato, opere d'arte o in generale beni il cui valore unitario commerciale risulta essere molto elevato. A titolo esemplificativo, nel 2024 è stato portato alla luce dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia e dall'Arma dei Carabinieri, un caso di riciclaggio del denaro derivante da evasione fiscale, messo in atto mediante tale tecnica. L'operazione, denominata *"Minefield"* ha smantellato un'organizzazione criminale legata alla 'ndrangheta, che utilizzava false fatturazioni per riciclare il denaro, coinvolgendo 251 società operanti in diversi settori. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 30 milioni di euro, acquistati per "ripulire" il denaro sporco. Tra questi, sono stati scovati lingotti d'oro, diamanti e orologi Rolex[90];

c. Utilizzo di circuiti e servizi bancari: il denaro sporco viene versato su conti e depositi, ovvero viene spostato mediante l'emissione di assegni o bonifici bancari, giroconti e così via. Vengono poi molto spesso utilizzate carte di credito e prepagate al fine di monetizzare gli importi versati tramite prelevamenti in contanti presso ATM bancari. Il prelevamento viene effettuato talvolta da soggetti terzi operanti come meri prestanome nel circuito. Un caso significativo in questo senso, è stato affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10746/2015, nella quale l'imputato aveva ricevuto assegni circolari emessi da una società italiana, per poi versarli su conti correnti intestati a lui e ai suoi familiari, sia in Italia che all'estero. Le somme venivano poi prelevate o trasferite senza una giustificazione plausibile, con il solo scopo di ostacolare la ricostruzione a ritroso del denaro impiegato, ovvero di nascondere la sua provenienza illecita. La Corte ha ritenuto che tali operazioni integrassero il reato di riciclaggio, poiché finalizzate a dissimulare l'origine dei fondi derivanti dai reati fiscali. Nello stesso senso la stessa si è espresa, in base a quanto emerge dalla sentenza 11 ottobre 2022 n. 30196. La Corte ha affermato precisamente che *"il passaggio di denaro da un conto bancario all'altro,*

[90] Ivan Cimmarusti, *"Riciclaggio, diamanti e lingotti d'oro per "lavare" il denaro sporco",* Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2024.

intestato a un terzo, è una tipica modalità per ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene". Il caso riguardava una donna accusata di aver riciclato denaro sporco tramite il seguente meccanismo: la stessa aveva trasferito il denaro mediante bonifico ad una società brasiliana da un conto corrente a suo nome aperto il giorno precedente, la cui provvista era stata costituita dal marito con il versamento di un assegno. Il denaro era un provento di reati fiscali commessi da quest'ultimo, quale legale rappresentate di una società[91].

d. Investimenti in titoli, valute, private equity, fondi immobiliari, strumenti finanziari e mercati azionari: altra grande parte del denaro illecito viene impiegato per scopi meramente speculativi. Il denaro viene investito per l'acquisto di titoli di Stato, impiegato per operazioni di swap, ma anche per la costituzione, acquisizione e controllo di società finanziarie, fiduciarie e di assicurazione. Vanno altresì annoverate, sul punto, con riguardo agli strumenti finanziari, le transazioni realizzate da intermediari italiani con società estere di brokeraggio[92], con differenziali elevati tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita e concluse con le medesime controparti in un lasso di tempo molto ravvicinato, se non addirittura nella stessa giornata;

e. Operazioni economiche fittizie: il denaro in questi casi viene impiegato per "pagare" prestazioni di servizi mai avvenute, false consulenze o pareri professionali e via dicendo. Per mettere in atto questo meccanismo di riciclaggio talvolta avviene una collaborazione con delle organizzazioni estere che ricevono un compenso. Questo serve soprattutto a nascondere le tracce delle reali dinamiche che avvengono, che come ribadito, è il principale obbiettivo dei soggetti frodatori che vogliono ripulire il denaro illecito. Il più delle volte dunque, le organizzazioni si servono dei c.d. uffici virtuali, utilizzabili come sedi societarie, indirizzi commerciali o bancari/postali, o semplici locali da appoggio, funzionali all'attuazione di operazioni di riciclaggio di capitali illeciti o di schemi di frode fiscale. Nelle frodi carosello, infatti, il denaro illecito ottenuto grazie al mancato

[91] Simone Marani, *"Coniuge trasferisce su conto estero denaro proveniente da reato fiscale: è riciclaggio",* Altalex, 28/10/2022 (Cfr. sentenza n. 38196/2022 e sentenza n. 10746/2011).
[92] Tali società sono caratterizzate da una compagine societaria costituita dalla presenza di soggetti italiani in qualità di soci o rappresentati legali o amministratori, aventi sede nei c.d. paradisi fiscali.

versamento dell'IVA, potrebbe essere benissimo riutilizzato per far "ripartire il giro". Un caso significativo di riciclaggio del denaro realizzato mediate il pagamento di false prestazioni di consulenza è stato portato alla luce dalla Guardia di Finanza di Ferrara nel 2024 nell'ambito del Superbonus. Nello specifico, la società di consulenza emetteva fatture per servizi tecnici nella realtà mai avvenuti nell'ambito di interventi edilizi finanziati tramite il Superbonus. Tali importi venivano utilizzati per eludere il versamento delle ritenute fiscali e per gonfiare artificialmente i costi aziendali, riducendo in tal moo l'utile ante imposte e le imposte stesse[93]. Altro caso emblematico riguarda un'organizzazione crminale smantellata dalla Guardia di Finanza di Roma nel 2019. In questo caso si trattava di un sistema di emissione di fatture false per operazioni inesistenti, a nascondere il pagamnto di tangenti. Le fatture, ufficialmente riferite al pagamento di consulenze, mascheravano dazioni di denaro a funzionari pubblici, stanziate in cambio di concessioni edilizie[94];

f. Si può ricorrere poi all'apertura di attività in genere di commercio al minuto e di attività assimilate, gestite grazie all'interposizione di soggetti terzi. È il caso ad esempio dei night club, delle catene di negozi, ristoranti, pizzerie, palestre complessi alberghieri, eccetera. Nel 2024 la questura di Alessandria in un'operazione denominata "Game Over" ha sequestrato beni per oltre 3 milioni di euro, tra cui locali notturni, ristoranti, una piscina, auto di lusso e società appartenenti a tre uomini, i cui fondi impiegati provenivano da attività illecite. Tale denaro era stato per l'appunt impiegato per acquistare nicght club e altri beni di lusso al solo scopo di riciclarlo e far perdere le tracce della provenienza illecita dello stesso[95];

g. La costituzione di società in un Paese offshore è ancora, un'altra alternativa esperibile. Le stesse sono controllate da soggetti collocati presso altri Stati non sospetti, in cui l'organizzazione fa confluire i capitali illeciti per investirli poi in

---

[93] Giuseppe Latour, *"Superbonus, evasione da 2 milioni: la truffa delle consulenze tecniche",* Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2024.
[94] Marco Bargagli, *"Fatture per operazioni inesistenti per coprire una dazione di denaro",* Euroconference News.
[95] Adelia Pantano, *"è l'accusa della Polizia di Alessandria che ha portato al sequestro di beni e denaro per 3 milioni di euro ai gestori di diversi locali in città e nel Torinese",* La Stampa, 12 marzo 2024.

Italia, acquistando nell'immobiliare o quote societarie. Un esempio eclatante del caso di specie e di cui numerose testate giornalistiche hanno parlato è quello che ha coinvolto l'ex presidente della Camera. Nel 2022, la Procura di Milano ha disposto il sequestro di circa 4 milioni di euro (a fronte di 8 milioni di proventi per evasione fiscale) a carico della stessa presidente e del suo consulente, accusati di riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale. Dalle indagini si evince che i proventi illeciti erano stati utilizzati sia per l'acquisto di beni di lusso come nel punto *(b)* sopra descritto, sia per la costituzione di una società off-shore denominata "Only Italia Hong Kong", la quale fungeva da "schermo giuridico" per nascondere la reale beneficiaria dei proventi[96];

h. Il settore calcistico si presta moltissimo ad essere sfruttato quale mezzo per riciclare il denaro sporco, soprattutto per la regolamentazione antiriciclaggio considerata molto blanda o comunque non sufficiente a garantire un adeguato controllo sulle operazioni sospette, almeno fino al 2027 o 2029, anni in cui gli obblighi del c.d. "*Single Rulebook*" verranno applicati per i soggetti obbligati e le leghe nazionali di calcio[97]. Le società calcistiche sono poi caratterizzate da un notevole fabbisogno finanziario (basti guardare agli ingaggi delle massime serie o categorie, ai diritti sul cartellino dei giocatori, alle sponsorizzazioni, alle scommesse sui circuiti offshore), e sovente, sono molto indebitate. Il rapporto

---

[96] Redazione Roma, *"Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale. Lei: persecuzione giudiziaria",* Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2024 (cfr. "Frode sulle mascherine, Irene Pivetti a giudizio", Ansa.it e altri).

[97] Marco Letizi, Gianpaolo Estrafallaces, *"L'Unione Europea chiede al settore del calcio di contribuire al contrasto dei fenomeni di riciclaggio",* Il Sole 24 Ore, NT+ Diritto, 14 Aprile 2025: il Regolamento 2024/1624 (Single Rulebook) amplia il novero dei soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio includendovi anche le società calcistiche professionistiche e altri soggetti collegati al calcio come gli agenti calcistici. Questo per cercare di armonizzare la disciplina per questo settore, finora totalmente scollegata e tentare di ridurre gli interessi di "criminalità economica" che ruotano attorno a detto settore, in virtù degli importi considerevoli trattati, i flussi di cassa, le numerose operazioni transfrontaliere che avvengono; tutti fattori suscettibili di esporre il calcio a possibili abusi commmessi da criminali per ripulire fondi illeciti mediante, ad esempio, operazioni con investitori e sponsor o il trasferimento di giocatori.
Con questa scelta l'Unione Europea ha ceracto di porre rimedio alle preoccupazioni portate alla luce già dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) nel luglio 2009, dove, nella sua pubblicazione *"Money Laundering Through the football sector",* aveva individuato evidenti vulnerabilità che esponevano il mondo del calcio ai rischi di riciclaggio di denaro e illustrava diversi esempi di casi avvenuti. Questi intaccavano il mercato dei trasferimenti, le scommesse, gli accordi di sponsorizzazione e pubblicità, e altri. Le tecniche più comunemente utilizzate implicavano, tra l'altro, l'utilizzo di shell companies e trust, il coinvolgimento di persone politicamente esposte, organizzazioni non profit, società operanti nel settore immobiliare e in quello del gioco.
In sintesi, con questo regolamento, le società di calcio professionistiche e gli agenti di calcio dovranno adottare politiche, procedure e controlli volti a garantire la conformità delle loro condotte alla normativa antiriciclaggio unionale e nazionale.

annuale UIF per il 2020[98] ha sul punto rilevato talvolta la presenza di collegamenti tra società esterne e i titolari delle società sportive che tramite meccanismi finanziari nascosti da fittizie sponsorizzazioni e/o pagamenti di fatture, hanno permesso di fornire un'apparenza di miglioramento solamente contabile della situazione patrimoniale e finanziaria delle società sportive, ovvero di distrarre fondi ricevuti dalle federazioni sportive di appartenenza. Nel campionato italiano di serie A del 2019/2020 su venti società, otto di queste erano detenute da società con sede in paradisi fiscali ovvero domiciliate in giurisdizioni segrete.

Ancora, la crisi economica ha spinto i titolari delle società calcistiche ad avvalersi di finanziamenti e sponsorizzazioni provenienti da imprese estere, con soci già oggetto di procedimenti penali perché collegati alla criminalità organizzata. Alcuni di questi hanno assunto poi anche cariche di vertice all'interno delle stesse società sportive.

A tutto ciò, si aggiunge il fenomeno non meno importante e grave delle scommesse clandestine, specialmente nei campionati minori dove le società sportive non godono di una ingente liquidità disponibile e non mancano i giocatori disposti a violare le regole della sana competizione.

A titolo esemplificativo, nel 2021 la procura di Milano ha avviato un'inchiesta nei confronti di un procuratore sportivo molto conosciuto, accusato di evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio nel calciomercato italiano. L'indagine ha portato alla luce una serie di operazioni sospette legate a trasferimenti di calciatori, con l'ipotesi di una possibile evasione fiscale di 60-70 milioni di euro. Secondo le autorità competenti, si tratterebbe di un caso di esterovestizione societaria attraverso il classico schema di stabile organizzazione occulta per aggirare il sistema fiscale e trasferire i soldi all'estero. In altre parole, il procuratore sportivo, tramite una stabile organizzazione occulta operativa in Italia e attiva nel settore

[98] L'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita nel 2007 presso la Banca d'Italia e operativa dal 2008 costituisce la c.d. "autorità centrale antiriciclaggio", dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In altri termini, la UIF è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi rilevanti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione delll'autorità giudiziaria. Questi ultimi infatti collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. Dell'attività svolta, la UIF rende conto con apposito rapporto annuale, che viene trasmesso al Direttore dell'Unità entro il 30 maggio di ogni anno, al MEF e allegato alla Relazione presentata al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

della mediazione sportiva, avrebbe trasferito i proventi dell'evasione fiscale (derivanti dall'omessa dichiarazione dei redditi negli anni 2018/2019) su conti bancari accesi presso istituti di credito italiani ed esteri a nome di società di diritto estero a lui riconducibili[99].

Vi sono poi ulteriori fattispecie potenzialmente elencabili quali tecniche di riciclaggio utilizzate. Ai fini dell'elaborato in esame, si è deciso di selezionare e fornire esempi qualificanti le fattispecie maggiormente ridondanti nella dottrina.

2.2 Tecniche di riciclaggio "innovative"

Accanto alle modalità tipiche utilizzate dagli individui o aziende frodatrici per riciclare il denaro sporco, si possono ritrovare altre tecniche che potremo definire più "moderne", che si sono evolute per sfruttare i nuovi strumenti digitali, i servizi finanziari decentralizzati e le vulnerabilità nei controlli globali. Molte di queste strategie, infatti, mirano a rendere ancora più complicata la traccibilità del denaro, sfruttando la velocità e l'anonimato delle nuove tecnologie.
In termini semplicistici, si può affermare che il riciclaggio moderno si è spostato sempre più sul digitale, utilizzando strumenti quali le criptovalute, le piattaforme peer-to-peer (P2P) e giochi online. Internet di fatto non è più solo un mezzo per trasferire più facilmente il denaro di provenienza illecita, bensì costituisce l'ambiente principale dove il riciclaggio avviene dall'inizio alla fine, in tutte le sue fasi decritte in fase di introduzione (placement, layering, integration).

L'introduzione della "moneta elettronica" e della "valuta virtuale" (criptovaluta)[100] è centrale in questo nuovo scenario in virtù delle loro caratteristiche intrinseche, in

---

[99] Redazione Ansa, *"Inchiesta calciomercato, la possibile evasione è di 60 milioni"*, Ansa.it, 14 dicembre 2021.
[100] Le criptovalute possono essere viste come una sottocategoria delle valute virtuali. Da un punto di vista giuridico, è considerata moneta elettronica: *"il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 4, punto 5, Direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica"* (art. 2, comma 2, Dir. 2009/110/CE); mentre, la valuta virtuale è: "*la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità d'investimento e*

particolare la mancanza di un supporto cartaceo, l'anonimato garantito e la notevole velocità di circolazione dei capitali tramite le stesse. In particolare, la crittografia, utile per la sicurezza e l'anonimità delle transazioni e per la riservatezza delle comunicazioni, può essere convenientemente sfruttata dai c.d. cybercriminali. In merito, si parla di anonimità sostanziale, in virtù della quale la tracciabilità delle persone coinvolte nella movimentazione del denaro sporco non risulta pienamente sicura, poiché è complesso risalire alla reale identità degli utenti, che possono utilizzare un numero illimitato di indirizzi, ed inoltre, esistono veri e propri servizi che fanno di fatto perdere le tracce delle transazioni all'interno della stessa blockchain[101].

Prima di descrivere nella pratica l'utilizzo delle stesse con lo scopo di riciclare denaro illecito proveniente da frodi (tra cui le frodi carosello) comportanti evasione fiscale o da altre attività illecite, si ritiene utile chiarificare alcuni concetti legati a questi strumenti, ai fini di una più nitida visione della strategia utilizzata.

Innanziatutto, le valute virtuali sono:

- Rappresentazioni digitali di valore;
- Decentralizzate, ovvero non emesse e garantite da banche centrali;
- Non collegate ad una valuta legale e stabile;
- Non possiedono lo status di moneta legale o valuta;
- Trasferibili elettronicamente, archiviabili e trattabili.

Si comprendono dunque, solo elencando i principali fattori caratterizzanti le stesse, le potenzialità che il loro utilizzo offre alla criminalità organizzata e non solo ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le criptovalute, prima tra tutte il Bitcoin, si basano su una tecnologia blockchain (letteralmente "catena di blocchi") assimilabile ad un libro mastro digitale pubblico, dove vengono registrate tutte le operazioni fatte con ogni criptovaluta. Dunque, ogni volta che un soggetto invia/riceve una valuta virtuale, l'operazione viene iscritta in questo registro. Come detto, le valute virtuali sono decentralizzate, quindi bypassano banche o governi e il sistema su cui si fondano funziona sostanzialmente grazie ai c.d. *"nodi",* ovvero i partecipanti connessi al sistema, che verificano e approvano le transazioni.

---

trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" (art. 1, comma 2, lett. q), D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, come modificato sulla base della V Direttiva antiriciclaggio).

[101] Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, *"Cybercrime",* Wolters Kluwer, edizione 2023.

Ogni soggetto che voglia scambiare criptovalute deve possedere uno o più *wallets* a cui è associato non tanto un nome, quanto un indirizzo specifico (qui viene garantita la caratteristica dell'anonimato). In sostanza, il Bitcoin circola attraverso il sistema della doppia chiave, una privata (indirizzo informatico) assolutamente segreta e conosciuta solo dal suo titolare e una chiave pubblica associata alla chiave privata. Le transazioni risultano tracciabili solamente tra le chiavi pubbliche. Quelle private sono create in modo del tutto anonimo e possono essere raggruppate in uno o più portafogli virtuali, per l'appunto, i wallets.

La blockchain, dunque, essendo un registro pubblico delle transazioni in ordine cronologico, viene utilizzata per memorizzare le stesse in modo permanente e prevenire il fenomeno del c.d. *"double spending",* che consiste nella pratica dove un soggetto "spende" una valuta virtuale più di una volta nello stesso momento. Per semplificare, si può vedere la blockchain come una serie di blocchi concatenati dove ogni blocco contiene le informazioni di tutta una serie di transazioni e contiene il codice del blocco precedente, così che si possa ripercorrere la tratta della catena fino al blocco originale. Tutti i nodi della rete si occupano di memorizzare tutti i blocchi e quindi tutta la catena.

In questo contesto si aggiunge poi la figura del *"miner"* che costituisce sostanzialmente un nodo specializzato che ha il compito di validare i blocchi. Per farlo, sono necessari computer altamente specializzati in grado di risolvere complessi algoritmi e una quantità di energia molto elevata. Per questo, ogni transazione una volta effettuata entra in una sorta di lista di attesa per essere sottoposta a tale processo. Se il processo di mining va a buon fine, e dunque le transazioni vengono ufficialmente convalidate, i miner ricevono una ricompensa che si sostanzia in una nuova emissione di criptovalute che vengono introdotte in circolazione.

La blockchain è un database trasparente ed è garantita la massima pubblicità "orizzontale" (con il meccanismo peer-to-peer di scambio delle informazioni) e decentrata delle transazioni. La trasparenza di cui si parla, tuttavia, si ferma a questi dati, poiché nel database condiviso da tutti i server partecipanti al sistema mancano dei dati fondamentali, quali:

- L'identità dei soggetti tra cui intercorre la trasazione stessa e, conseguentemente:

- La conoscenza di come si sia formata la provvista utilizzata;

- Se chi ha disposto della provvista ne aveva il potere e la disponibilità[102].

Chiaramente l'anonimato può essere strumento di transazioni lecite o illecite. Per questo motivo, l'Unione Europea e più in generale i Paesi aderenti al GAFI hanno imposto e stanno tuttora studiando una regolamentazione adeguata sulla strada della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si riserva di affrontare nello specifico questo tema nell'ultimo paragrafo del seguente capitolo riguardante le regole antiriciclaggio.
È questo, dunque, il contesto in cui mettono fattualmente in atto le pratiche innovative volte a ripulire il denaro di provenienza illecita facendo sparire le proprie tracce[103].

Una prima tecnica utilizzata è il *"tumbling"* , attraverso la quale un soggetto può spacchettare un elevato ammontare di criptovaluta in tante piccole parti di piccole dimensioni. Lo scopo è sempre quello di nascondersi il più possibile da occhi indiscreti per non far apparire l'operazione come sospetta. Un'unica transazione di un importo molto elevato salta molto più all'occhio di molte piccole transazione di piccolo ammontare. Il frazionamento offre poi un altro vantaggio all'operatore poiché rende la fase successiva del prelievo più sicura. Se di fatto, le successive conversioni del bitcoin in valuta legale avvengono in orizzonti temporali non troppo ravvicinati, risulta molto più difficoltoso per le autorità identificare uno schema logico ripetuto. Di seguito viene riportata una rappresentazionde grafica del funzionamento di un tumbler (o mixer) al fine di comprendere con più immediatezza i concetti esplicitati (Figura 4):

---

[102] Marco Krogh, *"Transazioni in valute virtuali e rischi di riciglaggio. Il ruolo del notaio",* Notariato, n. 2/2018. L'articolo afferma che: *"se è vero che la tecnologia blockchain ha consentito di ottenere un modello di transazione con elevati livelli di sicurezza per interazioni tra parti che non godono fiducia pregressa, superando quindi la necessità di intermediari, è altrettanto vero che la sua applicazione a determinati settori di contrattualistica, dove gli interessi in gioco non sono solo la fiducia tra le parti, presenta tuttora notevoli zone d'ombra".*

[103] M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, "*Le nuove regole antiriciclaggio*", Wolters Kluwer, edizione 2023. Sul punto, si legge: *"Bitcoin è la prima moneta per volume di pagamenti realizzati nel darknet per attività illecite, quali commercio illegale, truffe e acquisto di materiale pedopornografico, accesso ai conti e alle chiavi private degli utenti per rubare la stessa moneta virtuale, schemi Ponzi, mere attività di riciclaggio ecc."*

Figura 4: Funzionamento di un tumbler (mixer)

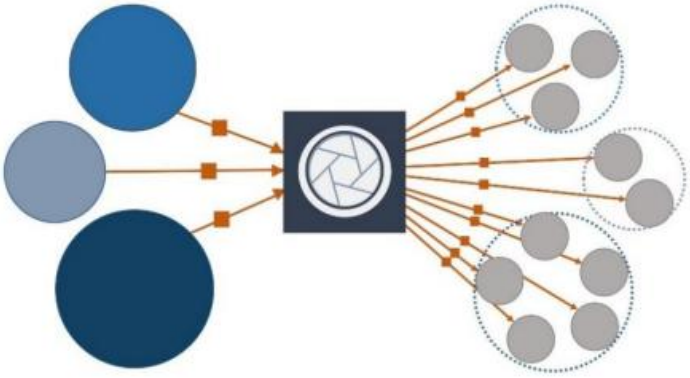

Fonte: Hudson Intelligence, *Mixers and Coinjoin*

Il ricorso ai mixer per finalità non legali appare in aumento, tanto che il valore delle criptoattività di accertata provenienza illecita ricevuta dai servizi di tumbling nel 2022 ha quasi raggiunto i 2 miliardi di dollari (Figura 5)[104]:

Figura 5: valore delle criptoattività ricevute annualmente dai mixer, 2016-2022 (miliardi di dollari)

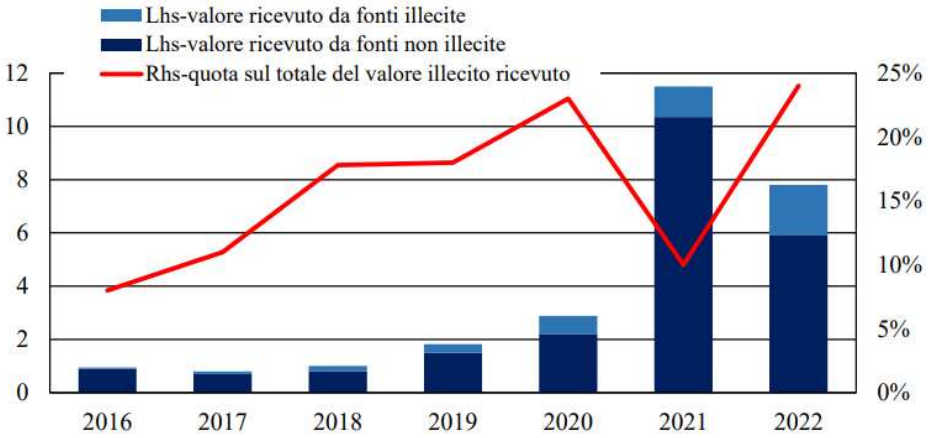

Fonte: Chainalysis (2023)

[104] Romina Gabbiadini, Lorenzo Gobbi, Eugenio Rubera, Banca D'Italia, Questioni di economia e finanza (occasional paper), *"Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo delle cripto?"*, numero 893, Novembre 2024.

Per complicare ancora di più lo schema poi, potrebbero essere utilizzati più wallets. Tale pratica è spesso utilizzata per immettere sul mercato denaro di provenienza illecita in totale anonimato, collocandolo, molto probabilmente presso società di comodo incaricate della "ripulitura"[105]. Sostanzialmente, utilizzando il c.d. *"chain peeling"* a complicare ulteriormente la situazione, le criptoattività vengono suddivise tra due indirizzi, ognuno dei quali invia le cripto ad altre due destinazioni, e così via fino ad ottenere il risultato desiderato (Figura 6):

Figura 6: Esempio di chain peeling

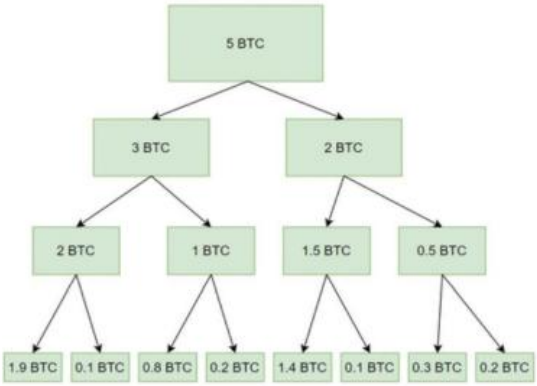

Fonte: medium

Acune monete virtuali, come Monero offrono automaticamente la possibilità di effettuare il tumbling. Il caso più eclatante che ha portato alla luce l'uso di tale tecnica è quello della *Silk Road*, nel quale sono stati confiscati tutti Bitcoin appartenenti a *Ross Ulbrich*. Nel bazar online venivano compravenduti beni illeciti (nello specifico, il caso riguardava il commercio di droga). In questo sistema di "dark web" l'anonimato veniva garantito alla rete utilizzata e dagi indirizzi anonimi. Il sistema permetteva dunque il pagamento in criptovalute, i cui importi venivano spacchettati e associati a più wallets[106]. Il Silk Road è stato lanciato nel 2011 e definitavente chiuso nel 2014 a seguito di una complessa indagine internazionale che ha determinato la condanna all'ergastolo del suo fondatore. Sono stati necessari mesi di intensa attività investigativa da parte delle maggiori agenzie

[105] Mario Cardillo, *"Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali",* Diritto e Pratica tributaria, n. 1/2019. (Cfr. C. Frediani - Silk Road: fine della strada, in La stampa, 29 maggio 2015).

americane ed europee e ciò fornisce una misura di quanto sia complicato risalire agli individui partendo dalle reti anonime[107]. Non a caso, se si guarda al numero di transazioni avvenute per anno, tra il 2014 e il 2023, di moneta virtuale tra Bitcoin e Monero, si nota una forte crescita di quest'ultima (Figura 7):

Figura 7: Numero di transazioni per anno, Bitcoin vs Monero, 2014-2023

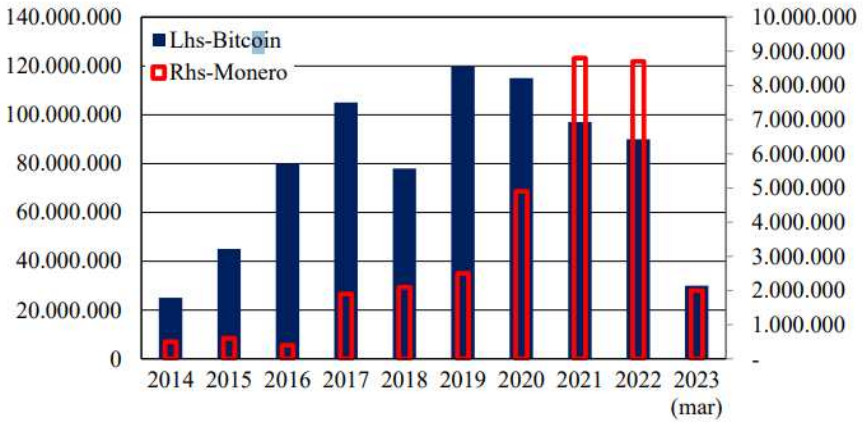

Fonte: Chainalysis (2023)

Altro schema molto utilizzato è il riciclaggio tramite le transazioni peer-to-peer. Potremmo vederlo come la fase antecedente rispetto al tumbling. Chiaramente in esntrambi i casi il denaro ha una provenienza illecita ma mentre il tumbling si concentra più sulla tecnica di movimentazione del denaro entrato a far parte del circuito della finanza digitale, il P2P si concentra più sulla conversione dei fondi di origine illecita derivanti da evasioni, truffe, ecc., in ciptovalute anonimizzate, e poi in denaro pulito.
In sostanza, le transazioni avvengono direttamente tra due controparti senza l'intervento di un intermediario. L'incontro tra i due soggetti avviene in un luogo pubblico, coperto da una rete wifi. Il venditore di criptomoneta ottiene gli estremi del wallet dell'acquirente a cui trasferirla in cambio di denaro contante o bonifici sotto soglia.

Ancora, altre due tecniche che stanno prendendo ampio sviluppo sono i c.d. trasferimenti internazionali, tramite la conversione della moneta tradizionale in valuta virtuale con lo

[107] Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, *"Cybercrime"*, Wolters Kluwer, edizione 2023.

scopo di rimpatriare/trasferire denaro di provenineza illecita (derivante da evasione fiscale, ecc.) operando nei paesi offshore non collaborativi nello scambio di informazione, ovvero dove la normativa antiriciclaggio risulta essere molto blanda; la seconda è messa in pratica attraverso il c.d. *online gambling,* che sono sostanzialmente piattaforme di gioco (casinò online), con server dislocati presso giurisdizioni estere a rischio AML/CFT[108], luoghi ideali per far circolare proventi illeciti.

Nel primo caso, il denaro illecito viene dapprima convertito in valuta virtuale tramite varie tecniche, tra cui il trasferimento P2P, per poi essere trasferito digitalmente su altri wallet in piattaforme di trading offshore. A quel punto, vengono vendute e trasformate nuovamente in moneta avente corso legale, pulita. I fondi vengo allora utilizzati in svariati modi: per aprire conti correnti aziendali presso società di comodo, per effettuare investimenti, per la costituzione di società ecc.

Nel secondo caso, le piattaforme di online gambling consentono di partecipare a scommesse, casinò online, poker o altri giochi d'azzardo o sportivi, utilizzando criptovalute. In sostanza il meccanismo consiste nel deposito dei fondi illeciti sul sito di gioco tramite l'utilizzo anche di più account propri o intestati a prestanome. Successivamente, l'utente gioca contro se stesso, perde appositamente e i fondi vengono ritirati dall'account vincente come "vincite da gioco", spesso non soggette a tassazione o controllo in alcuni paesi.

Le tecniche che in questo studio sono state definite innovative, si rifanno non solo all'utilizzo delle criptovalute, ma rientrano nel più ampio spettro del c.d. *"cyberlaundering",* che ricomprende pratiche mistificatorie strettamente collegate al mondo digitale. Il tema delle valute virtuali ha assunto uno sviluppo sempre maggiore negli ultimi anni: molti articoli di dottrina, importanti testate giornalistiche, manuali pongono sempre più attenzione alle stesse. Per questi motivi si è deciso di porre più enfasi sulle tecniche collegate all'utilizzo di questo strumento per il riclaggio del denaro.

Ciò non toglie, che le pratiche moderne non si riferiscano solo a queste. L'esempio più banale di cyberlaundering è l'utilizzo di una carta di pagamento elettronica ricaricabile (smart card) tramite cui acquistare beni o servizi, spendendo i proventi illeciti. Gli stessi

[108] Il rischio AML/CFT (rispettivamente "anti-money laundering" e "countering the financing of terrorism") è il rischio che un individuo/impresa/sistema finanziario venga coinvolto o utilizzato per il riciclaggio del denaro sporco o per il finanziamento del terrorismo.

vengono ripuliti da questo mezzo di pagamento, che si presta molto facilmente a pratiche per occultare l'origine del denaro con la falsificazione dell'identità del proprietario. Ciò avviene tramite clonazioni o manipolazioni informatiche, rapidamente eseguibili con programmi relativamente semplici, rinvenibili anche in siti web (nel dark web).

3. Nuove regole antiriciclaggio

È indubbio che il fenomeno del riciclaggio del denaro sia divenuto negli anni un fenomeno sempre più complesso che interessa enormi quantità di capitali. In questo contesto, è chiaro che se da un lato, applicare norme severe ed efficaci dovrebbe ridurre la propensione al riciclaggio, dall'altro un potenziale aumento della redditività della liquidità ripulita e una riduzione dei costi dei servizi di riciclaggio portano ad un risultato diametralmente opposto, e dunque stimolano la tendenza al riciclaggio[109].
Sul tema, la Direttiva n. 2005/60/CE[110] è stata recepita nel nostro ordinamento con di d.lgs. n. 231/2007, e oggi sostituita dalla Direttiva n. 1640/2024.
Precisamente, l'Anti-Money Laundering Package (AML package) regola l'attuale disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'iter legislativo di tutto il pacchetto è stato completato nel mese di giugno del 2024 ed entrerà in vigore gradualmente a partire da gennaio 2025, fino al 2029. Fondamentalmente, i tre cardini giuridici su cui si fonda il pacchetto sono:

1. Il Regolamento Antiriciclaggio, già accennato in precedenza (c.d. Single Rulebook), ovvero il Regolamento UE n. 1624/2024[111];

[109] L'attività di riciclaggio si basa su un'analisi di costi/benefici, al pari dell'avvio di una qualsivoglia attività economica, con la differenza che qui il denaro impiegato è illecito. Il "criminale" valuterà se porre in essere il riciclaggio sulla base della probabilità di essere scoperto da un lato (con tutte le conseguenze del caso) e dall'altro sui guadagni attesi dall'attività che si intende intraprendere, al netto dei costi di riciclaggio.
[110] Abrogata dalla Direttiva n. 849/2015, successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva europea n. 1640 del 31/05/2024 relativa "*ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva UE 2015/849*", Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[111] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicazione del 19/06/2024 intitolata: *"REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo".*

2. La IV Direttiva antiriciclaggio, ovvero la Direttiva n. 1640/2024;

3. Il Regolamento AMLA, ovvero il Regolamento UE n. 1620/2024[112].

L'AML package rappresenta in sostanza la riforma europea complessiva in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. Introduce a tal fine nuove norme più stringenti al fine di assicurare una maggior trasparenza del sistema.
Le norme applicabili al settore privato sono contenute nel Single Rulebook, mentre quelle relative alle autorità nazionali competenti di AML/CFT sono contenute nella Direttiva. Si ricorda, come già accennato in precedenza, che una delle innovazioni maggiormente significative riguarda l'estensione, prevista nel Single Rulebook, dell'applicabilità delle norme antiriciclaggio ai "nuovi soggetti obbligati" tra cui sono ricompresi i soggetti operanti nel settore delle criptovalute e gli agenti e società calcistiche professionistiche.

Nel 1989 è stato istituito il GAFI (*Grouppo d'azione finanziaria internazionale*), un organismo intergovernativo con il compito di elaborare e sviluppare strategie di lotta, dapprima contro il riciclaggio e successivamente anche contro il finanziamento del terrorismo. Lo stesso, ha istituito degli *standard* da seguire a livello internazionale al fine di uniformare la base comportamentale a livello globale su questi temi. Ci si riferisce a standard di identificazione e adeguata conoscenza della propria clientela, di acquisizione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, di conservazione del tracciamento delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette alla *Financial intelligence unit* nazionale (FIU o UIF in italiano)[113].
Tali basi sono state recepite in passato nei diversi Stati e a livello europeo con una serie di Direttive. Nonostante ciò, la capacità di prevenzione degli Stati membri non si è negli anni rivelata efficace, poiché le norme europee, lasciando ampia discrezionalità di

[112] Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicazione del 19/06/2024 intitolata: "*REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010".*
[113] Le FIU o UIF sono agenzie nazionali centrali responsabili per la ricezione e l'analisi delle segnalazioni su sospetti di riciclaggio, reati presupposto associati, finanziamento del terrorismo, nonché per la disseminazione dei risultati dell'analisi delle autorità competenti. Le stesse sono considerate "attori chiave" dei sistemi di prevenzione anche al di fuori delle attività di antiriciclaggio, per la lore funzione di valutazione e diffusione di informazioni finanziarie di rilevante interesse pubblico. Sono inoltre al centro di reti di scambio di informazioni finanziarie a livello domestico ed internazionale.

recepimento, hanno favorito l'emergere di ampie divergenze tra le diverse legislazioni e sono rimaste delle lacune nella supervisione e cooperazione domestica e internzionale, in cui fenomeni come il riciclaggio del denaro sono riusciti a proliferare.
Tale situazione ha portato l'Unione Europea ad una rivalutazione dei temi così definiti, tale per cui nel maggio 2020 la Commissione pubblicava un *Action Plan* per la definizione di una politica organica in materia, da realizzare attraverso un corpus normativo armonizzato, l'istituzione di un'agenzia centrale e di un meccanismo di supporto e coordinamento delle UIF. Ne scaturiva, nel 2021 un pacchetto di proposte di revisione normativa che hanno portato alla formazione e approvazione dell'AML package. I provvedimenti intrapresi, di cui si parlerà nel prosieguo, si inseriscono in una più ampia strategia dell'UE allo scopo di rafforzare e prevenire il contrasto ai reati finanziari. L'urgenza di tali provvedimenti è messa in luce anche e soprattutto dal contesto geopolitico attuale: la crisi economica successiva alla pandemia del 2020; l'incertezza geopolitica dovuta alle guerre, in particolare quella russo-ucraina; la digitalizzazione dei servizi finanziari e di pagamento e la diffusione di prodotti anonimi o non regolamentati (valute virtuali), le persistenti difficoltà globali di conseguimento di standard efficaci in tema di trasparenza e dei dati sui titolari effettivi di beni e società.

Con il pacchetto AML, la disciplina è stata scorporata in tre cardini, come già detto, cooperanti e collegati tra loro. Il Regolamento UE 2024/1624 contiene le misure applicabili al settore privato, la Direttiva 2024/1640 disciplina l'assetto istituzionale, le responsabilità e i compiti delle autorità antiriciclaggio nazionali, il Regolamento 2024/1620 istituisce la nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) con compiti di supervisione e coordinamento delle UIF[114].

Partendo dal Single rulebook, lo stesso delinea una lista completa e definitiva dei soggetti obbligati all'applicazione delle norme. Tra quelli maggiormente "rischiosi" per le attività svolte si rilevano: le banche e altri operatori finanziari, tra cui quelli operanti nel settore

[114] Cfr. Cesare Licini, *"Dove sta andando l'apparto normativo antiriciclaggio?"*, Notariato, n. 3/2024. Si legge: *"È ormai prossimo un nuovo "corpo regolamentare unico AML", adottato dal Parlamento europeo, e presto anche dal Consiglio UE. Il Corpus è composto dal Regolamento "single rulebook", dal Regolamento che costituisce l'Autorità Antiriciclaggio a Francoforte (AMLA), e da una Direttiva (la sesta) di misure Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), con cui fra l'altro si danno alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) maggiori poteri di indagine e per sospendere le transazioni sospette, oltre a nuove misure rafforzate di due diligence e controlli, anche sui "criptovalori", e misure sulle sanzioni."*

delle criptoattività[115]; gli esercenti operazioni non finanziarie come notai, avvocati, prestatori di servizi relativi a società o trust; altri operatori in settori non finanziari particolarmente a rischio[116]. Si aggiungono inoltre gli agenti e società calcistiche professionistiche.

Oltre a questo, le norme sull'adeguata verifica della clientela sono state ulteriormente dettagliate. È stato nello specifico ampliato l'insieme dei dati da raccogliere e sono state introdotte misure specifiche per i "clienti con elevato patrimonio". Sono state inoltre rafforzate le disposizioni sulla titolarità effettiva, imponendo l'obbligo di di identificare le persone fisiche che esercitano il controllo o traggono beneficio dalla proprietà di un'entità legale.

Per quanto riguarda i rapporti con i Paesi terzi, il regolamento stabilisce che la Commissione europea, in base alle liste periodicamente pubblicate dal GAFI sui Paesi con gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio, possa identificare autonomamente in c.d. "Paesi terzi ad alto rischio", ai quali dovranno applicarsi misure di contrasto rafforzate, sia a livello europeo che nazionale.

Aspetto fondamentale è poi quello dello scambio di informazioni. Chi froda infatti sfrutta moltissimo il fatto di poter offuscare il denaro in tutti quei paesi non collaborativi dal punto di vista dello scambio di informazioni ovvero con una normativa antiriciclaggio molto blanda. Il regolmento in esame si occupa a tal fine di regolare lo scambio di informazioni consentendo ai soggetti obbligati, nell'ambito di appositi partenariati, di condividere tra loro le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazioni delle operazioni sospette.

---

[115] Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Regolamento UE 2024/1624, punto (7): *"La tecnologia continua a evolversi, offrendo al settore privato l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti e sistemi per scambiare fondi o valore. Tale fenomeno, seppur positivo, può generare nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto i criminali riescono continuamente a trovare modi per sfruttare le vulnerabilità al fine di occultare e trasferire fondi illeciti in ogni parte del mondo. I fornitori di servizi per le cripto-attività e le piattaforme di crowdfunding sono esposti all'uso improprio di nuovi canali per la circolazione di denaro illecito e si trovano nella posizione ideale per individuare tali movimenti e mitigare i rischi. L'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto essere esteso a tali soggetti, in linea con le norme del GAFI in materia di cripto-attività. Al tempo stesso, i progressi in materia di innovazione, come lo sviluppo del metaverso, offrono nuove vie per la commissione di reati e il riciclaggio dei relativi proventi. È pertanto importante vigilare sui rischi associati alla fornitura di prodotti o servizi innovativi, a livello dell'Unione o nazionale o a livello di soggetti obbligati"*

[116] Vi rientrano, tra l'altro, gli agenti immobiliari, i commercianti di metalli e pietre preziose, di beni di valore elevato e culturali (attraverso gallerie d'arte e case d'asta o all'interno di zone franche e depositi doganali), i prestatori di servizi di gioco d'azzardo e di servizi di migrazione degli investimenti (connessi al rilascio di permessi di soggiorno a investitori non residenti), gli intermediari nel settore del credito al consumo (diversi da enti creditizi o finanziari), le società di partecipazione mista non finanziaria.

Infine, il Single rulebook affronta il tema scottante del tetto al denaro contante, che si ricorda essere un punto cruciale nella prima tecnica di riciclaggio del denaro tradizionalmente utilizzata (vedi par. 2.1 lett. *a*). Sul punto, viene introdotto il divieto di aprire conti anonimi o certificati azionari al portatore. Il tetto massimo del denaro contante per i pagamenti effettuati da o verso soggetti che commerciano beni o prestano servizi è fissato a 10.000 euro, salvo la possibilità lasciata agli Stati membri di fissare un importo minore. Nel caso di depositi o pagamenti superiori a tale soglia effettuati presso intermediari finanziari, è fatto obbligo per questi ultimi di segnalarli alla UIF entro i termini stabiliti dalla stessa.

La VI Direttiva ha previsto, collegandosi agli altri pilastri della nuova disciplina, che la Commissione europea, unitamente all'AMLA e ad esperti appartenenti agli Stati membri, alle autorità di vigilanza e alle UIF, debba elaborare con frequenza biennale un *Supranational Risk Assessment,* al fine di stimare i rischi interni/esterni, di natura transnazionale (poiché il riciclaggio è di fatto un fenomeno di natura transazionale). L'outcome di questo documento sarà costituito dall'emazione di "raccomandazioni" sulla base delle evidenze riscontrate. Raccomandazioni che come tali potranno eventuamnete anche essere disattese.

In sintesi, viene poi ampliata in modo significativo la disciplina relativa ai registri dei titolari effettivi di società, enti, trust e soggetti affini; vengono specificati i criteri per l'identificazione del titolare effettivo, le informazioni da raccogliere e conservare, le modalità di accesso ai dati e i meccanismi per verificarne e correggerne l'adeguatezza. I registri centrali nazionali relativi a conti bancari e proprietà immobiliari dovranno essere interconnessi a livello europeo per garantire la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri.

La Direttiva definisce infine anche uno statuto delle UIF, stabilendone autonomia, indipendenza e risorse adeguate. Ne vengono precisati i poteri, tra cui l'accesso a informazioni finanziarie, amministrative e investigative, la possibilità di sospendere o monitorare operazioni sospette e il compito di cooperare a livello nazionale ed internazionale.

La vera novità del package AML è però costituita dall'istituzione dell'AMLA, con il Regolamento n. 2024/1620. I compiti di quest'ultima sono di supervisione diretta e indiretta e di coordinamento e supporto delle UIF. Lo scopo dell'Autorità è quello di

incentivare e rafforzare la cooperazione, nonché di aumentare gli sforzi per la raccolta di più informazioni possibili. Per far questo, la stessa ha a disposizione una banca dati che istituisce e aggiorna costantemente. Il supporto si estende anche alle autorità nazionali, che vengono incentivate, attraverso la definizione di strumenti utili ad adottare prassi e approcci comuni, ad effettuare maggiori verifiche consistenti nella ricognizione dei rischi cui sono esposti più soggetti obbligati.
La supervisione, come detto, può essere diretta o indiretta:

- Quella diretta si applica ad un numero ristretto di intermediari finanziari ad alto rischio, attivi in almeno sei Stati membri e con una significativa attività transfrontaliera. Per ciascuno di questi soggetti, l'AMLA istituisce gruppi di supervisione congiunti, composti da propri esperti o da rappresentanti delle autorità nazionali competenti. I gruppi coordinano ispezioni, analizzano l'operatività, propongono decisioni e mantengono i rapporti con i supervisori dei vari Paesi in cui opera l'intermediario. In caso di violazioni, sono previste misure amministrative, sanzioni pecuniarie e altre penalità.
  L'ambito della supervisione è soggetto a revisione periodica e l'Autorità, qualora lo ritenga necessario, può estendere l'ambito della supervisione anche su soggetti non selezionati, facendone rischiesta alle autorità nazionali. Lo scopo di tale flessibilità è quello di fornire una risposta rapida e coordinata a livello europeo nei casi di maggiore criticità;

- Quella indiretta si applica ai soggetti obbligati del settore finanziario non selezionati per la supervisione diretta. Sul tema, l'AMLA valuta periodicamente l'adeguatezza di risorse, poteri e strategie dei supervisori nazionali, con lo scopo di garantire uniformità normativa e operativa dell'unione. La stessa coordina e supporta il lavoro dei collegi di supervisione, i quali devon osegnalare tempestivamente all'Autorità eventuali deterioramenti significativi del profilo di rischio di soggetto obbligato, soprattutto se tali rischi possono avere un impatto transfrontaliero.
  In caso di sospette violazioni gravi, ripetute o sistematiche, l'AMLA può richiedere al supervisore nazionale di intervenire con indagini e misure correttive. Se lo stesso non agisce o non fornisce riscontro adeguato, l'AMLA può chiedere alla

Commissione europea di trasferirle temporaneamente i poteri di vigilanza su quel soggetto.

La nuova Autorità rappresenta un punto focale della nuova normativa. Possiamo vederla effettivamente come la linea di congiunzione tra tutte le prassi comuni e approcci che dovranno essere applicati dai diversi Stati. Figuarativamente, potremmo identificarla come una sinapsi che passa da un organismo di sorveglianza all'altro collegando fornendo strumenti e passi comuni, che dovranno essere utilizzati da tutti, per armonizzare la disciplina, che poi è anche uno dei principali (se non il principale) obbiettivi della riforma. Lo step successivo è il controllo/supervisione dell'operato ai vari livelli europeo e nazionale. L''AMLA trasmette infatti annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, una relazione sulla propria attività e fornisce, inoltre, entro sei settimane da ogni riunione del Consiglio generale da cui è formata, un resoconto dei lavori al Parlamento europeo.

L'obbiettivo primario dell'armonizzazione della disciplina si percepisce immediatamente dal nome del regolamento quale Single rulebook, letteralmente "regolamento unico"[117].
Secondo autorevole dottrina, tuttavia, servirà molto tempo prima che tale disciplina riesca a muoversi uniformemente all'interno dei diversi Stati, in ragione dell'alto grado di divergenze presenti nelle legislazioni e nelle prassi nazionali[118].
Risulta dunque prematuro fornire una valutazione compiuta sul nuovo assetto della disciplina antiriciclaggio così sinteticamente descritta, considerando poi che alle norme così definite andranno poi associati numerosi provvedimenti attuativi. La sfida più dura sarà sicuramente quella del passaggio da un approccio nazionale alla disciplina, ad un

[117] L'armonizzazione della disciplina servirà inoltre ad evitare una c.d. "concorrenza al ribasso" della disciplina tra i diversi Stati. Gli intermediari finanziari, difatti, a parità di altre condizioni, preferiscono insediarsi in ordinamenti dove il livello di regolamentazione comporta minori oneri di compliance. Di conseguenza, non risulta strano aspettarsi una concorrenza al ribasso della disciplina antiriciclaggio da parte di Stati disponibili a non interrogarsi sull'origine dei fondi.
[118] Italo Borrello, "*Il nuovo ordinamento antiriciclaggio europeo*", Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2025. Si legge: *"(...) considerato che la riforma interessa un settore finora basato su direttive di armonizzazione minima e caratterizzato da un grado ancora limitato di uniformità, occorrerà tempo per superare le divergenze nelle legislazioni e nelle prassi nazionali e per consentire alla stessa AMLA di avviare la propria azione secondo un approccio realmente armonizzato. L'esercizio centralizzato dei compiti in materia, nel farsi carico della frammentazione e della difformità dei comportamenti, dovrà essere attento anche a non spingere eccessivamente verso l'uniformità ordinamenti e mercati che presentano caratteristiche diverse, tradizioni operative peculiari, approcci alla prevenzione non facilmente riconducibili alle medesime regole e prassi: l'esigenza di conseguire livelli elevati di armonizzazione in tempi rapidi non deve favorire fenomeni di competizione al ribasso o accentuare le resistenze nazionali."*

approccio c.d. *"hub-and-spokes"*. Ci si riferisce al cambiamento strutturale che dovrà affrontare la normativa dal momento in cui si dovrà abbandonare un modello seguito fino ad oggi, decentrato e frammentato, per adottare una struttura più centralizzata e coordinata.

L'AMLA dovrà, sul punto, utilizzare la propria centralità per individuare le migliori pratiche nazionali e tradurle in modelli applicabili in tutta l'Unione. Dovrà inoltre adattare regole e prassi alle specificità dei diversi Stati, alle minacce e rischi emergenti che qualificano questi ultimi, alle tipologie di criminalità e al loro modus operandi, alle specificità di taluni settori e così via. Indubbiamente, la strada da percorrere sarà molto lunga.

Capitolo IV. Misure di prevenzione dell'evasione fiscale

Fino ad ora si è detto che le frodi IVA carosello rimangono al primo posto nella classifica delle frodi messe in atto per quanto riguarda l'evasione fiscale ai danni dell'erario. Sono state analizzate le tipologie di frodi IVA maggiormente utilizzate e sono state illustrate le analisi compiute a livello italiano sulla base di un campione di dati informativo ricavato. Nel precedente capitolo è stata fatta una panoramica dello step successivo ai meccanismi di frodi messi in atto, ovvero come viene gestito il denaro illecito una volta compiuto il reato. Si è posta dunque l'attenzione sui meccanismi di riciclaggio con particolare focus sul cyberlaundering, concludendo con la disamina delle nuove norme antiriciclaggio. Resta da analizzare nel presente capitolo quali siano effettivamente le misure imposte a livello europeo e italiano per cercare di limitare l'utilizzo delle frodi carosello messe in atto. L'idea è quella di fare un passo indietro e capire come effettivamente poter risolvere il problema alla foce. In altri termini, il capitolo si prefigge di fornire una descrizione dei potenziali strumenti utilizzabili nei diversi Paesi, focalizzandoci sull'Italia, che possano costituire una efficiente soluzione alle lacune del sistema che rendono vantaggiosa l'attuazione delle frodi IVA carosello. Tra questi, primo tra tutti è sicuramente l'utilizzo della fatturazione elettronica. Più in generale, si può parlare di una effettiva rivoluzione telematica e/o digitale a favore della compliance fiscale. Il capitolo partirà da un breve inquadramento storico/tecnico che servirà a comprendere con maggior chiarezza la descrizione delle misure previste che verranno illustrate nel prosieguo. La trattazione terminerà con un paragrafo conclusivo previsionale su ciò che effettivamente ci si aspetta post applicazione di dette misure.

1. Compliance fiscale tra Fisco e aziende contribuenti: premessa

Il sistema giuridico di prevenzione alle frodi è costituito da tutto quell'insieme di norme tributarie che puntano alla limitazione delle condotte fraudolente. Lo scopo è quello di rendere più complicata possibile l'attuazione delle stesse. A tal fine sono state fin dal passato portate alla luce numerose iniziative legislative comunitarie e nazionali, il cui

punto principale è sempre stato quello di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati dell'Unione Europea[119].

L'IVA è il tributo intaccato dalle frodi oggetto di trattazione dello studio, ma in generale le frodi di tipo fiscale comportano gravi conseguenze che richiedono e hanno richiesto l'intervento dei diversi Paesi[120]:

- Ledono gli interessi fiscali dell'erario che registra un'ingente perdita di gettito, nonché dell'Unione Europea. Il denaro che non viene versato in ossequio all'adempimento della disciplina fiscale in materia di IVA, non può essere utilizzato dallo Stato per far fronte alle spese pubbliche (anche per questo vengono registrati tagli alle stesse)[121];

- Violano il principio di concorrenza leale commerciale: mediante i meccanismi di frode carosello si è visto che i c.d. "giri" che fa la merce, fisicamente o cartolarmente, consentono di intascare sempre più IVA illecitamente e praticare prezzi tra le cartiere e le società contribuenti sempre più bassi, con un ricarico nullo o addirittura seguendo una logica antieconomica. Questo consente poi all'azienda che voglia rivendere le merci al consumetore finale di applicare, nei confronti dei competitors, la strategia dei "*prezzi predatori*" (sottoscosto) potendo ottenere un vantaggio competivo non indifferente;

- Altra grave conseguenza delle frodi si rileva nell'effetto leva delle conseguenze negative e socialmente riprovevoli che le stesse provocano mediante il collegamento tra questo tipo di frode e il reato di riciclaggio di cui si è parlato nel capitolo precedente. L'EPPO in primis ha dimostrato lo stretto collegamento tra le

---

[119] Umberto Di Nuzzo, Francesco Ruis, "*Prevenzione e repressione delle frodi all'Iva: profili di criticità e prospettive operative*", Il Fisco, n. 19/2006. Sul punto, si legge: *"Non è possibile fronteggiare frodi fiscali sopra nazionali astraendo da un'effettiva cooperazione a livello comunitario: gli Stati devono dedicare maggiori risorse umane all'assistenza reciproca e le istituzioni comunitarie stimolare fattivamente la collaborazione tra i Paesi membri, anche attraverso un'attenta attività di pianificazione, programmazione ed esecuzione di controlli multilaterali."*

[120] Gabriele Liberatore, *"La procura europea alza l'attenzione sulle frodi IVA",* L'IVA, n. 5/2024.

[121] Sul punto, si ricorda che tali frodi violano, tra gli altri, anche il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione italiana, il quel recita: "*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".*

frodi fiscali e il riciclaggio, ovvero la riallocazione del denaro sporco in altri canali, talvolta anch'essi illeciti[122];

Fin dal principio per ridurre e/o evitare tali conseguenze allarmanti ed in primis, per limitare l'attuazione delle frodi, sono stati introdotti degli strumenti che differiscono per mezzi utilizzati e fini perseguiti, classificabili in tre categorie principali:

1. *Procedurali*, che derogano all'ordinario funzionamento del tributo di rivalsa e detrazione: sono ad esempio il meccanismo del *reverse charge*[123] e lo *split payment*[124];

2. Esperibili d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate in caso di gravi sospetti di concorso ad una frode comporatante evasione fiscale: un esempio sono la chiusura della partita IVA o l'esclusione dall'archivio VIES *(VAT Informaton Exchange System*);

3. Che introducono l'obbligo di corrispondere, a determinate condizioni, l'imposta in analisi, anche a soggetti diversi da quello che ha effettuato l'operazione fraudolenta: un esempio è la responsabilità solidale di cui all'art. 60-bis del DPR 633/1972 (c.d. "Decreto IVA").

Al fianco di questi strumenti, il progresso digitale e tecnologico ha messo in luce tecniche evasive di frode altamente innovative, che hanno portato a riformare il sistema tributario e stabilire nuove forme di prevenzione, prima tra tutte l'obbligo della fatturazione

---

[122] Nel capitolo III vengono descritte le modalità attraverso le quali il denaro sporco viene riallocato nel circuito finanziario per essere ripulito. Talvolta il denaro viene impiegato anche in mercati illeciti, tra cui il traffico di armi o il traffico di droga. La lotta alle frodi è strettamente collegata alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo proprio perché l'attuazione delle prime amplifica gli effetti negativi derivanti dalle seconde. Dunque, se la frode è propedeutica al riciclaggio, si rende ancora più evidente la necessità di individuare degli strumenti atti a prevenire e/o evitare la commissione delle stesse.

[123] Nel primo e nel secondo capitolo è stato ampiamente spiegato il meccanismo del reverse charge nelle operazioni di acquisto/vendita tra due aziende contribuenti. Si visto inoltre quanto questo meccanismo è stato poi sfruttato in favore dei frodatori per mettere in atto il meccanismo illecito.

[124] Lo split payment prevede l'inversione del versamento dell'IVA dovuta in capo al cessionario anziché al cedente. In termini pratici, per le operazioni di acquisto/vendita soggette a split payment, non è il cedente che paga l'IVA, ma l'acquirente, che la paga direttamente allo Stato. Sono soggette a tale meccanismo le operazioni effettuate nei confronti di soggetti la cui solvibilità è ragionevolmente certa, quali le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti indicati nel sito del Dipartimento delle Finanze in data 19 dicembre 2017 (Cfr. IPSOA, Wolters Kluwer, Guida pratica "*Split Payment*").

elettronica. Oltre a questa, un impatto molto importante sarà dato anche dall'intelligenza artificiale che in quest'ambito assumerà un ruolo d'élite nel rilevamento, prevenzione e gestione delle frodi contabili e fiscali. Si riserva di affrontare nello specifico tali tematiche nei sucessivi paragrafi.

L'obbiettivo principale degli strumenti ideati a livello intracomunitario e nazionale di prevenire le frodi fiscali è indubbiamente collegato in modo stringente al rafforzamento della compliance fiscale tra Agenzia delle Entrate/Guardia di Fiananza e aziende contribuenti.
Volendo ripercorrere brevemente le principali tappe che hanno portato alle attuali linee guida per la lotta contro l'evasione fiscale, si prendono a riferimento:

- La Riforma fiscale 2014 (Legge 11 marzo 2014, n. 23[125]);

- La Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190[126]);

- La Riforma fiscale 2023 (Legge 9 agosto 2023, n. 111[127]);

- La Legge di stabilità 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213[128]).

Uno degli obbiettivi della riforma fiscale del 2014 era chiaramente il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale attraverso il rafforzamento del rapporto tra Fisco e contribuenti. A tal fine, l'art. 6 della Legge ha introdotto, o meglio, ha delegato il Governo ad introdurre strumenti ad hoc per favorire la tax compliance attraverso "*forme di comunicazione e cooperazione rafforzata*"[129]. Le stesse prevedevano sostanzialmente di rafforzare i

---

[125] MEF, Legge del 11/03/2014, n. 23, "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*", CERDEF.
[126] MEF, Legge del 23/12/2014, n. 190, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)",* CERDEF.
[127] MEF, Legge del 09/08/2023, n. 111, *"Delega al Governo per la riforma fiscale*", CERDEF.
[128] MEF, Legge del 30/12/2023, n. 213, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026",* CERDEF.
[129] Legge 11/03/2014, n. 23, art. 6, comma 1: "*Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonchè, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle*

controlli interni delle imprese (dapprima di grandi dimensioni, poi estesi anche alle PMI) implementando i sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale con nuove figuare cui associare questa responsabilità (*tax risk manager* e *tax compliance officer*). Il legislatore ha poi attuato la riforma del 2015 con l'introduzione del c.d. "*Regime di adempimento collaborativo*"[130].

Il cambio di paradigma (c.d. "*cambiaverso*") previsto dalla riforma del 2014 è stato confermato dalla Legge di stabilità del 2015. Per cambiaverso si intende il passaggio da un rapporto Fisco-contribuente punitivo e ispettivo (in termini di sanzioni e controlli) a un modello maggiormente collaborativo o preventivo, che mira all'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e alla collaborazione reciproca. Questo sempre al fine di ridurre la commissione di reati penal-tributari evasivi. I punti focus della Legge sono stati: la semplificazione degli adempimenti; la stimolazione dell'assolvimento spontaneo degli obblighi e; l'emersione delle basi imponibili. Con questa Legge si è messo in primo piano anche l'obbiettivo della progressione digitale che tale collaborazione deve sfruttare, in linea con i progressi e i cambiamenti delle frodi commesse. A tal fine, sono state previste misure per implementare le banche dati e in generale le strutture hardware e software a disposizione delle autorità per raccogliere il maggior numero di informazioni possibile e rafforzare la diffusione delle competenze informatiche tra il personale.

L'evoluzione della digitalizzazione, l'utilizzo dell'IT e dell'intelligenza artificiale hanno reso il sistema fiscale disegnato nel '900 inadeguato a far fronte all'attuale contesto nazionale dove si annidano le frodi. È per questo che la riforma fiscale del 2023, con la Legge delega del 09/08/2023 si è proposta di creare un Fisco innovativo, promuovendo gli strumenti atti a rafforzare il regime di adempimento collaborativo[131] (D.Lgs. n.

---

predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche."

[130] Si fa riferimento al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante *"Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli artt. 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.

[131] Il *"regime di adempimento collaborativo"* (o "*cooperative compliance*") si pone l'obbiettivo di instaurare un rapporto di fiduci tra Amministrazione finanziaria e contribuente al fine di limitare condotte fiscalmente fraudolente. Tale scopo è favorito dalla costante interlocuzione tra i soggetti in analisi e sull'autocontrollo volto ad individuare situazioni potenzialmente rischiose. L'istituto prevede l'adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa (D.Lgs. n. 221/2023). Tra questi, vi è l'obbligo di possedere, al momento della richiesta di adesione, un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali (c.d. *Tax Control Framework - TCF*), certificato da parte di esperti indipendenti. (Cfr. Agenzia delle Entrate, *Schede informative e servizi, "Regime di adempimento collaborativo o di "cooperative compliance""*).

221/2023) e introducendone altri quali il *Concordato preventivo biennale* (D.Lgs. n. 13/2024). Strumenti quali la fatturazione elettronica, le banche dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, l'IA e altri consentono di ricostruire con ragionevole certezza il reddito o i movimenti finanziari di un contribuente. Tra i principali obbiettivi della riforma fiscale del 2023 vi è, difatti, il ricorso sempre maggiore alle tecnologie digitali nella lotta all'evasione, tentando di sfruttare al massimo la mole di dati a disposizione per mappare e identificare le condotte fiscali *"non compliant",* evitando ispezioni inutili con un notevole risparmio di energie[132]. Anche la Legge di bilancio 2024 si muove nella stessa direzione della Riforma fiscale del 2023, promuovendo un nuovo processo amministrativo-digitale basato sull'utilizzo di teconologie avanzate (quale l'AI)[133].

Nei prosieguo verrano descritti, seguendo lo stesso ordine cronologico del paragrafo appena analizzato, gli strumenti adottati al fine di prevenire le frodi IVA carosello, ovvero tutti quei meccanismi messi in atto comportanti evasione fiscale, e dunque perdite di gettito ai danni dell'erario.

2. Strumenti di prevenzione delle frodi fiscali

2.1 Strumenti procedurali: utilizzo del reverse charge e dello split payment

Sul funzionamento del meccanismo del reverse charge si è già parlato nei capitoli precedenti (si veda il Capitolo I e il Capitolo II). Riprendendo brevemente qualche concetto già affrontato in precedenza, si ricorda che le frodi carosello sfruttano il meccanismo ordinario dell'IVA di rivalsa e detrazione. Il meccanismo del reverse charge esclude

[132] L'idea sostanziale è quella di "giocare d'anticipo". Con il concordato biennale, è possibile, sulla base di software/modelli innovativi calcolare il potenziale reddito di un contribuente prima che questo venga prodotto. Quest'ultimo, pagherà in anticipo tutte le imposte sulla base del quantitativo di reddito previsto dal software. Alla fine dell'anno (dei due anni in questo caso, se non si superano le soglie previste per accedere al concordato), egli non sarà tenuto a pagare la differenza di imposte nel caso in cui guadagnasse di più dell'importo valutato ex-ante, e, allo stesso modo, non gli sarà concesso un reintegro delle imposte pagate in misura maggiore qualora il suo reddito finale fosse inferiore alla valutazione effettuata ex-ante. L'obbiettivo dello strumento (di questo come degli altri) è quello di rafforzare la cooperazione Fisco/contribuenti, siano essi persone fisiche o aziende al fine di evitare condotte evasive o elusive ai danni dell'erario, migliorando il livello di compliance.

[133] Claudio Melillo, *"Compliance Fiscale",* Wolters Kluwer, Edizione II, agosto 2024.

l'applicazione di quest'ultimo, poiché è di fatto una deroga allo stesso sistema. Prevede, si ribadisce, in talune operazioni, che il tributo non debba essere versato dal cedente, bensì che risulti in capo all'acquirente. Chi acquista, integra la fattura ricevuta con IVA credito, con una contabilizzazione di un'IVA a debito di pari importo. In tal modo, l'IVA è compensata e sparisce di fatto la possibilità di incassare gli importi illecitamente (se non c'è il versamento, non c'è nemmeno l'appropriazione indebita). L'obbiettivo sarebbe dunque l'estensione di tale meccanismo a più attività economiche possibili.
Tuttavia, risulta evidente che se lo stesso venisse applicato con tale estensione, si rischierebbe di "snaturare" l'ordinario funzionamento del tributo[134].
In Italia, l'inversione contabile (applicabile solamente in ambito B2B, non anche B2C) viene già applicata in taluni settori quali il commercio di oro e rottami, materiali di recupero e semilavorati non ferrosi e altri. Sul punto, la Legge di Stabilità del 2015 ha impliato il novero dei settori cui applicare tale meccanismo, aggiungendo il settore energetico, il settore edile, il settore della grande distribuzione (GDO) a specifiche condizioni e le cessioni di bancali di legno (pallet)[135].

Per quanto concerne il funzionamento dello *split payment,* lo stesso costituisce, al pari del reverse charge, una deroga all'ordinario funzionamento del tributo. Detto strumento è stato introdotto con la Legge di Stabilità del 2015 e consiste in un'inversione contabile dove, come per il reverse charge l'IVA viene scontata in capo al cessionario, anziché al cedente. La differenza sta nel fatto che in questo caso, il cessioanrio dovrà versare direttamente l'IVA all'erario al posto di contabilizzarla quale IVA a debito in contropartita all'IVA a credito derivante dall'operazione[136]. Lo split payment si applica a soggetti la cui solvibilità (intesa come affidabilità fiscale) è ragionevolmente certa in ragione delle attività economiche svolte, del settore di attività, delle dimensioni delle stesse.

---

[134] Maurizio Bernardo, Gianpaolo Sbaraglia, *"Contrasto alle frodi IVA: misure alternative alla solidarietà d'imposta"*, il Fisco n. 3/2018. Secondo l'articolo si potrebbe pensare di estendere l'applicazione del reverse charge in tutte le ipotesi in cui potrebbe applicarsi l'art. 60-bis del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) o in altri ambiti commerciali o settori merceologici nei quali sono statisticamente più frequenti le frodi IVA. (Cfr. art. 60-bis D.P.R. n. 633/1972 concernente l'ambito di applicazione della solidarietà dell'imposta).
[135] Nicoletta Guglielmi, *"Estensione dell'ambito applicativo del "reverse charge"",* PMI n. 4/2015. Sul punto, si legge: "*Per tutti questi settori, le disposizioni sul reverse charge sono entrate in vigore il 1º gennaio 2015. L'unica eccezione e` costituita dal settore della GDO per il quale le modifiche sono subordinate al rilascio di un'autorizzazione comunitaria. Inoltre, si tratta di modifiche aventi carattere permanente, tranne quelle per il settore energetico e la GDO che hanno carattere transitorio e si applicheranno fino al 31 dicembre 2018*". La normativa è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepita in Italia con il D.L. n. 73 del 27/06/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 4 agosto 2022.
[136] Agenzia delle Entrate, *"Fisco, Split payment con platea allargata, una circolare illustra le novità. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate"*, Comunicato stampa del 7 maggio 2018.

Sul punto, l'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha ampliato il novero dei soggetti che dovranno adottare il sistema della scissione dei pagamenti, facendo riferimento a tutti i soggetti facenti parte della Pubblica amministrazione "allargata". Si applicherà, inoltre, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di società controllate da enti pubblici centrali e locali e di società a loro volta controllate da queste ultime società, nonché nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana[137].
La criticità associata a tale strumento rimane il rischio di raschiare eccessivamente il meccanismo ordinario di funazionamento dell'IVA. Quindi, ancorchè si ricerchi una maggiore garanzia di versamento del tributo e/o di evitare condotte fraudolente tramite tali meccanismi impeditivi, bisogna tener conto del giusto trade-off con la normativa ordinaria, che costituisce, di fatto, un limite all'ampliamento di tali strumenti[138].

2.2 Strumenti esperibili d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate: chiusura della partita IVA ed esclusione dall'archivio VIES

Accanto ai rimedi di natura procedurale, vi sono altri provvedimenti attivabili d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate, volti a porre fine all'esistenza di società fittizie che non rispecchiano i requisiti di soggetto economico. Tali rimedi, tuttavia, a parere di chi scrive, si pongono in un rilievo che potremmo definire quasi secondario rispetto a quelli descritti pocanzi e che verranno espletati nel prosieguo della trattazione. Questo poiché, tali misure attivabili d'ufficio dall'amministrazione finanziaria vengono attivate dopo il compimento di una frode. L'obbiettivo degli strumenti di prevenzione dovrebbe essere quello di prevenire la frode, non di evitare che questa venga commessa nuovamente.
Ciò nonostante, dato che autorevole dottrina sottende ad elencare questi strumenti nel novero delle soluzioni adatte a tale scopo, si fornirà una breve descrizione delle stesse.

---

[137] Secondo la normativa introdotta dal D.L. n. 50/2017, lo split payment si applica anche alle *"operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale"*, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e società quotate.
[138] Giampaolo Giuliani, Mario Spera, "Ampliamento delle operazioni soggette allo split payment", Il Fisco n. 24/2017.

L'art. 35 del Decreto IVA[139] prevede che un soggetto che sia in possesso di partita IVA debba essere sottoposto a controlli automatizzati da parte dell'Agenzia al fine di individuare eventuali rischi connessi al suo rilascio. Tali rischi possono essere portati alla luce anche mediante accessi e ispezioni nel corso dell'esercizio dell'attività economica.

Nel caso in cui i controlli o le ispezioni dessero un esito negativo, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di emanare precisi provvedimenti: per l'appunto, la cessazione della partita IVA e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. archivio VIES).

Il VIES (*Vat Information Exchange System*) costituisce di per sé uno strumento utile a limitare l'effettuazione di frodi IVA carosello, soprattutto quelle messe in atto mediante false dichiarazioni di intento.

Difatti, chi si dichiara esportatore abituale[140] ha l'obbligo di iscrizione presso tale archivio. Più in generale, l'obbligo è esteso a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione[141].

Dunque, viste nei capitoli precedenti le caratteristiche delle società cartiere, tra cui spicca il loro ciclo di vita molto breve, spesso inferiore all'anno, risulta poco probabile che le stesse siano iscritte all'archivio o comunque, che qualora fossero iscritte, rispettino tutti i requisiti previsti. È dunque molto difficile per una società contribuente che sia stata in relazione con le stesse, provare la sua inconsapevolezza dell'illiceità delle controparti. Le società infatti, possono e hanno il dovere di verificare, secondo quanto disposto da una diligenza ordinaria, l'iscrizione delle società fornitrici o comunque controparti con le quali operano.

---

[139] D.P.R. n. 633/1972 (c.d. "Decreto IVA") art. 35, comma 15-bis: *"L'attribuzione del numero di partita IVA determina l'esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonchè i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima"*, CERDEF.

[140] Si ricorda che per esportatore abituale si intende chiunque (operatore economico) abbia effettuato cessioni all'esportazione, registrate nell'anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), in misura superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.

[141] Agenzia delle Entrate, Schede informative e servizi, "*Inclusione archivio VIES*".

I controlli dell'Agenzia delle entrate sulle società iscritte prevedono, sul punto, sia di verificare l'esattezza dei requisiti soggettivi/oggettivi richiesti, sia di rilevare l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi IVA.
Nel caso in cui, dai controlli periodici effetuati, emerga che un operatore economico in possesso di partita IVA ed iscritto al VIES abbia effettuato consapevolmente operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l'ufficio può notificare allo stesso, in ragione della gravità della condotta operata, l'esclusione dall'archivio, rendendo invalida la partita IVA nell'ambito del sistema elettronico previsto per le operazioni intracomunitarie.

Chiaramente, i controlli, pur essendo periodici, non avvengono dall'oggi al domani[142], dunque è difficile affermare che tali strumenti siano sufficienti prevenire la messa in atto della frode. Si ritiene più corretto, a parere di chi scrive, definire queste misure come potenzialmente utili ex-post per individuare profili di aziende/rappresentanti legali ambigui da tenere sotto controllo nel futuro evitando che ripetano i meccanismi mistificatori per cui sono accusati. Sono strumenti che comunque perdono immediatezza e quindi anche efficacia nell'ambito di quello che è lo scopo delle riforme avviate dal 2014 ad oggi, ovvero quello di prevenzione e non correzione ex-post.

È d'accordo con tali affermazioni anche l'Unione Europea: la Commissione ha difatti constatato che il VIES, quale archivio elettronico di controllo delle operazioni cross border, è diventato obsoleto e inadeguato di fronte al mutato contesto economico in cui si annidano le nuove tecniche di frode. Con l'obbiettivo di adeguare gli obblighi IVA alle sfide dell'economia digitale e armonizzare la disciplina al contrasto dell'evasione all'interno dell'Unione, il 5 novembre 2024, il Consiglio europeo di Economia e Finanza (Ecofin) ha raggiunto un accordo sul pacchetto "*ViDa*", che introduce novità di adeguamento all'era digitale applicabili a partire dal 2028[143].
Tra le novità più rilevanti, quella che concerne il tema trattato è ovviamente la riforma del funzionamento dell'attuale banca dati VIES, che verrà potenziata dando vita ad un potente "*Central* VIES", sotto la supervisione della Commissione. Quest'ultimo permetterà la

---

[142] Marco Peirolo, "Cessazione della partita IVA ed esclusione dall'archivio VIES", Guida alla Fatturazione n. 9/2017. Sul punto: "*I riscontri e i controlli sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o della comunicazione dell'opzione di inclusione nell'archivio VIES. I controlli formali e sostanziali possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, ovvero si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare della partita IVA e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle entrate".*
[143] Gabriele Liberatore, "*Lotta alle frodi IVA cross-border: verso un nuovo Central VIES"*, L'IVA, n. 3/2025. (Cfr. Marco Peirolo, "*L'Ecofin ha approvato il pacchetto ViDA sull'IVA nell'era digitale",* IPSOA, Wolters Kluwer).

ricezione di informazioni al dettaglio sugli scambi transfrontalieri quasi in tempo reale. Permetterà inoltre di effettuare analisi e controlli incrociati sui dati per intecettare in tempi molto ristretti potenziali condotte evasive.

2.3 La responsabilità solidale

Lo strumento della responsabilità solidale è stato proposto in sede europea a partire dal 2004 ed è stato recepito nell'ordinamento italiano con l'art. 60-bis del Decreto IVA[144], in vigore dal 2005. Anche questo, tuttavia, è uno strumento ridondante negli articoli di dottrina, ma che si pone ex-post rispetto alla commissione della frode.
La misura si sostanzia nell'obbligare in solido il cessionario al versamento del tributo spettante a monte in capo al cedente, qualora si verifichino determinate circostanze.
Storicamente i presupposti erano i seguenti:

- Le cessioni dovevano avvenire tra due soggetti passivi IVA;

- Il versamento dell'IVA doveva essere omesso da parte del cedente;

- Le operazioni dovevano avvenire ad un prezzo inferiore al valore normale del bene;

- Doveva essere preventivamente accertata la partecipazione ad uno schema di frode IVA.

---

[144] D.P.R. n. 633/1972, art. 60-bis, comma 2: "*In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta*"; comma 3: "*L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta*"; comma 3-bis: "*Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonchè della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione*", CERDEF.

Dopo vari e significativi interventi della corte di Cassazione, anche molto recenti (Cassazione, ord. 29 agosto 2022, n. 25425), anche la Corte di Giustizia Europea si è occupata del tema, ritenendo l'amministratore di una società obbligato in solido con il cedente al pagamento del tributo spettante a quest'ultimo nel caso in cui abbia compiuto, in mala fede, atti volti a rendere la società non in grado di assolvere anche parzialmente al pagamento del tributo[145].

Se da una parte, come detto pocanzi, questa funge più da misura "sanzionatoria" che preventiva, c'è da dire, però, che tale strumento è volto anche a disincentivare alla base la messa in atto di condotte fraudolente. Spesso le società che rientrano nel carosello sono consapevoli della loro partecipazione alle stesse. Il vantaggio dei meccanismi è quello di appropriarsi indebitamente dell'importo del tributo non versato. Nel momento in cui viene meno questo vantaggio, poiché se si ritengono coinvolte, le società sono obbliigate in solito al pagamento di quest'ultimo, viene meno l'utilità della frode.
Certo che, anche in questo caso, alla luce dei dati emersi nei capitoli precedenti circa la probabilità di essere "scoperti" e le tempistiche per la dichiarazione di colpevolezza, si ritiene, a parere di chi scrive, che tale strumento sia sicuramente una giusta misura di carattere sanzionatorio ancorchè non sufficiente a scoraggiare in modo efficiente la messa in atto delle frodi[146].

---

[145] Cfr. CGUE Direktor na Direktsia, causa C-1/21, con la sentenza del 13 ottobre 2022. Con tale sentenza la Corte ha affermato che designare una società cessionaria quale responsabile in solido al pagamento di un tributo ad essa non spettante, senza che questa possa sottrarvisi fornendo prova della sua inconsapevolezza alla partecipazione alla frode, sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità del tributo. Sarebbe sproporzionato imputare, in modo incondizionato, ad un operatore cessionario, i mancati introiti fiscali solo per garantire allo Stato l'effettiva riscossione degli stessi. La Corte ha lasciato facoltà agli Stati stessi di individuare le condizioni al verificarsi delle quali è possibile richiedere la riscossione in capo al cessionario di un'operazione simile. Sul punto, per la Corte sono da prendere in considerazione, nel verificare la possibilità di obbligare un soggetto in solido al pagamento dell'imposta, elementi quali l'aver agito in buona o mala fede utilizzando la diligenza richiesta di un operatore avveduto o che abbia comunque utilizzato tutte le misure a sua disposizione per escludere la sua partecipazione ad un meccanismo di frode,

[146] Matteo Ddellapina, *"La solidarietà tributaria nella sfera IVA: luci ed ombre dell'art. 60-bis D.P.R. n. 633/1972"*, L'Iva n. 2/2023. (Cfr. Antonio Borghetti, *"Responsabilità solidale in ambito iva: il contrasto alle frodi whatever the cost può adombrare i principi di proporzionalità e neutralità del tributo armonizzato*?" Diritto e pratica tributaria internazionale, n. 1/2025).

2.4 Fatturazione elettronica

Nei precedenti capitoli si è molto parlato, dedicando un paragrafo apposito, all'utilizzo delle fatture soggettivamente od oggettivamente inesistenti per la messa in atto delle frodi carosello dell'IVA. Essendo i due elementi strettamente correlati, avere la possibilità, per le autorità, di una maggior tracciabilità delle stesse fatture, nonché di diminuire i tempi di ricostruzione dei giri cartolari, è storicamente un obbiettivo che la stessa Unione europea si pone. È anche e soprattutto per questo che, in un'ottica di prevenzione dell'evasione fiscale, è stata sviluppata nel 2004 la fattura elettronica.
La fatturazione elettronica è stata nello specifico introdotta con il D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004[147] e consiste in un documento sostitutivo dell'ordinaria fattura cartacea sottoforma di file elettronico, contenente le stesse informazioni più altri contenuti che garantiscano l'individuazione della data di emissione e l'identificazione del soggetto emittente. La differenza principale tra la fattura cartacea e quella elettronica non si rileva dunque nei contenuti, bensì nella modalità di archiviazione delle stesse, poiché per quest'ultima il file viene memorizzato digitalmente[148].

Una svolta per l'utilizzo della fatturazione elettronica è avvenuta con la legge di Bilancio del 2018, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutta la generalità delle operazioni soggette ad IVA. Tale obbligo, dunque, sussiste dal 2019 sia per le cessioni B2B, sia per le operazioni B2C[149].

Sul punto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E dell'8 agosto 2019 ha fissato le linee guida di indirizzo e i principi generali per le azioni di contrasto all'evasione fiscale e alla semplificazione degli adempimenti.

---

[147] In sostituzione dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base delle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2001/115/CE del 20 dicembre 2001. La direttiva è stata poi recepita dalla Legge 3 febbraio 2003, n. 14, che ha dato origine al decreto legislativo.
[148] Claudio Carpentieri, "*La fatturazione elettronica come strumento di lotta all'evasione*", Corriere Tributario, n. 27/2010.
[149] IPSOA Quotidiano, "*Fatturazione elettronica*", martedì 30 gennaio 2018. Si legge: "*Il nuovo obbligo riguarderà le cessioni di beni e pre stazioni di servizi effettuate sia verso soggetti passivi (B2B) sia verso consumatori finali (B2C). Nel primo caso le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato "FatturaPA" già in uso per le operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Le fatture emesse verso consumatori finali, invece, non saranno trasmesse direttamente all'acquirente, bensì messe a disposizione di quest'ultimo mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 per la certificazione delle operazioni rela tive a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.*"

La stessa ha ribadito l'importanza di potenziare all'interno delle aziende italiane, i controlli e le analisi dei potenziali rischi di frode. Con lo scopo di fornire maggiore tempestività nell'individuazione di tali rischi, grande importanza è data alla mole di dati raccolta grazie alla fatturazione elettronica. L'utilizzo di questa si rende efficace soprattutto per la riscostruzione a ritroso della movimentazione del denaro e per l'identificazione dei soggetti coinvolti.
In linea con quanto detto in precedenza nel presente capitolo, la circolare affianca l'utilizzo di questo strumento al rafforzamento della cooperazione internazionale vista la caratteristica principale delle frodi IVA carosello quale la loro natura transfrontaliera[150].

Nell'era della digitalizzazione economica strumenti che vadano di pari passo con il progresso sono indispensabili, e la fatturazione elettronica è la base per la costituzione di altre misure ancora più innovative.
Autorevole dottrina sosteneva già a partire dal 2018 che l'obbligo esteso della fatturazione elettronica avrebbe portato all'ottenimento di risultati non trascurabili di recupero di gettito grazie alla riduzione della possibilità di evasione fiscale, sia nell'IVA, che successivamente delle imposte dirette[151].
Difatti, secondo quanto disposto dalla stessa sulla base delle analisi dei dati relativamente al gettito IVA dei primi quattro mesi del 2019, si osservava che il gettito relativo agli scambi interni fosse aumentato del 5,4%, rispetto all'1% circa del 2018 per lo stesso periodo. Le ragioni si ritrovano in una sorta di autoriduzione dell'evasione dell'IVA dovuta dall'obbligo esteso della fattutrazione elettronica.
Su base annua infatti, si pressuponeva un maggior gettito di oltre 6 miliardi di euro.

Sulla base di dati più recenti, si conferma quanto detto circa l'aumento delle entrate tributarie rispetto al passato. La crescita dei recuperi per la sola IVA nel 2024 ammonta 600 milioni di euro circa, attestando il dato annuale a 7,6 miliardi di euro rispetto al 2023.

---

[150] Massimo Conigliaro, "*Big data e fatturazione elettronica: nuovi strumenti di contrasto all'evasione*", Il Fisco, n. 41/2019. Sul punto: "*L'attività di contrasto ai fenomeni di illecito fiscale internazionale posta in essere dal settore contrasto illeciti dovrà quindi rafforzare percor si di intelligence e analisi selettiva dei numero si dati contenuti nei big data a disposizione, procedendo a controlli mirati volti a intercettare comportamenti evasivi ed elusivi dei contri buenti. A corredo dell'attività di selezione, verranno valorizzate, altresì, le informazioni acqui site per il tramite di analoghe analisi effettuate da altri organismi, anche sovranazionali, formulando puntuali strategie d'azione*." (Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E dell'8 agosto 2019).
[151] Vincenzo Visco, "*Cosa insegna la e-fattura: la tecnologia dimezza l'evasione*", Diritto e Pratica Tributaria, n. 4/2019.

Un dato rilevante, in tal senso, si ha sulle false dichiarazioni d'intento, per le quali sono state intercettate e bloccate frodi per quasi 700 milioni di euro.
Le ragioni di tale dato positivo si riscontrano ancora una volta nella capacità di sfruttare una grande mole di informazioni/dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, forniti soprattutto grazie all'utilizzo della fatturazione elettronica[152].

Ciò che ci si domanda, però, è se l'utilizzo della fatturazione elettronica non coporti l'emergere di ulteriori fattori di rischio, legati principalmente alla c.d. *cybersecurity.*
Sul punto, l'Associazione Nazionale Commercialisti aveva lanciato un allarme nell'anno 2019 riguardo ad una truffa informatica legata alla fatturazione elettronica. La stessa, conosciuta come truffa "*Man in the mail*", riguardava l'infiltrazione di soggetti hacker tramite virus o programmi illeciti al fine di modificare in modo fraudolento le coordinate bancarie (IBAN) indicate nelle fatture, al momento del loro transito. In tal modo i pagamenti effettuati dai clienti venivano dirottati verso conti correnti di altri soggetti.
Dal 2019, tuttavia, le fatture non dovrebbero essere più recapitate per posta elettronica, anche se questo non sempre accade e quindi, le frodi del tipo *man in the mail* sono ancora possibili.
Chiaramente problemi di questo esistono dapprima che si rendesse obbligatoria la fatturazione elettronica, e oggi vanno ben oltre la sostituzione dell'IBAN.
Si ritiene che, come affermato anche dal Gdpr[153], vadano prese precise misure per evitare attività indesiderate di questo tipo. Tra le altre, l'invio della documentazione esclusivamente tramite Pec, l'utilizzo eventuale della crittografia (come nel sistema delle criptovalute), utilizzare solo determinati protocolli atti a garantire maggior sicurezza nei dati, utilizzare sistemi antivirus professionali e così via[154].

---

[152] Marco Mobili, Giovanni Parente, "*Con il contrasto alle frodi Iva più recuperi dall'evasione*", Il Sole 24 Ore, giovedì 6 marzo 2025.
[153] Il Gdpr (General Data Protection Regulation) è un regolamento comunitario che definisce le modalità con cui le aziende e le altre organizzazioni devono trattare i dati personali.
[154] Fabio Giordano, "*Fattura elettronica, la prevenzione gioca d'anticipo sul rischio di attacchi informatici*", Il Sole 24 Ore, NT+ Fisco Norme & Tributi Plus, 12 marzo 2019.

2.4 L'intelligenza artificiale (IA) nella lotta all'evasione fiscale

Il tema del momento, in assoluto applicato a 360 gradi alla quotidianità di ogni individuo, a livello personale e d'impresa, è l'intelligenza artificiale[155].
Ai fini dell'elaborato, tale paragrafo vuole dare una visione di insieme su quelli che sono i temi su cui si sta maggiormente spingendo circa l'applicazione dell'IA come strumento per rivoluzionare il rilevamento, la prevenzione e la gestione delle frodi fiscali.

Come già evidenziato in precedenza, il crescente utilizzo di tecniche fraudolente innovative ai danni delle finanze erariali, rende i metodi tradizionali di rilevazione delle frodi ormai inadeguati. L'impiego di tecnologie avanzate, in quest'ambito come in molti altri, si rende una neccessità evidente.
Obbiettivo delle recenti riforme in tema tributario di cui al par. 1 è quello di favorire l'implementazione dei controlli interni e le analisi dei rischi di frode all'interno delle aziende. Primo elemento per l'implementazione degli stessi è costituito, per l'appunto, dall'intelligenza artificiale.
Se da un lato la stessa promette di migliorare in modo significativo, anche in termini di velocità e precisione, l'elaborazione e l'analisi dei dati, dall'altro lato rimangono aperte le criticità riguardanti (come nel caso delle fatturazioni elettroniche) il trattamento dei dati personali, la trasparenza degli algoritmi e la responsabilità dei professionisti che li utilizzano. Di seguito si riportano i concetti chiave schematizzati circa i profili di rischio e i vantaggi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per rilevare, prevenire e gestire i rischi di frode contabile e fiscale (Figura 1):

[155] L'intelligenza artificiale è intesa come la capacità dei sistemi informatici di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana. Ciò include processi come il riconoscimento del linguaggio, l'apprendimento, il ragionamento e la risoluzione di problemi complessi. L'IA è progettata per simulare il modo in cui il cervello umano pensa e prende decisioni, rendendola particolarmente adatta alla gestione di attività complesse e ambienti dinamici. Una delle principali capacità della stessa è quella di elaborare enormi volumi di dati con un livello di accuratezza e velocità impossibili da raggiungere per un uomo.

Figura 1: rischi e opportunità dell'IA per il rilevamento, prevenzione e gestione delle frodi contabili e fiscali

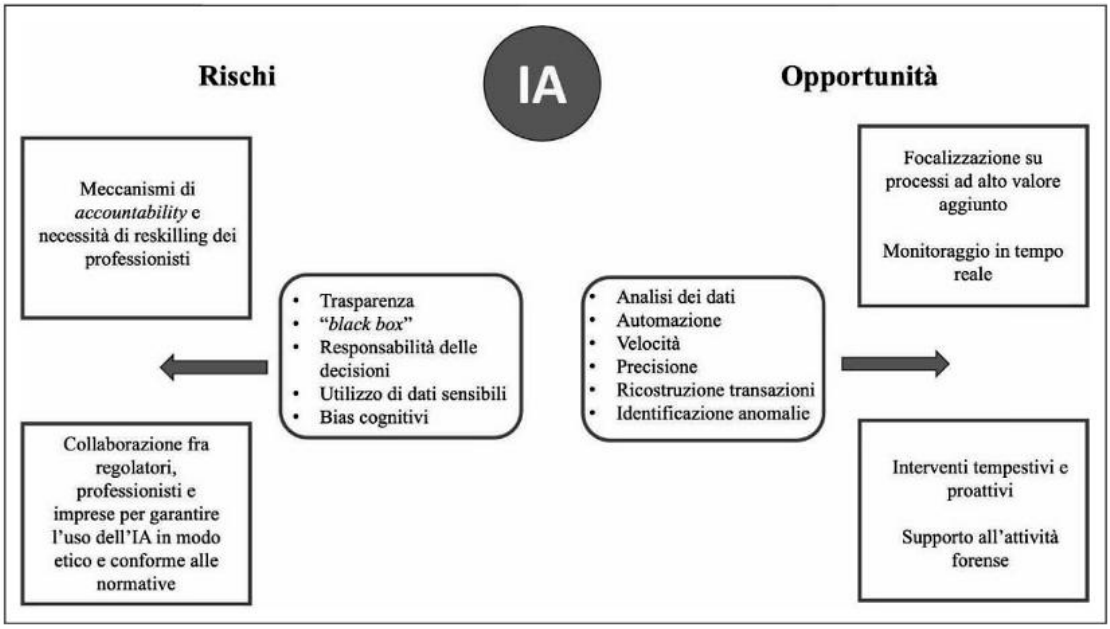

Fonte: *Bilancio e Revisione*, Rivista IPSOA, Wolters Kluwer

L'idea è quella di capire come l'IA possa essere implementata sia per migliorare la capacità di identificazione dei fenomeni fraudolenti *ex post*, sia per ottimizzare l'attività di identificazione degli stessi *ex ante*, migliorando conseguentemente anche la compliance aziendale.

I vantaggi legati alla stessa sono, come già detto: la precisione, la velocità e la capacità predditiva. È proprio quest'ultima il focus su cui si dovrebbe fondare l'analisi per le frodi, in collegamento con gli altri due fattori. Questo poiché l'IA è in grado di rilevare anomalie contabili e fiscali basandosi sull'identificazione di deviazioni standard rispetto a comportamenti o schemi che potremmo definire normali all'interno di un set predefinito di dati. In sostanza, è in grado di effettuare un'analisi diff-in-diff elaborando un'enorme quantità di dati in un tempo estremamente limitato, portando alla luce red flags di potenziali frodi consentendo un risparmio di costi e tempi difficile da misurare, ma indubbiamente molto elevato. Se un'azienda emettesse fatture ricorrenti verso uno stesso fornitore a distanze ravvicinate, l'AI potrebbe rilevare un pagamento complessivo di importo elevato segnalandolo come anomalia, potendo potenzialmente dare l'opportunità alle autorità di verificare l'anomalia in tempo utile.

Per fare questo, la stessa utilizza anche tecniche di "*data mining*", che permettono di identificare correlazioni, pattern e relazioni tra variabili che ad occhio nudo potrebbero non risultare particolarmente evidenti. Questa sarebbe una bella svolta per l'identificazione delle frodi carosello dove, almeno fino ad oggi, l'identificazione delle stesse mediante dati di bilancio risulta parecchio difficoltosa.
Inoltre, tornando all'orizzonte predditivo, l'intelligenza artificiale può essere impiegata anche per prevedere comportamenti futuri sulla base dei dati storici analizzati[156].

Ancora, altro aspetto chiave di questo strumento è la ricostruzione a ritroso delle transazioni avvenute. Questo riguarda un po' la fase ex post della commissione della frode, talvolta collegata anche al riciclaggio del denaro, se vogliamo. In tal senso, l'IA permette di comprendere come sono avvenute le varie fasi dell'operazione di frode, magari collegando una serie di transazioni apparentemente scollegate/frammentate scoprendo che queste erano in realtà finalizzate a trasferire il denaro sporco su conti offshore.

Oltre all'integrazione dello strumento all'interno delle singole imprese, l'IA si pone al centro dei potenziali fattori da implementare anche a servizio dell'amministrazione finanziaria. Sul punto, il 28 giugno 2022 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha dato il via libera ad un nuovo applicativo per la verifica dei rapporti Finanziari (c.d. *"Ve.R.A."*). Lo scopo dell'applicativo consiste nell'elaborare nuove liste selettive di contribuenti a rischio con l'utilizzo di maggiori informazioni[157], rendendo conseguentemente più efficace ed efficiente l'attività di accertamento.

---

[156] Carla D'augusta, Antonio De Vito, Francesco Grossetti, "*L'Intelligenza artificiale nel rilevamento, prevenzione e gestione delle frodi contabili e fiscali*", Bilancio e Revisione, n. 12/2024. Si legge: *"Nel contesto del rilevamento delle frodi contabili e fiscali, la modellazione predittiva può essere impiegata per individuare comportamenti anomali che potrebbero evolversi in frodi, o per prevedere rischi fiscali imminenti. Dal punto di vista operativo, i modelli predittivi utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare i dati storici e individuare schemi che precedono il verificarsi di frodi. Questi algoritmi vengono addestrati su ampi dataset storici che comprendono sia transazioni normali sia fraudolente, permettendo loro di identificare i segnali premonitori di una potenziale frode. Ad esempio, un'azienda che aumenta progressivamente le proprie spese deducibili senza una giustificazione plausibile potrebbe essere segnalata da un modello predittivo come un caso ad alto rischio di evasione fiscale*."

[157] L'elaborazione viene effettuata attraverso l'incrocio di dati provenienti dall'Archivio dei rapporti finanziari con quelli presenti all'Anagrafe tributaria.

Anche qui, il rischio che si pone è quello di infiltrazione tramite hacker o virus all'interno del sistema. Il trattamento dei dati personali e dunque, il diritto di privacy dei dati trattati è garantito dall'utilizzo degli stessi sotto forma di pseudonimo[158].

Riassumendo quanto fino ad ora esposto, il rilevamento delle frodi fiscali rappresenta una delle aree più apprezzabili in cui l'intelligenza artificiale può essere applicata. Ciò si deve alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e riconoscere schemi molto complessi. La stessa può rilevare outliers o condotte sospette che potrebbero indicare una potenziale frode, ovvero utilizzare modelli presuntivi per la selezione dei contribuenti ex post e predditivi per lo studio delle condotte dei contribuenti ex ante.
Utilizza dati quali dichiarazioni fiscali, bilanci, dati bancari, ma l'analisi più sostanziosa e importante ai fini del carosello è sicuramente quella sui dati delle transazioni finanziarie (*big data*).
Con queste analisi può individuare schemi di frode inconsueti ovvero identificare red flags non evidenti ad occhio umano. In una prospettiva più ampia, potrebbe addirittura associare tali dati con informazioni esterne da database pubblici, social media e così via.
Vedendo i movimenti delle transazioni si possono scovare condotte illecite identificando magari elevati e frequenti pagamenti internazionali o l'utilizzo di intermediari finanziari per mascherare l'origine dei fondi movimentati o altre fattispecie[159].
Costituisce dunque uno strumento di spicco per la prevenzione delle frodi fiscali, con particolare riferimento alle frodi IVA carosello.

---

[158] Massimo Conigliaro, "*Lotta all'evasione con l'intelligenza artificiale "Ve.R.A."",* Il Fisco n. 32-33/2022. Sul punto, si legge: "*Tecnicamente la pseudonimizzazione è delineata come un "processo per il quale i dati perdono il loro carattere normativo". Si tratta, quindi, di un sistema per nascondere i dati personali; un metodo di sicurezza reversibile dove l'identificazione della persona rimane possibile associando il dato che appare con quello originale. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l'Agenzia e la Guardia di Finanza sono chiamate quindi ad adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili.*" (Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n.21/E del 20 giugno 2022; cfr. Andrea Bongi, "*Parte il nuovo algoritmo antievasione fiscale: analisi di rischio a prova di intrusioni*", IPSOA Quotidiano, 1° luglio 2022).
[159] Piergiorgio Valente, "Intelligenza artificiale (IA), Fisco e contribuenti nel metaverso", Fiscalità e commercio internazionale n. 2/2024. In particolare, l'IA: *"(i) può monitorare in tempo reale transazioni finanziarie anomale (in particolare in materia di IVA) e generare automaticamente segnalazioni dettagliate sulle potenziali frodi, consentendo un'azione rapida da parte delle Autorità fiscali; (ii) può analizzare il modo di agire finanziario dei contribuenti nel tempo e rilevare cambiamenti inusuali o tendenze che potrebbero essere indizio di frodi; (iii) può esaminare documenti e testi, come contratti, fatture e comunicazioni aziendali, per individuare informazioni significative per il rilevamento delle frodi, determinando il rischio fiscale associato a specifiche transazioni o investimenti e aiutando l'Amministrazione finanziaria a prendere decisioni informate".*

2.5 Crypto-Asset Reporting Framework

Prima di iniziare con la trattazione di tale strumento aggiuntivo, occorre fare qualche precisazione. Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) non nasce come strumento direttamente sviluppato per la prevenzione delle frodi IVA carosello, ma funge da strumento complementare alla prevenzione delle stesse.

Nel capitolo III si è molto parlato del crescente utilizzo delle criptovalute quale mezzo per ripulire il denaro sporco proveniente da condotte illecite, quali l'evasione fiscale a seguito di frodi in materia di IVA. Lo sfruttamento delle valute virtuali è favorito in gran parte dalla garanzia del mantenimento dell'anonimato in capo alle controparti delle operazioni, ma anche dall'opacità derivante dal fatto che non tutti i Paesi sono collaborativi dal punto di vista dello scambio di informazioni. Il CARF contribuisce a prevenire ambiguità e anonimato tipici del mondo cripto, a contrastare l'evasione fiscale internazionale.
Per queste ragioni e visto lo stretto collegamento tra le ipotesi di frode IVA carosello e la successiva fase di riciclaggio del denaro, si è deciso di ricomprendere tale strumento ai fini di sviluppare una panoramica di prevenzione "indiretta" delle frodi, strettamente inteconnessa al mondo delle criptovalute.

Innanzitutto occorre precisare che la base su cui si fonda tale strumento è il rafforzamento dello scambio di informazioni. Sul punto, possiamo individuarne tre tipologie:

1. Lo scambio di informazioni "*su richiesta*", che avviene per l'appunto nel caso in cui un Paese richieda appositamente informazioni specifiche riguardanti una determinata operazione, la cui diffusione non sarebbe altrimenti obbligatoria;

2. Lo scambio "*automatico*" di informazioni, che avviene ogni qualvolta si verifichino delle operazioni tra un Paese e l'altro. Lo scambio avviene, in tali casi, sistematicamente e senza che ne sia fatta preventiva richiesta;

3. Lo scambio "*spontaneo*" di informazioni, consiste nel fornire le stesse, in occasione di operazioni non frequenti, in modo diretto, senza che ne sia fatta espressa richiesta.

Il CARF interviene a rafforzare il secondo punto, ovvero lo scambio automatico di informazioni.

L'OCSE ha pubblicato in data 8 giugno 2023 il documento "*International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters*" suddiviso anch'esso in tre parti:

1. Il *Crypto-Asset Reporting Framework (CARF);*

2. Una parte con le modificazioni al *Common Reporting Standard (CRS);*

3. Una parte dedicata ai commenti e alle norme relativi allo scambio di informazioni, da cui prende il nome il titolo del documento[160].

Il compito del CARF è quello di gestire lo scambio automatico di informazioni rilevanti ai fini fiscali in merito ai Crypto-Asset, che poi è esattamente l'obbiettivo dell'OCSE, ovvero quello di estendere lo scambio automatico di informazioni anche a livello di criptoattività, facilitandone la diffusione e favorendo la trasparenza nelle operazioni di questo tipo.
Lo scopo degli emendamenti al CRS è, coerentemente, quello di inclusione all'interno degli stessi anche le operazioni effettuate con le criptoattività.

Si è già visto come gli operatori all'interno della blockchain non necessitino dell'intervento di banche o altri intermediari finanziari per la messa in atto delle transazioni con le valute virtuali tra i diversi wallet. Risulta dunque necessario per l'Amministrazione finanziaria, stare al passo con la *digital economy* garantendo adeguate misure di compliance fiscale e regolamentare tali piattaforme di scambio.

L'ambiente della blockchain, ma più in generale il mondo delle criptovalute, si presta bene alla messa in atto di condotte illecite, grazie alla "*retrocessione*" internazionale che queste sembrano fare in tema di trasparenza, sopprattutto per quanto riguarda l'evasione fiscale offshore.

---

[160] *Gli Standard relativi allo scambio di informazioni furono inizialmente sviluppati a seguito di una richiesta formulata dal G20 e successivamente furono incorporate nella Raccomandazione dell'OCSE sullo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (c.d. The Raccomandation) adottato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014. Mediante tale raccomandazione le giurisdizioni si impegnano a ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e scambiarle automaticamente con altre giurisdizioni annualmente.*

Estendendo l'ambito di applicazione dei CRS in ambito soprattutto si segnalazione, l'OCSE punta a ridurre la presenza di tali zone grigie e garantire anche in questo settore lo scambio automatico di informazioni.

Volendo semplificare quanto detto, con la pubblicazione dell'*International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters,* che ha dato vita al CARF, è evidente la crescente volontà a livello internazionale, di concepire una appropriata regolamentazione in ambito fiscale del mondo delle valute virtuali. Con queste premesse, il documento pone i seguenti fini:

- Garantire un tracciamento sicuro e preciso delle operazioni legate ai Crypto-Asset per assicurarne una corretta tassazione;

- Prevenire condotte illecite/fraudolente incentivate dalla garanzia dell'anonimato e dalla presenza non necessaria di intermediari finanziari nelle operazioni;

- Tutelare i contribuenti garantendo che le piattaforme di scambio all'interno delle quali operano siano conformi a determinati standard fissati di sicurezza e trasparenza;

- Fornire una maggior chiarezza nella normativa per quanto concerne il mondo delle criptoattività inteso nella sua generalità[161].

[161] Alessandro Valente, "*Crypto-Asset e scambio automatico di informazioni: l'OCSE pubblica gli standard internazionali*", Fiscalità e commercio internazionale, n. 10/2023. Secondo tale articolo: *"Solo mendiante una corretta e completa regolamentazione si possono stabilire standard comuni a livello internazionale che facilitino la cooperazione tra le diverse giurisdizioni e la gestione delle questioni transfrontaliere legate allo scambio dei Crypto-Asset. Stante la costante evoluzione del sistema occorrerà che l'OCSE e le istituzioni europee e nazionali si coordinino per far fronte alle sfide che la digital economy sta portando. Appare chiaro che tutti gli interessi coinvolti potranno essere tutelati solo attraverso una regolamentazione equilibrata che cerchi di bilanciare l'innovazione e la crescita del mercato con la protezione degli utenti e la stabilità finanziaria".*

3. Conclusioni

Nei primi due capitoli del presente studio si è fornita una panoramica delle principali caratteristiche e principi su cui si erge l'imposta sul valore aggiunto; quali sono gli organi cardine al servizio della disciplina del trattamento dell'imposta nelle operazioni transnazionali a livello europeo; quali sono le diverse tecniche con cui si può frodare il Fisco sfruttando il meccanismo di funzionamento di tale tributo.

L'evasione fiscale ad oggi, come già ribadito in precedenza, risulta essere ancora una minaccia importante, e tra le frodi intaccanti il tributo in esame, le frodi IVA carosello sono le più diffuse a livello di dati registrati.

L'obbiettivo dell'elaborato era, per l'appunto, quello di indagare tale tipologia di frode a livello italiano (intaccante le PMI sul territorio) per poter giungere ad una identificazione di un cosiddetto "*fraud profile*" corrispondente al profilo-tipo di un soggetto che potrebbe potenzialmente commettere tale tipo di frode.

Sono state fatte, perciò, analisi empiriche nel secondo capitolo che hanno portato a delle conclusioni interessanti circa i profili giuridici/economici e di tipo psicologico/motivazionale che possono rappresentare red flags di commissione della frode.

Il livello di attenzione posto in capo a questi fenomeni, e più in generale in capo all'evasione fiscale nel suo complesso da parte della dottrina, ma anche dalla giurisprudenza e dalla prassi in materia, ha spinto a ricercare nuove forme di prevenzione sempre più innovative, in linea con l'andamento della nuova *digital economy*.

Lo step successivo alla commissione delle frodi IVA carosello, intese in senso stretto, è quello del riciclaggio del denaro. In sostanza, condotte evasive del tributo e condotte atte a ripulire il denaro derivante dallo stesso tributo non versato all'erario sono strettamente collegate l'una con l'altra.

Per questi motivi, nel terzo capitolo si è introdotto il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco derivante da evasione fiscale o altri fenomeni illeciti con indicazione delle tecniche che stanno prendendo sempre più diffusione.

Tra queste, spicca l'utilizzo delle criptovalute, soprattutto nei circuiti offshore, in ragione della possibilità di mantenimento dell'anonimato in capo alle controparti e della poca armonizzazione della disciplina sullo scambio di informazioni in capo ai diversi Paesi (talvolta non collaborativi sotto questo punto di vista).

Inutile dire che sorge la necessità di fare grandi passi avanti, sia al fine di prevenire le frodi IVA e l'evasione nel suo complesso, sia per aumentare la collaborazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni tra i Paesi nei quali avvengono le operazioni e nei quali si annidano le frodi e il conseguente riciclo del denaro.

Delle misure di prevenzione, in tale ambito, si è trattato nel quarto capitolo, nel quale è stata data luce, oltre all'estensione del meccanismo di reverse charge/split payment e all'utilizzo di misure sanzionatorie e/o attivabili d'ufficio dall'amministrazione finanziaria, anche e soprattutto all'implementazione dell'intelligenza artificiale.
L'intelligenza artificiale rappresenta la prospettiva futura che assume indubbiamente maggior rilevanza rispetto alle altre, in termini di utilizzo di questo strumento per prevenire il compimento delle frodi ex-ante, consentire una più snella e precisa analisi dei dati dati delle aziende frodatrici ex-post ed effettuare analisi predditive di potenziali frodatori sulla base dei dati storici analizzati.
Nell'era digitale, la possibilità di sfruttare un'AI, capace di analizzare abnormi quantità di dati (c.d. *big data*) in un tempo estremamente limitato rispetto a quello che impiegherebbe un umano e senza errori, rappresenta una svolta.
La disciplina e l'utilizzo di questo strumento è ancora agli albori, si sta tentando a livello internazionale, nonché europeo ed italiano di capire come implementarlo al meglio in tutti i settori produttivi, all'interno delle singole aziende ed anche a livello quotidiano.
Accanto a tale strumento ed alla fatturazione elettronica, obbligatoria per tutti a dal 2019, altra grande rilevanza si sta dando rispetto allo sforzo di aumentare lo scambio automatico di informazioni tra i diversi Paesi.
È stato a tal fine ideato il CARF, al fine di sopperire alle lacune di questo tipo soprattutto nel settore delle criptoattività di cui si è detto.

Dei risultati circa talune misure adottate in linea di prevenzione alle frodi IVA, dapprima l'uso della fatturazione elettronica, già si possono notare, e importanti testate giornalistiche, nonché la dottrina sono concordi nell'affermare l'utilità dello strumento in tal senso.
A livello giurisprudenziale, si è visto nel secondo capitolo il tempo medio di attesa per ricevere una condanna per frode IVA carosello, quindi ci si attende che i risultati dell'implementazione della fattura elettronica (circa le indagini più snelle effettuate dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza che dovrebbero garantire una

risoluzione più veloce, e dunque un sistema burocratico di condanna un po' più snello) si potranno valutare tra qualche anno.

Per quanto concerne l'implementazione dell'AI come strumento di prevenzione alle frodi fiscali e le altre misure adottate per garantire lo scambio automatico di informazioni nel settore delle valute virtuali, risulta ancora precoce fornire delle previsioni certe e sicure di quelli che saranno i risultati futuri.

Ciò che è certo è che armonizzare una disciplina storicamente molto frammentata tra i diversi Paesi non è una sfida che può essere vinta dall'oggi al domani. Si sta lavorando moltissimo per tentare di conformare l'intelligenza artificiale nei diversi sistemi economici, a supporto delle singole aziende e della stessa Amministrazione finanziaria. La criticità principale è legata alle competenze tecniche in materia, per cui si rileva una carenza, per cui andrebbe posto il focus sulla formazione di esperti in questo nuovo ambito e all'insediamento di possibili hacker (cybersecurity) che potrebbero impossessarsi illecitamente dei dati sensibili trattati dall'IA.

Di seguito viene riportato uno schema di come l'intelligenza artificiale potrebbe essere implementata all'interno delle PMI (Figura 2):

Figura 2: tecniche di IA implementabili all'interno di una PMI[162]

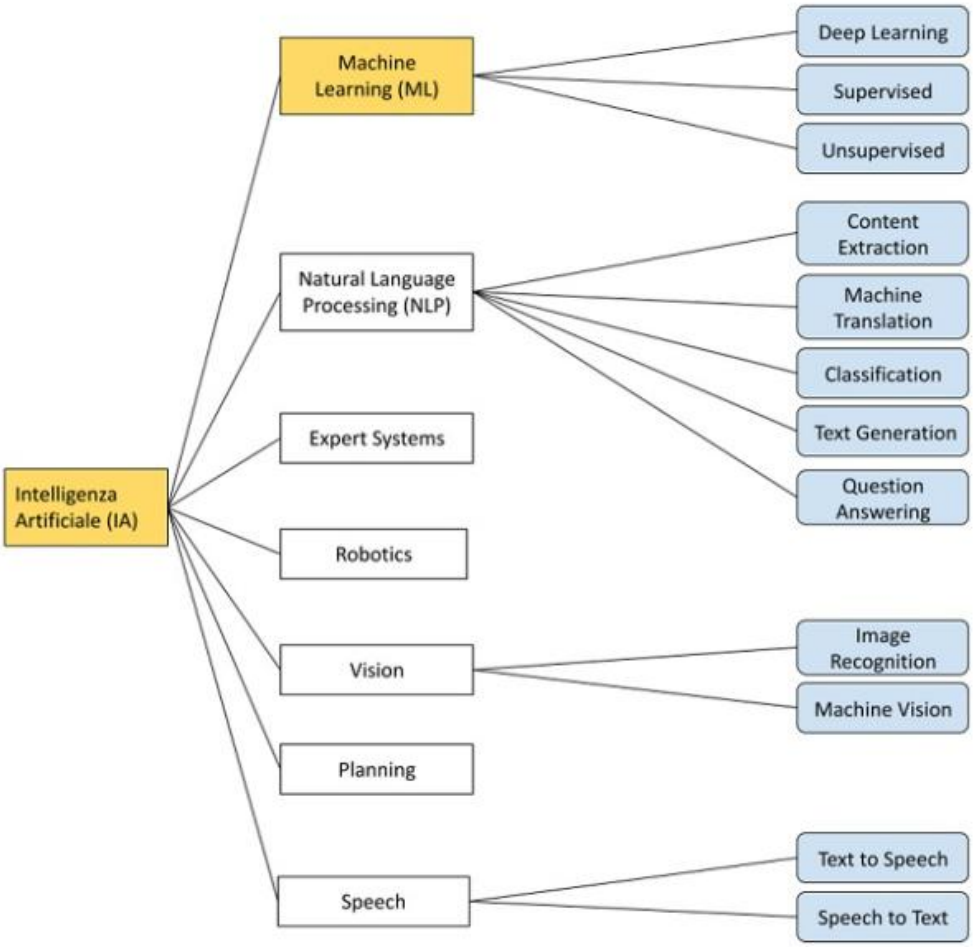

Fonte: IPSOA Quotidiano

Come detto, tale schema dimostra il lavoro di studio delle tecniche potenzialmente implementabili dalle aziende. Sul punto, ai fini delle frodi fiscali di cui si è parlato, il focus andrebbe posto sulla tecnica evidenziata in giallo, ovvero il machine learning (vedi nota 162). Lo stesso costituisce un "ramo" del più generale data mining di cui si è parlato, utile nella previsione, raccolta ed elaborazione dei big data.

Con l'IA aumenta esponenzialmente l'importanza e il valore di questi ultimi e si incrementa di conseguenza la possibilità di creare fattispecie predditive e scenari (di frode, in questo caso) sempre più specifici.

[162] SAP Italia: "*Il machine learning è un tipo di intelligenza artificiale (AI) che permette ai sistemi di apprendere dall'esperienza. Quando i programmi analitici hanno la capacità di adattare la loro funzionalità in risposta all'analisi dei dati che eseguono, il data mining può avvalersi del machine learning*." In sostanza, il machine learning è una "branca" del data mining. Lo stesso utilizza tecniche avanzate di raccolta e analisi dei sati tra cui il machine learning.

La sfida sarà quella potenziare la sicurezza dei sistemi utilizzati, quindi il tema della cybersecurity e quella di formare figure con adeguate competenze tecniche in grado di combinare conoscenze di business, funzionali e digitali[163].

[163] Alessandro Tullio, "*L'intelligenza artificiale applicata al controllo di gestione: quanto conviene alle PMI?*", IPSOA Quotidiano, Wolters Kluwer, 12/09/2022. Si legge: *"È quanto mai necessario che i responsabili amministrazione, finanza e controllo, i consulenti aziendali e i controller abbiano consapevolezza delle potenzialità dell'Intelligenza Artificiale (IA) e del Machine Learning (ML), e di come la loro utilità non debba essere relegata agli ambiti di ricerca universitaria o limitatamente alle grandi multinazionali ma di come questi possano essere messi al servizio anche delle piccole e medie imprese per governare al meglio i processi aziendali."*

Bibliografia

- M. Bargagli, *"Le regole operative per gli esportatori abituali",* PMI, n. 3, 2013;
- M. Bargagli, *"Regime del margine: regole operative",* Guida alla fatturazione, n. 4/2013;
- Marco Bargagli, *"Fatture per operazioni inesistenti per coprire una dazione di denaro",* Euroconference News;
- M. Bernardo, G. Sbaraglia, *"Contrasto alle frodi IVA: misure alternative alla solidarietà d'imposta"*, il Fisco n. 3/2018;
- A. Bongi, "*Parte il nuovo algoritmo antievasione fiscale: analisi di rischio a prova di intrusioni*", IPSOA Quotidiano, 1° luglio 2022;
- A. Borghetti, *"Responsabilità solidale in ambito iva: il contrasto alle frodi whatever the cost può adombrare i principi di proporzionalità e neutralità del tributo armonizzato*?" Diritto e pratica tributaria internazionale, n. 1/2025;
- I. Borrello, "*Il nuovo ordinamento antiriciclaggio europeo*", Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2025;
- A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, *"Cybercrime",* Wolters Kluwer, edizione 2023;
- I. Caraccioli, S. Mattia, L. Pintaldi, "Fatture per operazioni inesistenti e onere della prova", Il Fisco, n. 40/2016;
- M. Carbone, P. Bianchi, V. Vallefuoco, "*Le nuove regole antiriciclaggio*", Wolters Kluwer, edizione 2023;
- M. Cardillo, *"Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali",* Diritto e Pratica tributaria, n. 1/2019;
- C. Carpentieri, "*La fatturazione elettronica come strumento di lotta all'evasione*", Corriere Tributario, n. 27/2010;

- I. Cimmarusti, *"Riciclaggio, diamanti e lingotti d'oro per "lavare" il denaro sporco",* Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2024;

- M. Conigliaro, "*Big data e fatturazione elettronica: nuovi strumenti di contrasto all'evasione*", Il Fisco, n. 41/2019;

- M. Conigliaro, "*Lotta all'evasione con l'intelligenza artificiale "Ve.R.A."",* Il Fisco n. 32-33/2022;

- E. Corvino, "*IVA: meccanismi applicativi delle frodi carosello",* Quotidiano Più, articolo del 23/11/2024;

- G.E. Degani, "*Neutralità Iva: il diritto alla detrazione può essere negato solo in caso di frode o abuso*", NT+ Fisco, Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2022;

- G.E. Degani: *"Illegittime le sanzioni doganali sproporzionate",* Il Fisco n. 35/2023, pag. 3355;

- C. D'augusta, A. De Vito, F. Grossetti, "*L'Intelligenza artificiale nel rilevamento, prevenzione e gestione delle frodi contabili e fiscali*", Bilancio e Revisione, n. 12/2024;

- A. Della Carità, R. Biancolli: *"Frodi IVA "gravi" nella Direttiva PIF: tutela degli interessi finanziari UE o depotenziamento della "Taricco"?",* Corriere Tributario n. 28/2018;

- M. Dellapina, *"La solidarietà tributaria nella sfera IVA: luci ed ombre dell'art. 60-bis D.P.R. n. 633/1972"*, L'Iva n. 2/2023;

- G. De Marinis, "*Il regime doganale «42» apre a vantaggi per le imprese",* NT+ Fisco, *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio 2019;

- U. Di Nuzzo, F. Ruis, "*Prevenzione e repressione delle frodi all'Iva: profili di criticità e prospettive operative*", Il Fisco, n. 19/2006;

- M. DI PACE, "*Le problematiche della disciplina delle operazioni tra socio unico e Srl unipersonale*", PMI n. 3/2009;

- C. Frediani - Silk Road: fine della strada, in La stampa, 29 maggio 2015;

- R. Gabbiadini, L. Gobbi, E. Rubera, Banca D'Italia, Questioni di economia e finanza (occasional paper), *"Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo delle cripto?",* numero 893, Novembre 2024;

- R. Galullo, A. Mincuzzi, *"Nei paradisi fiscali nascosti dagli italiani 142 miliardi (l'8,1% del Pil)"*, 12 ottobre 2019;

- M. Giammatteo, *"Il valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia*", sito ufficiale della Banca d'Italia, sintesi non tecnica dello studio "THE SIZE OF MONEY LAUNDERING AND OTHER ILLICIT FINANCIAL CONDUCT FOR ITALY";

- F. Giordano, "*Fattura elettronica, la prevenzione gioca d'anticipo sul rischio di attacchi informatici*", Il Sole 24 Ore, NT+ Fisco Norme & Tributi Plus, 12 marzo 2019;

- A. Giovanardi, "*Le frodi IVA, profili ricostruttivi – Capitolo 1"*, Giappichelli, Torino, 2013;

- G. Giuliani, M. Spera, "Ampliamento delle operazioni soggette allo split payment", Il Fisco n. 24/2017;

- N. Guglielmi, *"Estensione dell'ambito applicativo del "reverse charge"",* PMI n. 4/2015;

- M. Krogh, *"Transazioni in valute virtuali e rischi di riciglaggio. Il ruolo del notaio",* Notariato, n. 2/2018;

- G. Latour, *"Superbonus, evasione da 2 milioni: la truffa delle consulenze tecniche",* Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2024;

- M. Letizi, G. Estrafallaces, *"L'Unione Europea chiede al settore del calcio di contribuire al contrasto dei fenomeni di riciclaggio",* Il Sole 24 Ore, NT+ Diritto, 14 Aprile 2025;

- G. Liberatore, *"La Procura europea alza l'attenzione sulle frodi IVA",* L'IVA, n. 5/2024;

- G. Liberatore, "*Lotta alle frodi IVA cross-border: verso un nuovo Central VIES"*, L'IVA, n. 3/2025;

- C. Licini, *"Dove sta andando l'apparto normativo antiriciclaggio?",* Notariato, n. 3/2024;

- A. Lovisolo, *"Esperibilità della prova testimoniale nel processo tributario e c.d. doppio binario",* GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 12/2023;

- F. Mancini, "*Il mercato delle auto tra regime del margine e frodi carosello*", Corriere Tributario, n. 22/2007;

- S. Marani, *"Coniuge trasferisce su conto estero denaro proveniente da reato fiscale: è riciclaggio",* Altalex, 28/10/2022;

- C. Melillo, *"Compliance Fiscale",* Wolters Kluwer, Edizione II, agosto 2024;

- D. Mirarchi: *"La Corte di cassazione sul nuovo (immutato) onere probatorio"*, L'IVA n. 2/2023;

- M. Mobili, G. Parente, "*Con il contrasto alle frodi Iva più recuperi dall'evasione*", Il Sole 24 Ore, giovedì 6 marzo 2025;

- A. Palasciano, *"Il doppio binario penale-tributario: dalle pronunce CEDU alla Corte di Cassazione",* Il Fisco n. 46/2014;

- A. Pantano, *"è l'accusa della Polizia di Alessandria che ha portato al sequestro di beni e denaro per 3 milioni di euro ai gestori di diversi locali in città e nel Torinese",* La Stampa, 12 marzo 2024;

- M. Peirolo, "Cessazione della partita IVA ed esclusione dall'archivio VIES", Guida alla Fatturazione n. 9/2017;

- M. Peirolo, "*L'Ecofin ha approvato il pacchetto ViDA sull'IVA nell'era digitale",* IPSOA, Wolters Kluwer;

- M. Ravaccia, "*Indetraibilità dell'IVA indicata su fatture per operazioni inesistenti*", Diritto e Pratica Tributaria, n. 3/2003;

- M. Sabella, *"Paradisi fiscali, i conti (nascosti) degli italiani valgono più del 10% del Pil: dove sono".* Il Corriere della Sera, 1 gennaio 2024;

- A. M. Tarantola, *"La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario – Il ruolo della Banca d'Italia",* testimonianza del vice direttore generale della Banca d'Italia presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Roma, 10 maggio 2011;

- E. Tito e G. Giusti, *"Responsabilità di cedente e cessionario nel caso di emissione di false dichiarazioni d'intento*", Il Corriere Tributario, n. 44/2016;

- G.D. Toma, *"La frode carosello nell'IVA – Parte prima, Risvolti penali",* Diritto e Pratica Tributaria n. 3/2010;

- A. Tullio, "*L'intelligenza artificiale applicata al controllo di gestione: quanto conviene alle PMI?",* IPSOA Quotidiano, Wolters Kluwer, 12/09/2022;

- A. Valente, "*Crypto-Asset e scambio automatico di informazioni: l'OCSE pubblica gli standard internazionali*", Fiscalità e commercio internazionale, n. 10/2023;

- P. Valente, "Intelligenza artificiale (IA), Fisco e contribuenti nel metaverso", Fiscalità e commercio internazionale n. 2/2024;

- V. Visco, "*Cosa insegna la e-fattura: la tecnologia dimezza l'evasione*", Diritto e Pratica Tributaria, n. 4/2019;

- G. Zucman, *"La ricchezza nascosta delle nazioni",* Torino, 2017.

- Agenzia delle entrate, *https://www.agenziaentrate.gov.it/;*

- Banca dati AIDA – Analisi informatizzata delle aziende;

- Banca dati One Legale, Wolters Kluwer;

- Consiglio dell'Unione Europea, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, art. 4 -*"Ne bis in idem";*

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicazione del 19/06/2024 intitolata: *"REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e "REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010";*

- IPSOA, Wolters Kluwer, Guida pratica "*Split Payment;*

- IPSOA Quotidiano, "*Fatturazione elettronica*", martedì 30 gennaio 2018;

- *MEF*, Dipartimento delle finanze, Documentazione economico finanziaria a cura del CERDEF, *"https://def.finanze.it";*

- Redazione ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), "*Iva, sequestro da 263 mln Gruppo Ragosta*", Napoli, 05 marzo 2015;

- Redazione Ansa, *"Fisco: Oxfam, in Italia 186 miliardi di ricchezza offshore"*, 23 ottobre 2023;

- Redazione Ansa, *"Inchiesta calciomercato, la possibile evasione è di 60 milioni",* Ansa.it, 14 dicembre 2021;

- Redazione Roma, *"Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale. Lei: persecuzione giudiziaria",* Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2024 (cfr. "Frode sulle mascherine, Irene Pivetti a giudizio", Ansa.it e altri);

- Relazione annuale della procura europea 2023 (EPPO), Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024;

- Ufficio stampa CGIA Mestre, "*La CGIA ha mappato l'evasione e il "nero"-illegalità al top in Calabria per propensione e in Lombardia per impatto*", 19 Ottobre 2024.